

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ADONNINO: Variazioni nelle circoscrizioni giudiziarie della Sicilia	237	BRUNO: Conferma in carica dell'esattore di San Giorgio Albanese (Cosenza). . . .	248
AUDISIO, GIOLITTI: Trattamento economico della guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	237	BURATO ed ALTRI: Fissazione di un nuovo contingente di esportazione delle patate	249
BAGLIONI: Ricostituzione delle comunicazioni ferroviarie fra Grosseto e Siena .	238	CACCURI: Gestione dell'Ufficio postale della Fiera del Levante	251
BARATTOLO: Fondazione dell'Istituto di belle arti in Bari	239	CAGNASSO, BIMA: Istituzione di pedaggi in corrispondenza dei ponti distrutti in provincia di Cuneo	251
BARATTOLO: Appalto delle Saline di Margherita di Savoia	239	CALANDRONE: Mancata autorizzazione per l'affissione di un manifesto della Camera del lavoro di Siracusa	252
BARESÌ: Sgombero del Campo profughi di Via Veglia a Milano	241	CALANDRONE: Ritardo nella costruzione della Casa del portuale di Siracusa.	252
BARESÌ: Cessione del Centro alloggio della Clementina (Bergamo)	241	CALANDRONE: Liquidazione di compensi di mano d'opera alla Compagnia lavoratori portuali di Siracusa	253
BAVARO: Variazioni alla deliberazione che sopprime il Monte Pensioni degli insegnanti elementari	242	CALANDRONE ed ALTRI: Liquidazione dei crediti agli ex prigionieri italiani in America	253
BERNIERI, BOTTAI: Posizione dei dipendenti delle aziende private militarizzate già prigionieri di guerra	242	CALOSSO: Congedo dei partigiani della classe 1925	254
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Tariffe di nissioni e trasferte per i funzionari dello Stato	243	CAPALOZZA: Concessione di contributi a favore di coloro che intendono riparare, costruire o ricostruire alberghi, pensioni o stazioni termali	254
BETTIOL GIUSEPPE: Computo degli anni di assistenza universitaria agli insegnanti di scuole medie	243	CARRON: Assistenza ai maestri elementari profughi da Fiume	255
BIMA, STELLA, CAGNASSO: Esclusione dai benefici previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137 dei militari che prestarono servizio presso i tedeschi o agli ordini della Repubblica sociale	244	CASALINUOVO: Aumento dell'organico dei magistrati della Corte di appello di Catanzaro	255
BOLDRINI: Collocamento nella riserva di un maggiore di Fanteria in servizio permanente effettivo	245	CASTELLARIN: Concorso alla cattedra di filosofia del diritto presso l'Università di Siena	255
BONOMI ed ALTRI: Circolari diramate dalla Confederterra di Rimini ai capi squadra trebbiatori	245	CASTELLARIN: Licenziamento degli avventizi partecipanti allo sciopero del 1922.	256
BOTTAI: Situazione dell'industria siderurgica in Portoferraio (Elba)	247	CERAVOLO: Estensione al personale degli enti locali dell'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione.	256
BOVETTI, GEUNA: Comunicazioni ferroviarie Torino-Roma	248	CHIARAMELLO: Reinserimento dei lavoratori guariti da grave malattia, nelle attività produttive della Nazione . . .	256
		CHIARAMELLO: Quantitativo e prezzo della streptomicina ceduta dagli Stati Uniti d'America	258

	PAG.		PAG.
CHIEFFI: Sistemazione in ruolo dei sanitari avventizi dipendenti dagli enti locali	258	DE MARTINO ALBERTO: Benefici agli agenti di custodia	270
CHIOSTERGI: Concorso per merito distinto e di idoneità per funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie	259	DE MARTINO FRANCESCO: Assegnazione di soli 4 milioni al comune di Capua sulla somma totale di 100 milioni assegnata per la provincia di Caserta per sovvenzione ai privati sui lavori di riparazione di danni bellici	270
CLOCCHIATTI: Costruzione della ferrovia Genova-Piacenza	260	FAILLA: Allacciamento dei comuni di Acate e Santa Croce Camerina alla linea Siracusa-Ragusa-Canicatti	270
COLITTO: Aumento del capitale di riscatto alle vedove di guerra che contraggono nuovo matrimonio	260	FERRARESE: Liquidazione sugli assegni agli ex avieri internati in Germania	271
COLITTO: Utilizzo di automotrici sulla linea Isernia-Campobasso	260	FERRARESE: Collocamento obbligatorio agli infortunati civili di guerra	271
COLITTO: Ripristino del « premio di cuffia » a favore dei dirigenti unici e centrali delle ferrovie dello Stato	261	FERRARESE: Assistenza ad un gruppo di famiglie del comune di Motta di Livenza (Treviso)	272
COLITTO: Aumento dell'indennità di rafferma a favore dei sottufficiali dell'aeronautica dopo sei anni di servizio	261	FERRARESE ed ALTRI: Assistenza alle popolazioni agricole danneggiate dalle grandinate	272
COLITTO: Concessione dei benefici previsti dal decreto presidenziale per l'industrializzazione del Mezzogiorno, alle industrie danneggiate dalla guerra e ricostruite prima di detto decreto	261	FODERARO: Ammissione dei maestri laureati in legge e in lettere al concorso per direttori didattici	273
COLITTO: Data di anzianità degli alunni d'ordine in prova delle stazioni, che parteciparono al concorso bandito nel 1942 ed espletato nel 1946	262	GATTO: Agevolazioni tributarie a favore degli agricoltori di Mirano e Dolo (Venezia) danneggiati dalla grandinata del 1° luglio 1948	274
COLITTO: Estensione ai reggenti delle segreterie comunali di grado superiore (dal VI al I) nella partecipazione ai concorsi interni per la nomina a segretari di ruolo	263	GIACCHERO: Mancata concessione alla S. A. T. I. dell'esercizio della linea automobilistica Asti-Torino	275
COLITTO: Anticipo sull'importo dei danni sofferti per eventi bellici, alle aziende industriali	263	GIOLITTI, BELLARDI: Destinazione dei terreni già appartenenti ai Savoia	275
COLITTO: Dimissione degli sminatori della provincia di Campobasso	263	GRASSI CANDIDO, MONDOLFO, ZANFAGNINI: Trattamento del personale insegnante non di ruolo in caso di assenza per malattia	276
COLITTO: Sistemazione degli insegnanti titolari comandati di Campobasso	264	GUADALUPI: Costruzione di case per gli operai delle Ferrovie dello Stato nella stazione di Fasano	276
CONCETTI: Inclusione nei ruoli transitori dei maestri non di ruolo	265	GUADALUPI: Condizioni della Statale adriatica dal 6° all'8° chilometro	276
CORBI: Pagamento dei danni subiti dalle popolazioni dell'Alto Sangro	265	GUERRIERI FILIPPO: Riassunzione e sistemazione del personale delle Ferrovie dello Stato, licenziato dal passato regime per motivi politici	277
CREMASCHI CARLO ed ALTRI: Stanziamento sul fondo E. R. P. di una somma necessaria per la costruzione del canale d'irrigazione della pianura bergamasca	266	GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGELA: Assistenza alla popolazione di Riomaggiore (La Spezia) danneggiata dalla recente alluvione	277
CUCCHI: Liquidazione dei danni di guerra ai lavoratori italiani nell'Africa Orientale italiana	267	GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGELA: Riassunzione degli operai dell'arsenale di La Spezia che abbandonarono volontariamente il lavoro l'8 settembre 1943 in seguito all'appello dell'ammiraglio De Courten	278
CUCCHI ed ALTRI: Licenziamenti nello stabilimento pirotecnico di Bologna	268	IMPERIALE: Rinvio dell'aumento dei fitti delle case economiche dei ferrovieri	278
CUTTITTA: Estensione delle indennità di carica e di toga agli ufficiali d'Arma in servizio presso le procure militari	268	IMPERIALE: Costruzione di case per i ferrovieri nella città di Foggia	279
D'AMBROSIO: Benefici agli insegnanti delle scuole sussidiate	269		
D'AMORE: Trasferimento del 10 C. A. R. di Avellino in altra sede	269		

PAG.	PAG.
INVERNIZZI GAETANO, INVERNIZZI GABRIELE: Necessità di un provvedimento che ponga a carico del datore di lavoro, durante malattia o infortunio, l'indennità caro-pane	MATTEOTTI MATTEO: Tutela degli interessi dei profughi italiani della Grecia
279	293
LACONI: Mantenimento in servizio dei marescialli di pubblica sicurezza pensionati dal 1939-1940	MATTEOTTI MATTEO: Revisione del carico tributario gravante sulla popolazione dell'isola d'Elba
280	293
LACONI: Provvedimenti in favore degli agricoltori di Tempio (Sardegna) danneggiati dal nubifragio del 15 giugno 1948	MICHELINI: Necessità dell'esistenza dell'Ente utenti motori agricoli
280	294
LACONI: Situazione delle comunicazioni nelle zone nord-orientali della Sardegna	MONTICELLI: Esenzioni dall'esercizio professionale provvisorio ai medici, chimici, ingegneri, agronomi ecc., laureati e diplomati, prima dell'anno accademico 1942-1943, e che non sostennero per motivi contingenti gli esami di Stato
280	294
LACONI: Condizioni economiche dei sottufficiali maniscalchi	NATALI ADA: Concessione di una proroga del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori della provincia di Ascoli Piceno
281	295
LACONI: Risarcimento dei danni di guerra alla scuola di avviamento governativa marinara annessa all'Istituto nautico di Cagliari	NATTA: Trattamento economico dei civili non di ruolo del personale salariato che presentano le dimissioni
282	295
LATORRE: Trasferimento della caserma di pubblica sicurezza di Taranto	NATTA: Esecuzione dei lavori atti a rimediare i danni dell'alluvione del maggio 1948 nel comune di Pontedassio (Imperia)
282	295
LEONE-MARCHESANO: Licenziamento dei pensionati impiegati presso le sezioni provinciali dell'alimentazione	NEGRI: Regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'A. N. I. C.
283	296
LEONE MARCHESANO, ALLIATA DI MONTEREALE: Approvvigionamento idrico della città di Palermo	ORTONA: Processo a carico del parroco di Motta dei Conti (Vercelli)
284	297
LIZZADRI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Marinella	PAGLIUCA: Stato pericolante dell'edificio del Convitto nazionale di Potenza
286	297
LOMBARDI CARLO: Distribuzione di penicilina a favore di ricoverati nel Policlinico di Pavia	PALAZZOLO: Scrutini per la promozione in Corte d'appello
287	298
LOPARDI: Mancanza di vagoni di prima classe sulla linea l'Aquila-Terni-Roma	PALLENZONA: Passaggio nel ruolo organico dopo due anni di servizio degli avventizi reduci, decorati e partigiani
287	299
LOZZA: Estensione ai partigiani e ai combattenti a fianco delle truppe alleate di benefici concessi ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione	PALLENZONA: Funzionamento degli uffici provinciali dei telegrafi
287	299
LOZZA ed ALTRI: Modifica alle norme in materia di concorsi magistrali	PESSI: Obblighi di leva dei giovani che rifiutarono la chiamata alle armi della repubblica sociale
288	300
LUCIFREDI: Difesa delle spiagge liguri dall'azione erosiva del mare	PESSI: Benefici al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati
288	300
LUCIFREDI: Estensione al personale degli Enti locali dell'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione	PIERACCINI: Ritiro di un abbonamento ferroviario per il percorso Roma-Pescara
290	301
MANNIRONI: Rimozione di un deposito di mine dalle vicinanze di Ploaghe (Sassari)	PIGNATELLI: Dati relativi all'ammasso oleario del 1947-1948
290	301
MAROTTA: Provvedimenti in favore del comune di San Chirico Nuovo (Potenza) danneggiato dal nubifragio del 27 luglio 1948	PIGNATELLI: Provvidenze a favore di alcune categorie di insegnanti
290	301
MAROTTA: Benefici ai sottufficiali che hanno lasciato il servizio dal 1945 in poi	PIGNATONE: Disinfestazione malarica in provincia di Caltanissetta
291	302
MAROTTA: Funzionamento del convitto nazionale di Potenza per l'anno scolastico 1948-1949	PIGNATONE: Riscossione del diritto di assistenza per le macellazioni in pubblico mattatoio fuori dei giorni destinati, da parte dell'Amministrazione di Sommatino (Caltanissetta)
292	303
MARTINO GAETANO: Trasporto in Patria delle salme dei caduti in guerra	PRETI: Richieste del personale non insegnante (bidelli)
293	303
	PRETI: Assistenza ai dipendenti statali che hanno perduto le proprie abitazioni in seguito ad eventi bellici
	304

	PAG.		PAG.
RESCIGNO: Prosecuzione dei lavori di sistemazione del bacino montano del fiume Regina Minor (Salerno)	305	SALVATORE: Liquidazione e pagamento delle merci prelevate presso commercianti in Messina dai Comandi Alleati	319
RESCIGNO: Demanializzazione delle grotte di Pertosa e di Castelcivita (Salerno) . .	305	SALVATORE: Collocamento in pensione di consiglieri di Corte d'appello ed equiparati che non hanno raggiunto il 70° anno di età	320
RESCIGNO: Provvedimenti atti a sollevare il disagio finanziario degli Enti locali . .	306	SAMMARTINO: Provvidenze assistenziali in favore degli artigiani	320
RESCIGNO: Aumentò del numero dei posti del concorso per uditore giudiziario bandito il 5 febbraio 1947	306	SAMMARTINO: Insufficienza tecnica delle case di abitazione per le popolazioni sinistrate del Molise	321
RICCIARDI: Requisito di servizio prestato nel concorso per l'immissione nel ruolo speciale transitorio	306	SAMMARTINO: Appalto delle opere pubbliche igieniche nel comune di Portocannone (Campobasso)	321
RICCIARDI: Revisione dei gradi dei comuni	307	SAMMARTINO: Stanziamento per opere pubbliche a favore del comune di Sessano (Campobasso)	321
RICCIO: Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino	307	SCOTTI ALESSANDRO: Abolizione della riserva di caccia Badoglio (Valle del Tanaro)	321
RICCIO: Servizio telefonico e telegrafico nell'isola di Capri	307	SCOTTI ALESSANDRO: Abrogazione della circolare ministeriale relativa alla devoluzione all'Erario dell'imposta corrisposta in abbonamento agli uffici del Registro.	322
RICCIO: Ripristino della linea Napoli-Capri.	308	SCOTTI ALESSANDRO: Inconvenienti nel mercato ortofrutticolo	323
ROBERTI, MIEVILLE: Riattivazione del tronco ferroviario Gaeta-Sparanise	308	SEMERARO GABRIELE: Agevolazioni ferroviarie ai visitatori della « Fiera del mare » di Taranto	324
ROSELLI: Sostituzione di linee tramviarie con linee automobilistiche	309	SEMERARO SANTO: Sequestro dei beni italiani nel Granducato del Lussemburgo.	324
ROSELLI: Estensione dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 1210 del 1942 al personale esecutivo delle ferrovie dello Stato	309	TOLLOY, ANGELUCCI MARIO: Modalità di pagamento dei conguagli delle rimesse e dei crediti di prigionia	325
ROSELLI: Istituzione delle onorificenze del lavoro	310	TONENGO: Abolizione dell'ammasso per contingente limitatamente al granoturco.	325
ROSELLI: Posizione amministrativa di un pensionato nullatenente, con moglie a carico, padre di « medaglia d'oro » caduto in guerra	310	TROISI: Provvedimenti assistenziali a favore dei tubercolotici di guerra	325
SAIJA: Provvedimenti nel campo ferroviario in rapporto al potenziamento dei posti	311	TROISI: Matrimonio di militari dell'Arma dei carabinieri	326
SAIJA: Necessità di un censimento economico generale	311	TROISI: Concessione di derivazioni dell'acquedotto dell'Ofantino a scopo irriguo per i poderi confinanti con la linea Ofantino-Bari	327
SAIJA: Censimento economico in rapporto ai dati dell'Ufficio centrale di statistica.	312	ZACCAGNINI: Riparazione della interruzione della strada fra Riolo-Bagni e Palazzuolo causata dal crollo del ponte alleato presso Casale Val Senio (Ravenna)	327
SAIJA: Temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici	312	ZANFAGNINI: Sospensione del concorso per medici condotti	328
SAIJA: Provvedimenti atti a risolvere la situazione del Mezzogiorno	313		
SAIJA: Regolamento del nolo e del dazio nell'industria della pomice	314		
SALA: Epidemia di tifo nella provincia di Palermo	316		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ADONNINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quanto vi sia di vero nelle voci, che insistentemente corrono, di prossime variazioni delle circoscrizioni giudiziarie della Sicilia, variazioni che turberebbero un'importante somma di legittimi interessi di vasti strati della popolazione ».

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante che la modificazione delle circoscrizioni giudiziarie formerà oggetto di esame in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario attualmente allo studio e per la quale il Governo presenterà un disegno di legge.

« Per il momento non è prevista alcuna modificazione delle circoscrizioni della Sicilia ».

Il Ministro
GRASSI.

AUDISIO, GIOLITTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere:

1°) quale criterio sia stato seguito nel disporre la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza, a termini del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 824, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1948, n. 154, pag. 2402;

2°) per quali motivi — constatata l'enorme differenza fra l'indennità stabilita per gli ufficiali superiori e per quella per le guardie scelte, guardie ed allievi guardie di pubblica sicurezza — non si sia stabilito, anche per le categorie delle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, una tabella differenziata maggiorata del carico familiare, per le guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza con moglie, così come si è stabilito per le categorie degli ufficiali e sottufficiali (non si comprende a quale ragione di equità si sia fatto ricorso assegnando, per esempio, al maggiore generale ispettivo ammogliato una indennità speciale mensile di lire 17.100 e ad una guardia scelta o guardia ammogliata a titolo della stessa indennità appena lire 1200);

3°) se non si ritenga doveroso emanare norme che migliorino il trattamento economico delle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza durante i periodi di malattia e di licenza delle stesse, durante i quali esse, non solo non usufruiscono dei benefici previsti per altre categorie di lavoratori, ma — e ciò è incomprensibile — vengono a perdere una gran parte degli emolumenti già insufficienti alle elementari necessità di vita, che di norma vengono percepiti durante il normale servizio ».

RISPOSTA. — « L'indennità militare venne disciplinata col regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (articoli 171, 172, 173), ed era prevista soltanto per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.

« Tuttavia, nel decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, con cui venne concesso un primo aumento — a partire dal 16 settembre 1945 — delle misure della indennità stessa per i vari gradi, fu anche stabilita, in via equitativa, una indennità mensile di lire 110, senza alcuna distinzione fra ammogliati e celibi, a favore delle guardie scelte e guardie che fino ad allora, per le disposizioni fondamentali, erano state escluse dal beneficio.

« Nello scorso mese di maggio il Ministero della difesa diede comunicazione di uno schema di provvedimento legislativo col quale le misure dell'indennità suaccennata venivano approssimativamente decuplicate, a partire dal 1° aprile 1948, per i soli ufficiali e sottufficiali. Nel predisporre lo schema del decreto legislativo che estende al personale del Corpo guardie di pubblica sicurezza gli stessi aumenti proposti dalla difesa per i propri dipendenti si ritenne opportuno di decuplicare anche l'indennità mensile concessa alle guardie scelte e guardie, sia ammogliate che celibi, con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, portandola da lire 120 a lire 1200.

« Il provvedimento è stato completato nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, ri-

portato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 luglio 1948. Per uniformità di trattamento anche il Ministero della difesa ha stabilito in lire 1200 l'indennità mensile spettante agli appuntati dei carabinieri e delle guardie di finanza nonché ai carabinieri e finanzieri (decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814).

« Come vedesi, i suaccennati provvedimenti legislativi si sono limitati a decuplicare i precedenti importi, in modo che la misura dell'indennità per i vari gradi resta proporzionalmente immutata.

« Per quanto riguarda la proposta di miglioramento per le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza, la questione forma oggetto di esame, il cui esito, peraltro, dato l'onere finanziario che ne deriverebbe, non può non essere subordinato alle determinazioni del Ministero del tesoro.

« Per quanto riguarda il trattamento economico durante i periodi di malattia e di licenza, si fa presente che al personale del Corpo agenti di pubblica sicurezza — come del resto al personale statale in genere — non vengono corrisposte durante i periodi di assenza, tutte quelle indennità che sono connesse all'effettiva presenza in servizio a norma delle disposizioni vigenti ».

Il Ministro
SCELBA.

BAGLIONI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere le ragioni per le quali nessuna delle due linee ferroviarie che collegano Siena a Grosseto ed al litorale tirrenico sia stata ricostruita a oltre quattro anni dall'avvenuta liberazione della Toscana, impedendo o rendendo estremamente difficile ed oneroso il trasporto di merci e di viaggiatori, costretto a svolgersi con automezzi, attraverso strade con forti dislivelli, incredibilmente polverose per l'eccessivo transito, ed in istato deplorabile per la deficiente manutenzione dopo l'usura subita dal transito degli eserciti e dei loro pesanti mezzi.

« Le due province hanno avuto sempre strettissimi rapporti d'interessi, che han dato luogo ad una sempre più intensa corrente di scambi, i quali impongono spostamento di uomini e di merci: bestiame, grano, carbone, legna, prodotti della pesca, ecc., in un senso, e prodotti industriali dall'altro.

La mancanza di comunicazioni ferroviarie tra Grosseto e Siena rende precario e più oneroso il trasporto di prodotti e di merci da e per Grosseto, da Firenze, Arezzo e dai centri della Val d'Elsa e della Val di Chiana, il

quale deve svolgersi attraverso le strade già descritte o, per ferrovia, compiendo un giro vizioso da Pisa e Livorno, per cui si rende ormai urgente ripristinare dette comunicazioni, dando maggiore impulso ai lavori di ricostruzione dell'unico breve tratto ancora interrotto tra Asciano e San Giovanni d'Asso, sulla Siena-Asciano-Grosseto, della rete di Stato, e prendendo in esame l'eventualità di riscatto della linea Siena-Buonconvento-Monte Antico, la quale si ricongiunge, in quest'ultima località ed abbreviando il percorso di molti chilometri, alla Siena-Asciano-Grosseto e per l'esercizio della quale — per evidente riconosciuta necessità — lo Stato ha sempre integrato il passivo di bilancio alla Società che la gestisce e la quale, malgrado i meno elevati danni da questa linea subito rispetto a tante altre, non termina i lavori di ricostruzione, nella speranza che anche in questo intervenga lo Stato, con il pubblico danaro, a rimetterla in efficienza ».

RISPOSTA. — « Per le comunicazioni tra Siena e Grosseto, sulla rete statale manca la riattivazione del tronco Asciano-Monte Amiata.

I lavori di ripristino della linea Montepescali-Asciano, in considerazione dell'importanza della zona mineraria e industriale attraversata e della necessità di ristabilire le comunicazioni ferroviarie tra Grosseto e Siena, vennero iniziati nell'ottobre 1945 con la ricostruzione del tratto Montepescali-Roccastrada.

« Negli anni successivi, anche se con qualche difficoltà, la ricostruzione di questa linea è stata portata sino a Monte Amiata riattivando così all'incirca la metà dell'intero percorso.

« Sono inoltre proseguiti i lavori fra Monte Amiata e Trequanda e al presente tutte le opere d'arte che interessano questo tratto sono compiute e l'armamento del binario ha oltrepassato Torrenieri.

« Disgraziatamente l'ultimo tratto di 8 chilometri tra Trequanda e Asciano è quello dove i danni sono più rilevanti, tanto che la spesa della ricostruzione si aggira sui 300 milioni.

« Sono stati da tempo eseguiti gli studi, è stata approvata la relativa proposta fino dal 28 aprile ultimo scorso e sono stati già predisposti gli elaborati di appalto dei lavori.

« Data, però, la nota scarsità di fondi non è consentito di dar corso agli appalti stessi, e per il momento si può solo assicurare che essi verranno indetti non appena saranno superate le attuali difficoltà.

« Per quanto riguarda l'altra linea in concessione Siena-Monte Antico la ricostruzione è completata per ciò che riguarda la sede stradale e le opere murarie in genere; sono in corso le lavorazioni delle travate metalliche occorrenti per n. 3 ponti distrutti, dell'armamento per circa chilometri 14 di binario e di n. 2 automotrici nuove; gran parte del materiale rotabile danneggiato è stata riparata.

« Le dette riparazioni hanno subito un notevole ritardo per difficoltà finanziarie da parte del concessionario della ferrovia, dipendenti principalmente dal fatto che il concorso dello Stato rappresenta solo una parte della spesa occorrente per la ricostruzione.

« Non si possono fare previsioni circa la riattivazione della linea, ma essa potrà essere accelerata se sarà approvato un nuovo provvedimento legislativo già presentato alle Camere.

« Tenute presenti le accennate condizioni di bilancio e le opportunità dell'esercizio, non può esprimersi parere favorevole al riscatto della linea Siena-Buonconvento-Monte Antico che non tornerebbe necessario, né proficuo per la gestione della rete stradale ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BARATTOLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno ritornare sulla decisione di soprassedere alla fondazione dell'Istituto di belle arti nella città di Bari, decisione dovuta, pare, al fatto che il Ministro del tesoro non avrebbe stanziato i fondi necessari.

« L'interrogante chiede di sapere se la ragione della mancata fondazione dell'Istituto di belle arti in Bari è stata questa e, in tal caso, se il Ministro del tesoro non creda opportuno trovare la possibilità di assegnare i fondi necessari perché l'Istituto di belle arti in Bari diventi una realtà e valga a coprire una gravissima lacuna nella istruzione di una vastissima regione che vanta tradizioni artistiche e culturali di primissimo ordine ».

RISPOSTA. — « Sull'argomento della presente interrogazione in atti esiste soltanto una recente proposta rivolta al Ministero da un privato, e cioè dall'insegnante Giuseppe Padovani. A tale proposta fu risposto significando che la istituzione in Bari di un istituto d'arte (o, in via subordinata, di un corso biennale per l'abilitazione del disegno) è ostacolata dalla necessità di compensare le spese

derivanti da nuove istituzioni o trasformazioni di scuole di qualsiasi ordine, con economie da realizzarsi mediante soppressione o contrazione — nel numero dei corsi e classi — di altre scuole.

« Premesso che richieste del genere debbono essere rivolte al Ministero da enti (comuni, e provincie) i quali per legge sono tenuti ad assumersi l'onere di un quarto delle spese annuali occorrenti per il funzionamento di nuovi istituti o scuole, si fa presente che gli stanziamenti in bilancio per l'anno finanziario 1948-49 sono appena sufficienti per far fronte alle spese relative agli istituti e scuole d'arte governativi attualmente esistenti. E pertanto non possono da tali esigui stanziamenti distrarsi somme per l'istituzione della scuola in parola.

Con l'occasione si assicura che questo Ministero conviene pienamente sulla opportunità che a Bari sorga un istituto d'arte, non esistendone alcuno in quella zona e sentendosene, d'altra parte, viva necessità. Non appena la situazione economica sarà migliorata, la proposta in questione tornerà ad essere presa in esame — d'intesa con le competenti autorità comunali e provinciali — per una possibile soluzione ».

Il Ministro
GONELLA.

BARATTOLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se — in seguito allo svolgimento delle gare di appalto indette nei primi di luglio 1948 dalla Direzione generale dei monopoli per il lavoro di raccolta e ammasso sale, nelle saline di Margherita di Savoia, che ha visto per il quarto anno ancora vincenti le solite tre ditte Russo, Marinaro, Camporeale, con la ennesima esclusione delle ben nove cooperative del luogo, costituite unicamente da lavoratori — non ritenga opportuno ordinare un'inchiesta per assodare come l'aggiudicazione si ripeta cronologicamente, con l'assoluta conoscenza esatta del dato ministeriale, da parte di ciascuna delle tre ditte aggiudicatrici a turno, a seconda delle gare vincenti.

« L'interrogante, pertanto, nell'interesse dei lavoratori locali, che da anni attendono sollievo al loro stato di indigenza e di disoccupazione, chiede se l'onorevole Ministro non intenda venire incontro alle gravose necessità della notevole massa dei disoccupati di Margherita di Savoia, provvedendo che l'aggiudicazione degli appalti in oggetto venga fatta a trattativa privata con le nove cooperative di lavoratori locali ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto rilevato dall'onorevole interrogante, si precisa che dagli accertamenti eseguiti risulta che negli anni dal 1944 al 1948 le ditte che rimasero aggiudicatrici dei lavori di raccolta del sale nella salina di Margherita di Savoia furono le seguenti:

nel 1944 appaltatore Vecchi Valentino, per tutti i lotti (lire 16.115.448 complessivamente);

nel 1945 tutte le cooperative di lavoro locali per tutti i lotti (lavori eseguiti in economia);

nel 1946 appaltatore Vecchi Valentino per 1 lotto, gli altri lotti alle cooperative riunite in due consorzi (rispettivamente lire 15.536.029 e lire 15.859.053);

nel 1947: appaltatore Russo Salvatore per 1 lotto (lire 27.604.906), appaltatore Camporeale Michele per 1 lotto (lire 25.300.150), appaltatore Marinaro Salvatore per 1 lotto (lire 26.385.170), appaltatore Dicatoro Romualdo per 1 lotto (lire 26.854.619);

nel 1948 sono rimasti aggiudicatari, nella licitazione privata testé esperita, gli appaltatori: Russo Salvatore per 1 lotto (lire 16.480.285), Camporeale Michele per 1 lotto (lire 18.754.726), Marinaro Salvatore per 1 lotto (lire 60.230.688).

Non risulta, pertanto, che le ditte Russo, Camporeale e Marinaro abbiano conseguito l'appalto dei lavori per quattro anni consecutivi a danno delle cooperative, le quali, invece, riuscirono aggiudicatrici nel 1945 e nel 1946.

« Per quanto riguarda poi le cooperative dei lavoratori che in Margherita di Savoia aspirarono all'appalto dei lavori di raccolta del sale, giova osservare che esse attualmente risultavano in numero di diciannove, oltre ai raggruppamenti di ex combattenti che si sono aggregati in altre cooperative in via di formazione. Però fra tutti questi organismi sociali, solamente sette sono stati riconosciuti idonei ad assumere i lavori di cui trattasi e quindi invitati alla licitazione.

« È opportuno anche far presente che nessuna delle Società in parola funziona come una vera e propria cooperativa di lavoro; esse infatti assumono operai, ai quali corrispondono una mercede, senza renderli partecipi dei profitti sociali e senza dar loro, pertanto, alcun particolare beneficio in rapporto al trattamento degli operai ingaggiati dagli altri appaltatori. Né può tacersi che la gestione dei lavori affidati alle cooperative nel 1945 e nel 1946 dette luogo a gravi inconvenienti che in-

fluirono negativamente sul regolare svolgimento dei lavori.

« È indubbio, inoltre, che la questione abbia notevoli riflessi sociali, ma per quanto risulta a questo Ministero i lavoratori di Margherita di Savoia ritraggono notevoli benefici dagli appalti relativi alle saline locali, tantoché se si considera che circa il 40 per cento delle 11 mila anime del paese si dedicano all'agricoltura, si può constatare che gran parte degli abitanti ritraggono dalle saline i mezzi di sussistenza sia direttamente con le mercedi percepite, sia indirettamente con i commerci ed i traffici cui danno luogo le ingenti somme corrisposte dal monopolio per i vari lavori (oltre 580 milioni di lire nel decorso esercizio).

« A riprova di quanto sopra sta il fatto che l'indigenza e la disoccupazione cui accenna l'onorevole interrogante assumono a Margherita di Savoia un aspetto meno grave di quello che si rileva in tutta la regione circostante, tanto che nei paesi vicini sorgono agitazioni per ottenere l'assegnazione di una parte della raccolta del sale o dei lavori di trasporto (richieste del consorzio delle cooperative di Capitanata, proteste dei portuali di Barletta, ecc.).

« Occorre poi considerare che, essendo il lavoro delle saline stagionale, gli operai non possono rimanere occupati permanentemente tuttavia quando la raccolta è in atto si stenta ad avere il numero di unità sufficienti al normale svolgimento del lavoro che si prolunga a tarda stagione.

« Per quanto riguarda la proposta di procedere a trattativa privata con le cooperative sopra cennate si deve osservare che, trattandosi in genere di lavori il cui importo supera i cento milioni di lire, non è consigliabile per l'amministrazione rinunciare alle garanzie offerte dal procedimento di licitazione, né sarebbe facilmente dimostrabile il verificarsi delle circostanze eccezionali alle quali la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato tassativamente subordinano la stipulazione dei contratti a trattativa privata.

« Allorché nel 1945, si ritenne di autorizzare tale sistema di contrattazione, si dovettero registrare notevoli inconvenienti e ne derivarono ingenti perdite per il pubblico erario; infatti le cooperative non prescelte inscero violento dimostrazioni, con occupazione abusiva dei lavori, i quali subirono tutte le conseguenze di una cattiva esecuzione.

« In merito poi alla circostanza che le tre ditte sarebbero state ad « assoluta conoscenza

esatta del dato ministeriale », non può non rilevarsi la gravità che assume tale affermazione, non suffragata da prova alcuna.

« Il dato ministeriale è a conoscenza di un solo funzionario ed affermare che esso è stato portato a conoscenza delle ditte favorite costituisce un attacco alla onorabilità di tale persona; l'addebito, quindi, non può essere basato sopra semplici supposizioni, ma deve essere suffragato da più concreti elementi di prova. Qualora poi l'onorevole interrogante fondi la sua accusa su precisi elementi a propria conoscenza è pregato di darne notizia allo scrivente, o addirittura all'autorità giudiziaria, perché si possano adottare i provvedimenti del caso ».

Il Ministro
VANONI.

BARESI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è vero che per far sgomberare il campo profughi di via Veglia a Milano il generale Giorgetti, inviato da Roma, ha richiesto l'uso della Celere che ha suscitato l'irritazione tra i profughi e delle scene disgustose per il comportamento provocatorio di alcuni agenti ».

RISPOSTA. — « Il trasferimento dei profughi da Milano, Via Veglia, al centro di Monza è stato soprattutto determinato dalla necessità di sgomberare dall'edificio scolastico a seguito delle reiterate pressioni di quella amministrazione comunale e delle famiglie degli alunni interessati.

« L'uso della forza pubblica da parte dell'Ispettore Giorgetti fu richiesto unicamente per indurre alla ragione alcuni ostinati agitatori che minacciavano di sobillare la rimanente massa dei profughi.

« Si può assicurare che il comportamento degli agenti di polizia è stato esemplare ed umano, avendo persino aiutato i profughi medesimi a caricare i propri bagagli su automezzi.

« Non si procedette ad alcun arresto, ma soltanto a qualche fermo della durata di poche ore ».

Il Ministro
SCELBA.

BARESI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è vero che sono state date disposizioni dalla Direzione generale d'assistenza post-bellica perché il Centro alloggio della Clementina (Bergamo) per i profughi cessi ogni sua attività il 30 dicembre 1948; e se

è a conoscenza del fatto che girano per l'Italia dei profughi che mendicano il pane perché, avendo usufruito del premio di primo stabilimento e non avendo trovato subito una sistemazione, sono ridotti al lastrico, senza possibilità di chiedere ulteriormente l'aiuto governativo; e se non sia il caso, oltre che per ragioni di particolare umanità, anche di dignità nazionale, di mantenere in vita per un tempo maggiore i campi-ricovero, concedendo le dimissioni del campo unicamente a quei profughi che comprovino di aver trovato un'altra sistemazione ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni relative alla cessazione dell'assistenza per i ricoverati nel centro alloggio della Clementina (Bergamo) non sono state impartite in una particolare contingenza; esse sono invece contenute nell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, concernente il riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

« Tale disposizione riguarda espressamente i profughi ricoverati nei centri di raccolta veri e propri, che sono quelli amministrati e dipendenti dalla Direzione generale dell'assistenza post-bellica, diversi dai vari centri alloggio, istituiti, in massima, a cura dei comuni e degli enti assistenziali locali.

« Comunque, la cessazione dell'assistenza, prevista per il 31 dicembre 1948 per i profughi nazionali e per il 30 giugno 1949 per i profughi dall'estero e dalle colonie, è stata determinata oltre che da comprensibili ragioni morali e dalla necessità di favorire l'inserimento nella vita nazionale di migliaia di persone costrette all'ozio ed all'inazione nei campi di raccolta, anche da ovvie ed immaginabili considerazioni di carattere finanziario.

« Per quanto poi attiene alle dimissioni dell'assistenza, goduta nei campi, da parte dei profughi che intendono così beneficiare del premio di primo stabilimento previsto dallo stesso articolo 11 della ripetuta legge, si fa presente che le richieste di dimissione sono del tutto volontarie e non si è esercitato né si esercita pressioni morali sugli assistiti per indurli a rinunciare definitivamente alla assistenza e che il premio stesso che verrebbe, in tal caso, loro elargito (lire 13.500 pro-capite integrato da un sussidio straordinario di lire 8500 per i profughi fruitori di assistenza alloggiativa e vittuaria nei campi) è concesso appunto per facilitare ai profughi dimessi la ripresa, nella vita nazionale, della loro attività lavorativa.

« D'altronde, essendo scaduto con il 31 agosto scorso il termine di presentazione delle richieste di dimissione con diritto alla liquidazione del premio in parola, viene ora meno l'incentivo alle dimissioni stesse. È da presumersi quindi che coloro i quali vengano, d'ora innanzi, nella determinazione di dimettersi dall'assistenza nei centri, si trovino effettivamente in grado di mantenere il proprio nucleo familiare con il reddito derivante dall'attività lavorativa propria e dei singoli componenti la famiglia ».

**Il Ministro
SCELBA.**

BAVARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano giusto integrare la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 marzo 1948 — concernente la soppressione del monte pensioni degli insegnanti elementari — con un nuovo provvedimento che faccia salvi i diritti acquisiti di quegli insegnanti i quali, chiedendo il collocamento a riposo dopo il 1° ottobre 1948, abbiano titolo ad una liquidazione più favorevole con la pensione dello stesso monte, nei confronti di quella dello Stato.

« Chiede, inoltre, di conoscere se non si ritenga equo, per evidenti ragioni di giustizia amministrativa, riesaminare, nei riguardi dei predetti insegnanti, le disposizioni emanate dal Governo circa l'indennità di buona uscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e alle successive modificazioni, apportate dal regio decreto 20 maggio 1946, n. 395, e dal decreto presidenziale 26 gennaio 1948, n. 127, in forza delle quali disposizioni agli insegnanti elementari — iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per gli statali, con decorrenza 1° ottobre 1942 — viene riconosciuto utile soltanto il servizio con iscrizione all'Opera, mentre ben diverso trattamento è stato adottato per le categorie di statali, ai quali è stato riconosciuto valido anche il periodo di servizio precedente alla iscrizione in parola.

« Allo scopo di eliminare l'ingiusta diffon-
dità di criteri, che tra l'altro ha determinato il più vivo malcontento nella classe magistrale, l'interrogante chiede se non sia opportuno devolvere a favore dell'Ente di previdenza e di assistenza per gli statali, una quota parte dei fondi di pertinenza del monte pensioni insegnanti elementari, fondi che, col prossimo 1° ottobre, saranno incamerati dallo Stato per effetto della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1948 ».

RISPOSTA. — « Con l'emanazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, che estende agli insegnanti elementari il trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati statali e conseguentemente sopprime il « monte pensioni », sono stati accolti i voti, formulati dalle categorie interessate sia attraverso un *Referendum* sia attraverso petizioni, memoriali, interventi di organi sindacali, ecc. Infatti, fino ad ora è da ritenere che il trattamento statale sia nella grandissima maggioranza dei casi più favorevole.

« Con successivi provvedimenti, saranno stabilite le relative norme di attuazione al quale fine è stato costituito (ed ha già iniziato la sua attività) un Comitato interministeriale che dovrà esaminare tutte le questioni derivanti dalla soppressione del monte pensioni per gli insegnanti elementari.

« Sembra, pertanto, prematuro fornire anticipazioni su quelle che potranno essere le conclusioni che, sui vari problemi in argomento, emergeranno in seguito al loro approfondito esame, nel corso del quale saranno tenuti ben presenti gli interessi della categoria magistrale.

« Si ha, peraltro, motivo di ritenere che, con l'applicazione delle nuove disposizioni legislative in favore dei pensionati statali, la principale questione venga superata, in quanto il trattamento statale nel nuovo importo è da presumere comunque superiore alle rispettive misure di liquidazione del monte pensioni ».

**Il Ministro
GONELLA.**

BERNIERI, BOTTAI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — « Per sapere se intendano promuovere provvedimenti legislativi e quando, per regolare la posizione di tutti i dipendenti delle aziende private militarizzate che agivano in zona di operazioni, i quali furono fatti prigionieri e attendono ora, da molto tempo, la liquidazione per la prigionia sofferta ».

RISPOSTA. — « Nel maggio scorso il Ministro della difesa trasmise per la preventiva adesione uno schema di provvedimento legislativo inteso a stabilire il trattamento economico da attribuire durante il periodo di cattività ai personali civili già dipendenti da ditte o imprese private incaricate in zona di operazioni di lavori e servizi connessi con le operazioni militari.

« Dopo uno scambio di note con osservazioni e relativi chiarimenti, questo Ministero,

con lettera n. 146876 del 23 settembre, ha comunicato la propria adesione di massima al predetto schema di provvedimento, chiedendo che vengano apportate alcune modifiche al testo dello schema stesso, dopo di che esso sarà diramato per l'esame del Consiglio dei Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
MALVESTITI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ravvisi la necessità di emanare un provvedimento che ponga termine all'ingiustizia a cui sono sottoposti quei funzionari dello Stato che nei sopraluoghi di servizio si servono di proprio automezzo o lo noleggiavano, ed ai quali viene corrisposto un rimborso spesa di lire 4 a chilometro e lire 1 a chilometro se il viaggio viene effettuato in bicicletta, mentre è noto che la spesa, per solo consumo di carburante, si aggira su lire 12 a chilometro.

« Mentre è inammissibile che lo Stato si comporti in modo così poco decoroso verso i propri funzionari, e data l'impossibilità per questi ultimi di sobbarcarsi un onere nel momento in cui sono in corso agitazioni per un aumento degli stipendi, si ravvisa la necessità di un provvedimento con valore retroattivo che ponga termine a questo inconveniente e ciò anche per evitare disservizi e per non costringere i funzionari a ricorrere a dei ripieghi che essi stessi non ritengono compatibili con la loro dignità ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ravvisa l'opportunità di aderire alla proposta dell'onorevole interrogante in quanto, solo per necessità contingenti nel tempo, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, fu disposto che per i viaggi inerenti alle missioni o alle trasferte, qualora per la inconciliabilità degli orari od altre circostanze non sia possibile utilizzare le ferrovie e gli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, esistenti sul percorso o su parte del percorso da compiere è ammesso — previa autorizzazione, in ogni caso, del capo servizio che dispone la missione o la trasferta — l'uso di altri mezzi disponibili di trasporto, comprese le linee aeree, o anche di mezzi forniti dalla Amministrazione.

« La succitata disposizione si era resa necessaria per la precarietà del servizio ferroviario ed automobilistico del tempo, ma oggi,

naturalmente, essa non ha alcun valore pratico di applicazione generale ed indiscriminata, in quanto, com'è noto, a distanza di due anni, non solo il servizio ferroviario risulta totalmente ripristinato e quasi senza alcuna interruzione per tratti di linea, ma anche il servizio automobilistico di linea è stato non solo ripristinato anzi incrementato.

« Pertanto, essendo ormai tutti i centri della penisola ben collegati, nell'espletamento della missione i funzionari hanno l'obbligo di servirsi esclusivamente della ferrovia o del servizio pubblico automobilistico, per cui l'applicazione del sopracitato articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, ed il relativo compenso chilometrico di lire 4 si può ritenere ormai limitato a pochi personali tecnici che effettuano sopraluoghi sui lavori o rilievi di campagna e non può riferirsi se non a percorsi brevissimi effettuati con mezzi di fortuna nelle immediate prossimità delle località di missione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
MALVESTITI.

BETTIOL GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per chiedere se non ritenga opportuno che ai professori di scuola media siano, ai fini della pensione, computati anche gli anni di assistente volontario prestati presso le Università ».

RISPOSTA. — « Non sembra che il servizio reso quali assistenti volontari da professori universitari o di scuole medie possa — allo stato della legislazione vigente — essere valutato ai fini della pensione, sia pure previo riscatto, in quanto per tale servizio gli interessati non hanno diritto ad alcuna retribuzione (articolo 135 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592).

« Ad ogni modo si deve far presente che non vi è la possibilità di accertare se il servizio di assistente volontario, prestato per il passato, sia stato effettivo o meno, mancando norme precise che regolassero tale servizio.

« A ciò provvede, ora, il decreto legislativo, in corso di pubblicazione — concernente il nuovo stato giuridico del personale assistente — il quale dispone che agli assistenti volontari, dopo un triennio di servizio qualificato lodevole dalla Facoltà, può essere rilasciato dal Rettore, su proposta del professore ufficiale, uno speciale attestato di servizio.

« Ciò premesso, sarà esaminata la possibilità di predisporre uno schema di provvedi-

mento, inteso a consentire il riscatto, agli effetti della pensione, degli anni di servizio di assistente volontario per i quali gli interessati abbiano ottenuto il riconoscimento di cui sopra ».

Il Ministro

GONELLA.

BIMA, STELLA, CAGNASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga essere superato dalla sentita esigenza di una generale pacificazione interna quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 137, del 4 marzo 1948, il quale esclude dai benefici riservati ai reduci quei combattenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari per avere prestato giuramento alla pseudo-repubblica fascista, rilevando che tale norma, oltre che essere ingiusta per la sua indiscriminatezza, oltre che colpire coloro che sottostavano a tale coercizione e che lealmente improntarono poi il loro atteggiamento ad aperta simpatia verso il movimento della resistenza se non ad aperta collaborazione con le forze partigiane, è anche fondatamente antiggiuridica per le conseguenze da essa derivanti, in quanto gli incriminati, che avevano chiesto di partecipare a concorsi come combattenti, non possono più, neppure chiedere l'ammissione ai concorsi generali, essendo scaduti i termini ».

RISPOSTA. — « La interrogazione si riferisce all'articolo 11 lettera b) del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che esclude dai benefici coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima.

« Durante la elaborazione del citato decreto, la norma di cui trattasi formò oggetto del più attento esame tra le Amministrazioni interessate; e finì col prevalere il concetto che la concessione di detti benefici, traenti titolo dalla condotta militare del cittadino, non fosse conciliabile neppure con la più lieve infrazione ai doveri di fedeltà verso lo Stato legittimo. Non sembrava, infatti, ammissibile che potesse conservare la qualità di combattente e fruire dei conseguenti benefici colui che, pur senza essere incorso nelle più gravi responsabilità derivanti dal collaborazionismo, avesse, con il giuramento, aderito al

governo illegittimo, che fiancheggiava un Paese nemico. La disposizione stessa non appariva, d'altra parte, in contrasto con gli intendimenti di pacificazione perseguiti dal Governo e concretamente attuati sia attraverso le amnistie ed i cordoni, sia mediante la revisione dell'epurazione. Essa, in effetti, avendo per obiettivo la preclusione di determinati benefici, non assume per tal fatto, un profilo punitivo. Coloro che abbiano riportato dette sanzioni non sono posti dalla norma in esame in una condizione d'inferiorità rispetto alla generalità dei cittadini, ma soltanto esclusi dalla categoria dei combattenti cui la legge riconosce particolari vantaggi.

« Né può ritenersi che la norma abbia colpito anche coloro che abbiano prestato il giuramento per comprovata coercizione od in seguito ad espressa autorità legittima e nell'interesse di questa: in tali casi, infatti, nessuna sanzione disciplinare può essere stata inflitta.

« Quanto poi al danno subito da coloro che avevano chiesto di partecipare ai concorsi riservati ai reduci e che non hanno potuto ottenere l'ammissione ai normali concorsi, essendo scaduti i relativi termini, si presume che gli onorevoli interroganti intendano riferirsi ai concorsi riservati indetti prima della emanazione del citato decreto legislativo. Ora, è evidente che, in attesa delle norme per la concessione dei benefici ai combattenti, l'ammissione ai concorsi riservati non poteva essere disposta che con espressa riserva, qualora fosse dubbia la qualità di combattente; ma gli interessati potevano agevolmente premunirsi contro il pericolo di una successiva esclusione, presentando in tempo utile domanda per l'ammissione ai concorsi non riservati.

« Ciò premesso, si fa presente che in seguito ai voti manifestati per un eventuale temperamento della norma anzidetta, questa Presidenza ha prospettato la questione al Ministero della difesa ed a quello del tesoro. Il citato provvedimento legislativo venne, infatti, elaborato di stretta intesa con le suddette Amministrazioni. Trattasi, poi, dal punto di vista sostanziale, di una questione particolarmente delicata che, sotto più riflessi, rientra nelle specifiche valutazioni dell'Amministrazione militare.

« Ogni definitiva determinazione al riguardo è, pertanto, condizionata all'avviso che sarà manifestato dalle anzidette Amministrazioni ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Premesso che non è soddisfatto della risposta alla sua interrogazione, relativa al collocamento d'autorità nella riserva del maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo, Adriano Tani, trasmessagli con lettera n. 554, in data 2 agosto 1948 del Ministero della difesa, l'interrogante richiama l'attenzione dell'onorevole Ministro sui seguenti punti:

1°) La Commissione che ha esaminato il maggiore Tani deve motivare il suo giudizio. Nelle note caratteristiche, in pace e in guerra, al comando di reparto e nei comandi, l'ufficiale è stato classificato, in tutti i gradi: ottimo con encomio, emerge sui pari grado. Combattente dell'ultima guerra, comandante partigiano, egli è stato promosso maggiore per merito di guerra all'eccezionale età di ventinove anni. Non si comprende come possa la commissione sentenziare che egli non potrà continuare l'ulteriore carriera con la stessa particolare distinzione finora dimostrata.

2°) Nel prendere atto che altri ufficiali dal passato non inferiore a quello del Tani sono stati anch'essi collocati nella riserva, l'interrogante se ne rammarica, constatando che restano, invece, in servizio ufficiali dal passato di gran lunga inferiore. Una forte percentuale dei quadri è infatti formata da ufficiali ex prigionieri degli Alleati. La prigionia è spesso una disgrazia, mai, però un merito da far valere in sede di severa selezione. E che dire poi dell'altra buona percentuale di ufficiali tuttora in servizio che, mentre Tani combatteva in montagna, collaboravano col nemico? Sono costoro che danno affidamento alla commissione di percorrere con particolare distinzione l'ulteriore carriera? Sono i maggiori di trent'anni, in piena efficienza fisica o quelli di 50 che è interesse dell'esercito mantenere in servizio?

3°) Nel prendere, infine, atto che il Tani è stato preso in esame a fine marzo 1948 in piena campagna elettorale, si rafforza la convinzione dell'interrogante che il giudizio negativo sia stato determinato da ragioni prettamente politiche, perché il suo passato militare dà la migliore garanzia che egli possa continuare l'ulteriore carriera con particolare distinzione ».

RISPOSTA. — « Nell'esercizio della facoltà conferitagli dal decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è dato al Ministero della difesa ampio potere discrezionale, con riguardo alla finalità che deve essere raggiunta: dolorosa

finalità, invero, che impone all'Amministrazione militare, per adeguare la consistenza effettiva di personale ai nuovi organici ridotti, di privarsi anche di elementi i quali degnamente avrebbero potuto continuare la loro carriera.

« Ne discende che la valutazione di ciascun elemento ha carattere di relatività rispetto alle esigenze dei nuovi organici, nell'entità in cui sono stati ridotti. Ciò importa l'adozione non di un criterio unico e generale, ma di criteri comparativi per i vari gradi di ogni categoria e specialità.

« Poiché i criteri di cessazione dal servizio sono determinati da esigenze obiettive ed hanno, come specificato, carattere ampiamente discrezionale, non sussiste per essi l'obbligo della motivazione, bastando il semplice riferimento alla legge, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il giudizio comparativo tra il maggiore Tani e i pari grado rimasti in servizio è stato effettuato, come in tutti gli altri casi, col massimo scrupolo.

Tale giudizio, sul quale l'onorevole interrogante prospetta considerazioni che non possono avere che carattere soggettivo, deve essere riferito alle necessità e ai criteri suindicati ».

**Il Ministro
PACCIARDI.**

BONOMI, CHIARINI, STELLA, MAXIA, SODANO, BIMA, BABBI, STAGNO, MARENGHI, CALCAGNO, GUIDOTTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — « Per sapere se risulti loro che la Segreteria comunale di Rimini della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra abbia diramato a tutti i capi-squadra trebbiatori e a tutti i capi lega del comune due circolari, in cui si stabilisce:

1°) che nessun lavoratore possa far parte delle squadre senza nulla osta dell'Ufficio di collocamento della Federterra;

2°) che gli stessi capi-squadra — pena la sostituzione immediata — debbano dividere il prodotto trebbiato al 43 e 57 per cento;

3°) che venga effettuata sulla paga di ogni operaio una trattenuta del 2 per cento da versarsi alla Federterra;

4°) che siano esclusi dal pagamento della tariffa 2 quintali per ogni componente la famiglia dei coloni e dei coltivatori diretti iscritti alla Federterra in possesso della tessera sindacale.

« E per chiedere altresì se, di fronte a una così evidente coercizione esercitata sia sui

braccianti che sui coloni e i piccoli proprietari, in piena contraddizione con il disposto della Costituzione che sancisce la libertà sindacale, non ritengano necessario un immediato intervento dell'autorità nei confronti dei dirigenti la Federterra di Rimini, per richiamarli al rispetto delle norme costituzionali e delle leggi vigenti ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato, a suo tempo, debitamente informato dal dipendente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì dell'avvenuta diramazione, da parte della Segreteria comunale di Rimini della Confederazione nazionale lavoratori della terra, delle due circolari oggetto dell'interrogazione degli onorevoli interroganti.

« Dette circolari, copia delle quali è in possesso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non portano né data né numero di protocollo, sicché non riesce possibile riferirsi ad esse con indicazioni più precise. È comunque fuor di dubbio, attesa l'identità del contenuto, che si tratta delle medesime circolari delle quali gli onorevoli interroganti sono venuti a conoscenza.

« Mi sia peraltro concesso rilevare che tale identità di contenuto soffre un'eccezione, poiché, mentre dal testo dell'interrogazione presentata dagli onorevoli interroganti risulterebbe « che nessun lavoratore possa far parte delle squadre d'aia senza nulla osta dell'Ufficio di collocamento della Federterra », dalla copia conforme di quella che si deve ritenere la prima nel tempo delle due circolari, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì, risulta invece che « le assunzioni, i licenziamenti e le sostituzioni sono di esclusiva competenza dell'Ufficio di collocamento. Saranno effettuati licenziamenti, sostituzioni e assunzioni solo quando il capo-squadra sarà in possesso di un biglietto recante il timbro e la firma dell'Ufficio di collocamento. Nessun altro biglietto sarà ritenuto valido ».

« Gli onorevoli interroganti rileveranno che nel passo sopra trascritto (né altri ve ne sono, che attengono al collocamento), non si fa parola di un « Ufficio di collocamento della Federterra ». Sta di fatto che il collocamento nel comune di Rimini viene esercitato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì, per mezzo di una Sezione ivi distaccata. Il personale della Sezione è alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Forlì, e nessuna ingerenza sul funzionamento

della medesima risultano esercitare le locali organizzazioni sindacali. Dal 2 luglio 1948 la Sezione in parola, già attigua alla locale Camera del lavoro, si è trasferita in altra sede messa a disposizione dal Comune. I nulla osta relativi al collocamento dei lavoratori componenti le squadre d'aia operanti nel comune di Rimini sono stati regolarmente rilasciati dalla Sezione di cui sopra, né, sotto questo riguardo, può dirsi che le disposizioni legislative in materia siano state minacciate di violazione da parte della segreteria comunale di Rimini della Confederazione nazionale lavoratori della terra.

« Nella seconda parte dell'interrogazione cui si risponde, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere, se, di fronte alla evidente coercizione esercitata sia sui braccianti che sui coloni ed i piccoli proprietari, in piena contraddizione con il disposto della Costituzione che sancisce la libertà sindacale, gli interroganti non ritengano necessario un immediato intervento dell'autorità tutoria nei confronti dei dirigenti la Confederterra di Rimini, per richiamarli al rispetto delle norme costituzionali e delle leggi vigenti.

« Sull'evidenza della coercizione che si intende esercitare sia sui braccianti che sui coloni e i piccoli proprietari con le disposizioni contenute nelle circolari incriminate, lo scrivente concorda pienamente. Basti osservare, a mo' di esempio, che in forza delle predette disposizioni il sindacato acquista la facoltà incontrollata di sostituire d'autorità il capo-squadra, nonostante che la sua nomina sia dovuta ad « elezione democratica » e sia quindi la risultante della volontà degli interessati, compresi i non aderenti al sindacato; che la divisione del prodotto trebbiato deve avvenire in ragione del 43 per cento al proprietario e del 57 per cento al colono, con sopraffazione della necessaria volontà consensuale da parte della volontà autoritariamente ed unilateralmente imposta dal sindacato; che il capo-squadra deve effettuare sulla paga di ogni operaio (anche, quindi, sulla paga dei non aderenti al sindacato), un trattamento del 2 per cento da versarsi alla Federterra; che solamente ed esclusivamente a quei coloni e coltivatori diretti che siano iscritti a questa ultima ed in possesso della tessera sindacale deve essere concesso uno sconto sulla tariffa di trebbiatura, mentre per i non tesserati sarà applicata la tariffa intera, e ciò, nel primo caso, con conseguente decurtazione della normale retribuzione spettante al componente della squadra, il quale, ove non sia iscritto al sindacato, non aderisce affatto, presumibil-

mente, a quel « comune senso di fratellanza e di comprensione » per il quale gli iscritti, viceversa, sono tenuti a concedere detto sconto sulla ordinaria tariffa di trebbiatura.

« Conviene altresì lo scrivente che alcune di tali forme di coercizione sono in piena contraddizione con il disposto dell'articolo 39 della Costituzione, che sancisce il principio della libertà sindacale. Sebbene non esistano ancora leggi che attuino detto articolo 39, e in attesa che i progetti in corso di elaborazione vengano portati a termine, il Ministero ha pur richiamato l'attenzione del prefetto di Forlì sulle disposizioni impartite dalla Federterra, invitandolo a far presente alla predetta associazione l'anticostituzionalità del suo operare ».

Il Ministro
FANFANI.

BOTTAI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.*

— « Per conoscere quali provvedimenti di natura economico-sociale si intendono prendere per fronteggiare la grave situazione che si è creata in Portoferraio (Elba) a seguito della decisione di cessare la produzione siderurgica dello Stabilimento Ilva e di porre in « integrazione » la quasi totalità degli operai fino ad oggi occupati, decisione che distrugge il nucleo fondamentale della economia dell'Isola o prostra le popolazioni elbane in una situazione di estrema miseria ».

RISPOSTA. — « È noto che lo stabilimento siderurgico di Portoferraio, che nel 1942 produceva 100 mila tonnellate di ghisa e 50 mila di cemento, occupando 1700 operai e 100 impiegati, cessò dall'esercizio a seguito dell'occupazione tedesca e fu poi gravemente danneggiato, nel 1944, dai bombardamenti americani.

« Nel 1945, dopo la liberazione, si iniziò lo sgombero delle macerie e il riordinamento dei vari reparti e sorse contemporaneamente il problema della ripresa dell'attività aziendale.

« Di tale problema, alla cui soluzione ostavano, come ostano tuttora, gravi motivi di ordine economico, si è sempre attivamente interessato il Ministero dell'industria che, nel 1946, provvide a nominare una apposita Commissione la quale, in collaborazione con i tecnici della Finsider, eseguì un dettagliato esame dei progetti di ripristino.

« In tale occasione furono prese in particolare esame due soluzioni che prevedevano, con differente sviluppo di ampiezza di im-

pianti e di capacità produttiva, la ricostruzione di due dei tre alti forni preesistenti.

« In considerazione, però, degli oneri che ambedue le soluzioni comportavano, e che si traducevano in una spesa di impianto superiore ai due miliardi, non recuperabili per una prevedibile attività di gestione, la quale anzi si annunciava annualmente passiva per varie centinaia di milioni, le soluzioni predette furono dovute scartare come nettamente antieconomiche.

« Cionostante, nel 1947, le proposte della Commissione ministeriale furono trasmesse al C.I.R. per le eventuali determinazioni del caso, ma il loro esame, a quanto risulta, fu allora rinviato in sede di elaborazione di un piano generale della produzione siderurgica.

« Circa la possibilità di orientare l'attività delle popolazioni elbane verso altri settori, il Ministero ha svolto una vasta azione presso i Dicasteri competenti, relativamente all'incremento dei lavori pubblici, al miglioramento agrario e allo sviluppo della pesca e dell'artigianato. Purtroppo, i risultati conseguibili con tali mezzi si sono dimostrati, a motivo della esiguità delle risorse locali, di entità molto inferiore alle necessità di collocamento della mano d'opera.

« Non per questo, il Ministero ha desistito dallo svolgere ogni possibile azione diretta a risolvere il problema economico dell'Isola e recentemente (aprile 1948), ha riunito alcuni tecnici, inviati dalle maggiori aziende siderurgiche italiane, per esaminare la possibilità di utilizzare, con impianti da costruire nell'isola stessa, le vaste giacenze di materiale ferifero minuto per la produzione diretta di noduli e spugne di ferro da impiegare come equivalente del rottame nella fabbricazione dell'acciaio.

« Il 28 giugno scorso il Comitato di tecnici sopra cennato ha concluso i suoi lavori segnalando la possibilità di installare a Portoferraio 7 forni rotondi, tipo Krupp, con la spesa di circa 4 miliardi di lire, per la produzione annua di circa 100 mila tonnellate di noduli di ferro metallico, con una occupazione operaia prevedibile in 500 unità, ed un costo di produzione che si aggira tra le 22 e le 28 lire al chilogrammo.

« Tutte queste iniziative, però, urtano ineluttabilmente contro la loro antieconomicità, né può sperarsi che esse abbiano seguito in quanto anche recentemente, in sede di C.I.R., dopo un esame del quadro generale del riordinamento dell'industria siderurgica, è stato confermato il principio che l'opera di

risanamento deve essere strettamente limitata al potenziamento produttivo di quegli stabilimenti che, per efficienza di impianti, costo del prodotto, facilità di comunicazioni, possano garantire a priori il buon esito della gestione; fattori questi che non possono riscontrarsi nel settore di Portoferraio.

« È stata anche esaminata — al fine di alleviare la disoccupazione operaia — la possibilità e la convenienza di impiantare un cantiere permanente di demolizioni navali.

« Alla realizzazione di tale progetto, si oppongono però numerose difficoltà. Gli impianti dell'Ilva, non rispondono infatti allo scopo, non esistendo alcuno scalo di alaggio né località che si presti ad essere utilizzata a questo scopo mediante piccoli adattamenti. Occorrerebbe pertanto affrontare una spesa di circa 500 milioni per creare un cantiere permanente in piena efficienza, cifra che sarebbe sproporzionata allo scopo anche in considerazione del fatto che il lavoro di demolizione è necessariamente saltuario e segue il mercato delle navi.

« Altrettanto antieconomica si presenterebbe la soluzione di impiantare un cantiere provvisorio, per il quale la mancanza delle necessarie attrezzature (pontoni, impianti di gru e di ossigeno) si convertirebbe in un sensibile aggravio dei costi di demolizione col modesto risultato di alleviare la disoccupazione di non più di un centinaio di operai.

« Da quanto sopra esposto, risulta evidente come il problema di Portoferraio e le gravi conseguenze di natura economico-sociale che esso comporta, sono stati sempre seguiti con estrema cura dal Governo ed in particolare da questo Ministero che ne ha sempre cercato la soluzione.

« Se il successo non ha coronato le intenzioni e gli sforzi di tutti i Ministri che si sono avvicendati alla direzione di questa Amministrazione e che si sono occupati attivamente della questione elbana, ciò non deve attribuirsi a disinteresse, bensì esclusivamente ai gravi ostacoli di natura economica che si oppongono alla realizzazione di qualsiasi iniziativa.

« Questo non significa che il Governo desista da tutti i possibili tentativi per recare sollievo e lavoro alla popolazione elbana.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la parte di propria competenza, ha disposto con decreto ministeriale 13 maggio 1947, prorogato in data 13 marzo 1948, la concessione del sussidio straordinario, di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, in favore dei lavoratori in-

lontariamente disoccupati, dell'industria metalmeccanica, mineraria ed edile di alcuni comuni della provincia di Livorno, tra i quali Portoferraio.

« La situazione dei lavoratori in questione sarà comunque riesaminata in relazione ai provvedimenti di carattere generale, concernenti la disoccupazione, attualmente all'esame dell'Assemblea legislativa ».

Il Ministro
LOMBARDO.

BOVETTI, GEUNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere per quali motivi non si sia provveduto a rendere più sollecite e agevoli le comunicazioni ferroviarie Torino-Roma ».

RISPOSTA. — « Con le varianti d'orario che hanno avuto luogo dal 3 corrente, in seguito alla completa elettrificazione del tratto Grosseto-Livorno, le comunicazioni Torino-Roma e viceversa sono state sensibilmente accelerate da un minimo di 35 minuti ad un massimo di 105 minuti.

« Così, ad esempio, i treni 1 ed R 3, partendo alla medesima ora dell'orario precedente da Torino arrivano a Roma alle ore 19.20 e 22.40 rispettivamente anziché alle 20.30 e 23.25 come col cessato orario, riuscendo inoltre col primo treno a prendere anche la coincidenza dell'R 525 per Napoli.

« La differenza dei sistemi di alimentazione della trazione elettrica (trifase da Torino a Genova Brignole e a corrente continua da Genova Brignole a Roma) non permette di stabilire comunicazioni rapide con mezzi leggeri nell'intero tratto da Torino a Roma come è stato fatto fra Roma e Genova.

« Comunque quando le condizioni della linea e la disponibilità dei mezzi, specie per quanto riguarda le carrozze per viaggiatori, lo potrà consentire l'Amministrazione ferroviaria non mancherà di studiare ulteriori miglioramenti sia nelle percorrenze che nel numero delle comunicazioni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BRUNO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se intende revocare il decreto 7 febbraio 1948, n. 4587, del prefetto di Cosenza, col quale si conferma per il prossimo quadriennio l'esattore di San Giorgio Albanese (Cosenza) signor Parise Vincenzo.

« Il decreto di conferma è stato emanato malgrado il parere contrario della ammini-

strazione comunale, malgrado l'ostilità della enorme maggioranza della popolazione e, soprattutto, malgrado il Parise sia emigrato in America ».

RISPOSTA. — « Nei riguardi dell'esattore di San Giorgio Albanese, signor Parise Vincenzo, sono stati segnalati al Ministero taluni addebiti ai fini dell'accertamento dell'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di esattore delle Imposte dirette in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

« I risultati degli accertamenti in corso saranno vagliati dalla Commissione speciale per la tenuta dell'Albo nazionale degli esattori.

« Allora soltanto sarà possibile decidere sulla opportunità o meno di revocare il decreto del Prefetto di Cosenza che ha confermato la nomina del signor Parise ad esattore ».

Il Ministro
VANONI.

BURATO, GATTO, TRUZZI, FINA, CALCAGNO, SODANO, STELLA. — *Al Ministro del commercio con l'estero e all'Alto commissario per l'alimentazione.* — « Per conoscere se, in considerazione dell'abbondante raccolto di patate della corrente annata, raccolto che, aggirandosi sui 33 milioni di quintali, si dimostra già superiore alle possibilità di assorbimento del consumo nazionale, malgrado i prezzi al dettaglio siano discesi a meno della metà di quelli dello scorso anno, non ritengano urgente e tempestivo provvedere alla fissazione di un nuovo contingente di esportazione al fine di evitare che gli agricoltori, sprovvisti dell'attrezzatura occorrente alla conservazione del prodotto e per necessità finanziarie, siano costretti a svenderle con esclusivo profitto dell'intermediario ».

RISPOSTA. — « In relazione a quanto forma oggetto dell'interrogazione predetta questa Amministrazione fornisce qui di seguito, per la parte che la concerne, gli elementi necessari alla risposta che codesto Dicastero dovrà predisporre ai deputati interroganti.

« È noto che questo Alto Commissario, proprio in considerazione del buon andamento del raccolto, ebbe già a consentire, nel febbraio del corrente anno, l'esportazione di un contingente di 50.000 tonnellate di patate novelle e bisestili, dando come termine utile per l'esportazione il 31 luglio 1948.

« Tale contingente venne completamente utilizzato e, solo in via eccezionale, si aderì a prorogare al 15 agosto 1948 il termine della

spedizione del prodotto verso la Germania (Bizonia).

« La richiesta delle categorie interessate intesa ad ottenere ulteriori esportazioni, comporta, oltre che la riduzione della disponibilità di patate novelle la cui esportazione non è mai avvenuta nel mese di agosto e successivi, anche la diminuzione di quelle comuni, che tanta importanza rivestono per l'alimentazione invernale.

« La questione, infatti, deve essere esaminata nei suoi vari aspetti, particolarmente nei riguardi del prezzo del prodotto, del costo della vita e dell'alimentazione interna del Paese.

« Mentre nei riguardi del costo delle patate alla produzione (di lire 8-10 al chilogrammo) va osservato che esso non sembra sia tale da danneggiare il produttore, in quanto deve considerarsi che tale costo è di non meno 40-50 volte superiore a quello del periodo pre-bellico, deve tenersi conto che, ove venisse accolta la richiesta di accentuare la possibilità di esportazione di patate, verrebbero a verificarsi sfavorevoli riflessi sul mercato interno a danno dei consumatori i quali — specie se lavoratori — trovano in tale deirata la migliore integrazione delle razioni.

« È evidente, infatti, che tale problema è strettamente connesso a tutta la situazione alimentare e, in particolare al fabbisogno cerealicolo per soddisfare il quale, malgrado i buoni risultati della corrente campagna, si è dovuta richiedere all'I.E.F.C. una importazione di 23 milioni di quintali di cereali.

« In tali condizioni, malgrado si comprendano pienamente i motivi che determinarono la richiesta dei produttori, non può giovare l'esportazione di un prodotto fondamentale per l'alimentazione e che, anche in tempi normali, è sempre rimasto nel Paese.

« Per di più, internazionalmente la patata è considerata alla stessa stregua del grano e il Governo potrebbe pertanto difficilmente giustificare l'esportazione di essa di fronte al basso livello calorifico della dieta italiana ed alle insistenti richieste dirette ad ottenere assegnazioni integrative di cereali esteri.

« Comunque l'Alto commissariato non ha mancato di agevolare l'esportazione del prodotto concedendo, altresì:

a) ulteriore esportazione in Germania di 40.000 quintali in favore delle truppe americane colà dislocate;

b) nuove esportazioni a quelle ditte che possono dimostrare di possedere aperture di credito a loro favore anteriori al 31 luglio 1948 (per effetto di tale disposizione il pro-

dotto esportato ascende ad oggi già ad 800.000 quintali invece dei 500.000 stabiliti).

« « Oltre a ciò questa Amministrazione nella formulazione della bilancia commerciale per il 1° anno di applicazione del Piano E.R.P., cioè a dire per il periodo corrente 1° luglio 1948-30 giugno 1949, ha provveduto a stabilire un nuovo contingente di esportazione di patate bisestili e novelle nella misura di quintali 500.000, e, infine, aderendo a quanto proposto da codesto Dicastero con il fonogramma n. 3363 del 21 settembre 1948, ha di recente espresso il proprio benestare per una ulteriore esportazione di 10.000 quintali verso i Paesi di valuta libera ».

*L'Alto commissario
per l'alimentazione
RONCHI.*

RISPOSTA. — « In considerazione del buon andamento del raccolto delle patate durante l'annata in corso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai primi del febbraio del corrente anno, mise a disposizione, per l'esportazione, un contingente di tonnellate 50.000 di patate novelle e bisestili, da utilizzare entro il 31 luglio 1948.

« In conseguenza questo Ministero, con disposizione del 12 febbraio 1948, autorizzò le dogane a consentire direttamente l'esportazione delle patate, contro pagamento in valuta libera, entro i limiti del predetto contingente.

« Successivamente, per favorire il collocamento delle patate sui mercati stranieri, l'esportazione in parola venne ammessa anche verso i Paesi con i quali vigono accordi di *clearing* (con pagamento in conto compensazione generale) nonché verso quegli altri con i quali l'intercambio è fondato sugli affari di reciprocità o sulle compensazioni private.

« Allo scadere del termine predetto, per dare la possibilità all'Istituto del commercio estero di soddisfare per intero gli impegni di forniture di patate assunti nei confronti dell'Amministrazione mista alleata per le importazioni e le esportazioni (J.E.I.A.) della Bizonia, il termine stesso, limitatamente alla Germania, venne prorogato al 15 agosto 1948.

« Per effetto di tali provvedimenti, al 31 agosto 1948 risultavano già esportati quintali 755.895 di patate, sia verso i Paesi a valuta libera (prevalentemente verso India, nonché Malta, Brasile e Palestina) sia, per quantitativi più cospicui, verso altri Paesi con i quali vigono accordi intestatali (Bizonia, Gran Bretagna, Belgio, Austria e Francia).

« Poiché però la situazione del mercato interno delle patate era ancora pesante mentre esistevano invece buone possibilità di vendita su alcuni mercati stranieri, questo Ministero rappresentava al predetto Alto Commissariato l'opportunità di esaminare se fosse possibile venire incontro alle categorie interessate consentendo una proroga del predetto termine per l'esportazione verso tutti i Paesi.

« La richiesta era anche determinata dalla considerazione che durante i mesi precedenti si era delineata chiaramente una promettente ripresa di correnti tradizionali di esportazioni (particolarmente verso l'India) che conveniva consolidare.

« Evidentemente, dato che era stato già esportato un notevole quantitativo di patate, il problema di consentire ulteriori esportazioni andava esaminato con ogni cautela, in relazione particolarmente alla necessità di evitare che le esportazioni non controllate di patate potessero determinare un preoccupante rialzo dei prezzi sul mercato italiano ed a quella di assicurare pienamente il fabbisogno per il consumo interno.

« Ciò tanto più che il problema dell'esportazione delle patate — come aveva fatto rilevare l'Alto Commissariato dell'alimentazione — è strettamente connesso a tutta la situazione alimentare del Paese ed in particolare al fabbisogno cerealicolo, per soddisfare il quale, malgrado i buoni risultati della corrente campagna, si è dovuta a suo tempo richiedere all'I.E.F.C. un'importazione di 23 milioni di quintali di cereali.

« Invero il Governo potrebbe difficilmente giustificare l'esportazione di ingenti quantitativi di patate di fronte al basso livello calorico della dieta italiana ed alle insistenti richieste dirette ad ottenere assegnazioni integrative di cereali.

« Non è stato possibile, per tali ragioni, giungere ad una proroga del termine in parola; però, tenendo conto della situazione di quegli esportatori che, in data anteriore al 31 luglio, avevano già stipulato contratti di vendita di patate verso Paesi a valuta libera, ed a favore dei quali erano state rilasciate le relative aperture di credito, si venne nella determinazione, d'intesa con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, di accogliere tutte quelle richieste di esportazione per le quali risultava documentato che ricorressero le condizioni dianzi accennate.

« Per effetto di tali disposizioni questo Ministero dal 1° settembre al 4 ottobre 1948 ha autorizzato l'esportazione verso Paesi a va-

luta libera (in massima parte India) di ulteriori quintali 208.640.

« Infine, per corrispondere alle tuttora vive sollecitazioni in favore dell'esportazione di patate, lo scrivente, valutate le effettive possibilità di collocamento attualmente esistenti sui mercati esteri ha recentemente deciso — d'accordo con l'Alto Commissariato dell'alimentazione — di autorizzare l'esportazione verso i Paesi a valuta libera di un nuovo contingente di quintali 100.000 di patate, attualmente in corso di distribuzione.

« Ritiene in tal modo lo scrivente di essere venuto incontro nella misura massima possibile, compatibilmente con la non ancora normalizzata situazione alimentare del Paese, alle esigenze delle categorie produttrici ed esportatrici di patate ».

Il Ministro del commercio estero
MERZAGORA.

CACCURI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria e commercio.* — « Per sapere:

1°) per quale ragione non sia stata affidata, come nei precedenti anni, la gestione dell'Ufficio postale della Fiera del Levante, durante i 18 giorni della manifestazione, alla titolare della succursale di Bari 10, (Fiera del Levante) che ha assolto sempre lodevolmente l'incarico, tanto da meritare encomi per iscritto;

2°) se ed a carico di quale Ente ricada la eventuale maggiore spesa per la gestione dell'ufficio in Fiera;

3°) perché l'attuale ufficio, sito nella Fiera medesima, non usi il bollo con la dicitura « Fiera del Levante », usato fino all'anno scorso e tanto opportuno agli effetti propagandistici ed espressamente richiesto dai filatelici ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la competenza di questo Ministero, ed anche a nome del Ministro dell'industria e commercio:

1°) il servizio telegrafico, la distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi e la consegna dei telegrammi ed espressi nel recinto della Fiera del Levante sono stati, negli anni passati, sempre disimpegnati da personale della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Bari, mentre alla Ricevitrice di Bari succursale n. 10 era stata affidata solo la gestione dei servizi vaglia e accettazione raccomandate.

« Per la manifestazione dell'anno corrente, in seguito a desiderio espresso dal Presidente

della Fiera, cui erano pervenute lagnanze da parte di molti espositori sul funzionamento dell'ufficio negli anni precedenti, anche i predetti servizi vaglia e raccomandate sono stati assunti da personale della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, nell'intento di raccogliere intorno ai servizi postali il consenso e la illimitata fiducia degli utenti.

2°) non si ritiene debba aversi, per la gestione dell'ufficio in Fiera, una maggiore spesa che, comunque, sarebbe sostenuta dall'ente Fiera;

3°) la corrispondenza impostata nel recinto della Fiera viene bollata presso l'ufficio di Poste ferrovia, dotato di macchina bolla-trice elettrica sul cui bollo è stata apposta la dicitura « Bari-Fiera del Levante » e l'emblema della caravella ».

*Il Ministro delle poste
e telecomunicazioni*
JERVOLINO.

CAGNASSO, BIMA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non interda intervenire efficacemente presso le Autorità provinciali di Cuneo, al fine di porre termine alla vessatoria imposizione di pedaggi da parte di privati che hanno costruito traghetti sulle rovine di ponti distrutti dai tedeschi od asportati dalle alluvioni nelle seguenti località:

1°) Narzole (ponte sul Tamaro);

2°) Pollenzo (ponte sul Tamaro);

3°) Cherasco (ponte sulla Stura);

4°) Saluzzo (ponte sul Po sulla provinciale Saluzzo-Revello ».

RISPOSTA. — « La questione segnalata dagli onorevoli interroganti circa la istituzione di pedaggi in corrispondenza dei ponti distrutti in provincia di Cuneo, rientra nelle competenze di questo Ministero, anziché di quello dei trasporti.

« Al riguardo si fa presente che il traghetto sul Tanaro presso Narzole e quello sul torrente Stura presso Cherasco hanno cessato di funzionare rispettivamente il 12 agosto 1948, e il 1° settembre corrente anno, in seguito alla ricostruzione dei relativi ponti provvisori.

« Sono invece tuttora in esercizio il traghetto sul Tanaro presso Pollenzo e quello sul Po in corrispondenza sulla provinciale Saluzzo-Revello, in attesa delle ricostruzioni del vecchio ponte metallico, per il primo, e di un ponte provvisorio, per il secondo.

« Per il traghetto sul Po, l'ufficio del Genio civile competente ha provveduto a fissare le

tariffe di pedaggio stabilendole nella misura voluta dal concessionario e cioè inferiore a quella fissata dalla prefettura per altri traghetti, fra cui dovrebbe essere compreso quello sul Tanaro presso Pollenzo.

« Questo Ministero ritiene che, nelle condizioni attuali e fino a quando non sarà possibile ricostruire tutte le opere d'arte distrutte dalla guerra; non sia conveniente vietare l'esercizio da parte dei privati di tali traghetti perché essi soddisfano a impellenti necessità della vita nazionale che non possono essere ostacolate nell'attesa del completamento dell'opera ricostruttiva dello Stato, la quale viene svolta con gradualità, in rapporto alle esigenze di maggior urgenza e secondo la disponibilità dei mezzi finanziari all'uopo occorrenti.

« D'altro canto, la esecuzione di opere provvisorie, in luogo dei traghetti, richiederebbe in taluni casi somme considerevoli che è preferibile vengano più proficuamente impiegate nella ricostruzione dell'opera definitiva ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

CALANDRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del Questore di Siracusa, il quale senza giustificati motivi, vietava nella prima quindicina di agosto, la pubblicazione di un manifesto sindacale, a firma della Camera confederale del lavoro di Siracusa ».

RISPOSTA. — « L'Autorità di pubblica sicurezza di Siracusa, avvalendosi del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 203 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non ha ritenuto opportuno dare la prescritta autorizzazione all'affissione ed alla distribuzione del manifesto sindacale 13 agosto 1948, a firma della locale Camera confederale del lavoro.

« Contro il provvedimento del Questore fu proposto ricorso al locale procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'8 novembre 1947, n. 1382, il quale confermò il provvedimento del Questore.

« Nessun rimarco è pertanto da fare all'operato del Questore stesso ».

Il Ministro
SCELBA.

CALANDRONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere i motivi del ritardo nella costruzione della Casa del portuale a Siracusa. Per tale opera furono disposti i piani ed effettuate le richieste all'allora Ministero delle comunicazioni, il quale assegnò i fondi nel proprio bilancio per la costruzione progettata. S'informa altresì che durante la recente visita a Siracusa dell'onorevole Paolo Cappa, a quell'epoca Ministro della marina mercantile, fu assicurata ai portuali la rapida costruzione della loro Casa ».

RISPOSTA. — « Il problema relativo alla costruzione di una « Casa del portuale » in Siracusa risale molto addietro nel tempo, essendo stato la prima volta sottoposto allo studio dell'allora Ministero delle comunicazioni verso il 1932, richiedendosi in quell'epoca la sistemazione di un ricovero per le maestranze tipo capannone, fornito di servizi igienici, per il quale venne stanziata, a carico del bilancio speciale per il lavoro portuale, la somma di lire 20.000.

« Successivamente, nel 1939, la Compagnia portuale « San Sebastiano » chiese la concessione di un'area demaniale alla radice del molo Sant'Antonio, per procedere alla sistemazione di un idoneo edificio a carattere permanente, da denominarsi « Casa del portuale ».

« L'opera doveva essere finanziata dalla Compagnia, mediante l'utilizzazione di fondi raccolti con la ritenuta dell'11 per cento sui salari, e con un contributo a carico del bilancio speciale che, prima concesso, venne poi stornato per la mancata utilizzazione da parte della Compagnia.

« Sopravvenuta la guerra, l'iniziativa non ebbe più pratica attuazione ed anzi, nel dicembre 1940, dietro proposta avanzata dal Sindacato di categoria, venne autorizzata la Compagnia San Sebastiano a distribuire ai lavoratori, che versavano in grave disagio per la crisi del traffico, i fondi accantonati per la costruzione della « Casa » ammontanti a lire 39.785,40.

« Dopo la parentesi bellica, soltanto in occasione di una abbastanza recente visita del precedente Ministro Cappa agli impianti portuali di Siracusa, le locali maestranze hanno nuovamente manifestato il loro desiderio di veder eretta la « Casa del portuale ».

« L'onorevole Ministro, compenetrandosi delle necessità prospettate, dette incarico alla Compagnia portuale di concretare un progetto ed impartì all'uopo le direttive di massima.

« Da allora, questo Ministero si è premurato di rivolgere numerose sollecitazioni per il rapido invio del progetto che, redatto dall'Ufficio del genio di Siracusa, è pervenuto tramite quella prefettura, soltanto in data 14 settembre 1948, ed è stato subito trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per le decisioni di competenza.

« Nel trasmettere il progetto, non si è mancato di porre in particolare rilievo che la richiesta costruzione, oltre che costituire una opera ispirata ad alti scopi assistenziali, risponde ad una indubbia finalità di carattere igienico nell'ambito portuale ed è diretta ad apprestare un servizio di notevole interesse ai fini del rapido e buon funzionamento dell'attività portuale.

« È stata pertanto prospettata al Ministero dei lavori pubblici la necessità che la richiesta venga favorevolmente accolta, assumendo la spesa relativa a carico del bilancio dello Stato.

« Allo stesso Ministero è stata anche segnalata l'opportunità della urgente esecuzione dell'opera, che solleverebbe i lavoratori portuali di Siracusa dalle penose condizioni in cui svolgono attualmente il proprio lavoro ».

Il Sottosegretario di Stato

SALERNO.

CALANDRONE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se è a conoscenza che da parecchi anni la Compagnia fra i lavoratori portuali di Siracusa attende invano di riscuotere la somma di circa un milione per compensi di mano d'opera relativi ad operazioni d'imbarco, sbarco e movimenti in genere di materiali, lavori effettuati nel porto di Siracusa precedentemente alla data del 9 luglio 1943, su ordine delle Forze armate italiane.

« La pratica per la riscossione di tali somme fu iniziata sin dal 21 luglio 1944, per il tramite del Distretto militare di Siracusa ed essa risulta tuttora giacente presso:

a) l'Ufficio lavori genio del Comando militare della Sicilia, sezione stralcio (lire 654.000);

b) la Direzione commissariato del comune territoriale di Palermo, ufficio stralcio (lire 332.000);

c) e la Marina-Roma (lire 19.000) ».

RISPOSTA. — « La pratica di cui all'interrogazione in esame, ha richiesto una laboriosa istruttoria, perché la domanda di pagamento fu presentata senza la necessaria documentazione smarrita per cause di guerra; ed erano in corso indagini ulteriori dirette a

stabilire, in mancanza di documenti originali probatori, la sussistenza dell'obbligazione ed il fondamento della richiesta, quando è venuta meno la competenza del Ministero della difesa a definire la pratica in questione per effetto del decreto ministeriale 25 marzo 1948, n. 674, che ha istituito presso il Ministero del tesoro il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti.

« È opportuno ricordare che ai sensi dell'articolo 10 del detto decreto legislativo tutti i contratti anzidetti non ancora definiti alla data di entrata in vigore del decreto, devono essere denunciati dagli interessati al Commissariato nel termine all'uopo prescritto e che nella specie, essendo andata distrutta o smarrita la documentazione per fatti di guerra o per cause dello stato di guerra, solo al Commissario presso il Ministero del tesoro spetta decidere se possa considerarsi raggiunta la prova dell'obbligazione in base ai documenti prodotti ed agli altri elementi che lo stesso Commissario ritenesse necessario richiedere (articolo 13).

« Pertanto il Ministero della difesa non può procedere alla liquidazione richiesta per sopravvenuta incompetenza, ma se gli sarà trasmessa la nuova denuncia da parte della Segreteria del Commissariato sopra specificato, provvederà, ai sensi di legge, a completare la documentazione, restituendo poi la pratica con le relative proposte di sistemazione e di eventuale liquidazione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CALANDRONE, TORRETTA, LOZZA, BOTTAI, CORBI, DI MAURO, PESSI, D'AGOSTINO, GRILLI, MAGLIETTA, INVERNIZZI GAETANO, SACCENTI, CAVAZZINI, PIRAZZI MAFFIOLA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritiene opportuno intervenire al fine di fare accelerare le pratiche per la liquidazione dei crediti dei militari italiani già prigionieri degli americani ».

RISPOSTA. — « Il pagamento dei crediti degli ex prigionieri di guerra in mano americana avviene secondo una determinata procedura già fissata con appositi accordi internazionali non appena le autorità americane restituiscono a quelle italiane i titoli di credito convalidati.

« Finora le autorità hanno restituito 32.595 certificati di credito che sono stati immedia-

tamente ammessi al pagamento, tramite i Distretti militari di residenza degli interessati.

« L'Amministrazione della difesa è in continuo contatto con le autorità statunitensi perché sia posta ogni cura nelle operazioni di convalida dei certificati in questione, operazioni che, peraltro, dovendo spesso essere effettuate a Washington, comportano un certo ritardo ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CALOSSO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere:

a) se i giovani partigiani della classe 1925, che furono esentati dalla chiamata alle armi in occasione delle chiamate 1925-26-27, hanno diritto al congedo;

b) se i distretti hanno ricevuto le relative disposizioni;

c) qualora tale diritto a loro non fosse stato concesso (e non se ne comprenderebbe la ragione), come debbano comportarsi per documentare la loro eventuale richiesta di passaporto per l'estero ».

RISPOSTA. — « Si comunica:

a) il collocamento in congedo illimitato dei partigiani per i quali, in occasione della loro chiamata alle armi, fu disposto il rinvio della chiamata stessa ad epoca da determinarsi, è effettuato all'atto del congedo di tutta la classe di appartenenza. Perciò, attualmente, sono da considerarsi in congedo illimitato i giovani nelle predette condizioni appartenenti alla classe 1925, mentre quelli appartenenti alle classi 1926-27 saranno collocati in congedo illimitato quando sarà congedato l'ultimo quadrimestre di tali classi;

b) i distretti militari hanno ricevuto le disposizioni relative con circolare 12028/R-1 del 12 giugno 1948;

c) i partigiani già collocati in congedo illimitato documentano la richiesta di passaporto per l'estero con l'esibizione del foglio di congedo illimitato, mentre quelli che risultano rinviati a chiamata in epoca da determinarsi dovranno rivolgere richiesta di nulla-osta ai distretti militari competenti, i quali sono stati autorizzati a concederlo con circolare 203660/II del 21 marzo 1947 ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se, in accordo coi Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, e dell'industria e commercio, non ritenga di prendere l'iniziativa —

allo scopo di dare incremento all'industria turistica, che costituisce una delle basi della economia nazionale e della ricostruzione finanziaria di una grande quantità di comuni italiani — di aprire nuovi termini agli interessati per la domanda di concessione di contributi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, a favore di coloro che intendono riparare, ricostruire, costruire, ampliare, migliorare e arredare alberghi, pensioni, stabilimenti idrotermali o balneari, rifugi alpini ed altri impianti che costituiscano coefficienti per l'attrezzatura turistica ».

RISPOSTA. — « La riapertura dei termini per concorrere alle provvidenze stabilite con il decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, porterebbe ad una più estesa concessione dei contributi che non potrebbe essere assolutamente fronteggiata con i fondi accordati con il citato decreto e con il successivo decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399.

« Con tali provvedimenti sono stati infatti stanziati 5 miliardi di lire, di cui 1.250.000.000 destinati ai contributi *una tantum*, da erogarsi a partire dall'esercizio finanziario 1946-47 e fino al 1974-75.

« Con questa somma sarà possibile assicurare contributi sia rateali, sia una volta tanto, per un importo totale di lavori di circa 15 miliardi di lire, limitando però la concessione dei contributi *una tantum*, alla misura media ridotta del 12 per cento in luogo di quella massima del 25 per cento prevista dalla legge.

« L'ammontare delle opere progettate e per le quali sono regolarmente pervenute le relative domande ai sensi ed entro i termini della legge, ascende invece a quasi 22 miliardi di lire; dal che deriva che le somme finora stanziate non sono neppure sufficienti per poter accogliere, sia pure nella misura ridotta, tutte le domande — circa 2000 — presentate entro i termini prescritti; e ciò senza considerare le successive altre istanze che potranno ancora essere presentate da esercenti situati nelle zone già soggette alla giurisdizione militare alleata, per i quali il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, ha prorogato al 26 novembre 1948 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

« Da quanto premesso emerge evidente che una riapertura generale dei termini implicherebbe necessariamente da parte del tesoro un ulteriore stanziamento di fondi che, secondo un calcolo approssimativo, non dovrebbe essere inferiore ai 300 milioni all'anno per 25

anni. Tale nuovo stanziamento non potrebbe essere concesso a causa della nota situazione di bilancio. Peraltro, a coloro che non potranno concorrere alle provvidenze di cui al cenato decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 452, verrebbe offerta la possibilità di usufruire di mutui a lunga scadenza ed a saggio ridotto d'interesse, che potranno essere loro accordati sulle preannunciate assegnazioni di una quota parte del fondo lire proveniente dagli aiuti E.R.P. ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

CARRON. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se ai maestri elementari profughi da Fiume, ai quali era stato riconosciuto il diritto di essere messi in pensione col massimo della pensione, dopo trent'anni di servizio, (regio decreto 27 e 28 giugno 1938, numeri 703 e 704), venga mantenuto lo stesso diritto, pur non risiedendo, per ovvie ragioni, a Fiume ».

RISPOSTA. — « Con l'emanazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, che estende agli insegnanti elementari il trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati statali e conseguentemente sopprime il Monte pensioni, sono stati accolti i voti, formulati dalle categorie interessate sia attraverso un *Referendum* sia attraverso petizioni, memoriali, interventi di organi sindacali, ecc. Infatti, fino ad ora è da ritenere che il trattamento statale sia nella grandissima maggioranza dei casi più favorevole.

« Con successivi provvedimenti, saranno stabilite le relative norme di attuazione al quale fine è stato costituito (ed ha già iniziato la sua attività) un Comitato interministeriale che dovrà esaminare tutte le questioni derivanti dalla soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

« Sembra, pertanto, prematuro fornire anticipazioni su quelle che potranno essere le conclusioni che, sui vari problemi in argomento, emergeranno in seguito al loro approfondito esame, nel corso del quale saranno tenuti ben presenti gli interessi della categoria magistrale.

« Si ha, peraltro, motivo di ritenere che, con l'applicazione delle nuove disposizioni legislative in favore dei pensionati statali, la questione sia, almeno in parte, attenuata, per il notevole aumento della misura delle pensioni statali ».

Il Ministro
GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intenda, secondo le assicurazioni già date ed in considerazione dell'urgenza determinata dall'imminente ripresa del normale lavoro dopo il periodo feriale, presentare subito al Parlamento il disegno di legge per l'aumento dell'organico dei magistrati della Corte di appello di Catanzaro, incomprensibilmente ridotto, con molteplici provvedimenti, in misura tale da rendere impossibile il funzionamento della Corte stessa ».

« RISPOSTA. — « Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1948 ha approvato uno schema di provvedimento con il quale l'organico dei consiglieri della Corte di appello di Catanzaro viene portato a 23.

« E in corso di firma il decreto con il quale il Presidente della Repubblica autorizza la presentazione del disegno stesso alle Camere ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere per quali motivi il concorso alla cattedra di filosofia del diritto dell'Università di Siena, indetto con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1947, non sia ancora chiuso, malgrado siano trascorsi un anno e quattro mesi circa dalla pubblicazione del bando; e per quali motivi anzi la Commissione esaminatrice nominata a suo tempo non abbia potuto funzionare e non siasi provveduto comunque a porla in grado di funzionare, lasciando trascorrere l'intero anno accademico 1947-48 con notevole pregiudizio dell'insegnamento e delle legittime aspettative dei concorrenti ».

RISPOSTA. — « Il concorso per la cattedra di filosofia del diritto per l'Università di Siena non ha potuto ancora essere espletato per i seguenti motivi:

« A far parte della Commissione del concorso alla cattedra di Filosofia del diritto dell'Università di Siena avrebbe dovuto essere chiamato il professore Nobile Bobbio, risultato secondo tra i professori designati dalle competenti Facoltà ai sensi delle vigenti disposizioni. Peraltro, il predetto professore era l'unico vincitore del concorso di filosofia del diritto espletato nel 1938 per l'Università di Urbino, per il quale i professori Poggi e Treves — pure candidati al predetto concorso per l'Università di Siena — avevano avanzato

richiesta di revisione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

« Pertanto, vi erano ragioni di incompatibilità per l'inclusione del professore Bobbio nella Commissione di cui trattasi.

« Su parere del Consiglio di Stato, cui questo Ministero aveva sottoposta la questione delle incompatibilità derivanti dalla pendenza di domande di revisione di concorsi a cattedre universitarie, si è dovuto attendere che fossero espletati gli atti relativi alla revisione dei concorsi, prima di procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi in atto.

« Poiché il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella adunanza del 4 maggio scorso ha respinto il ricorso Poggi ed ha accolto quello del professore Treves e la revisione è stata recentemente espletata con esito favorevole per il detto professore Treves (gli atti relativi sono stati inviati al Consiglio superiore della pubblica istruzione il 5 agosto 1948), si è ora proceduto, con decreto in corso, alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di filosofia del diritto della Università di Cagliari secondo i risultati delle designazioni fatte dalle Facoltà, essendo venute meno le ragioni d'incompatibilità per l'inclusione nella Commissione stessa del professore Bobbio.

« Il competente ufficio sta ora predisponendo il lavoro per l'invio ai commissari delle pubblicazioni dei candidati e si confida che il concorso stesso possa essere espletato in tempo utile per poter disporre la nomina dei vincitori per il prossimo anno accademico 1948-49 ».

Il Ministro
GONELLA.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritiene utile, fintanto che non si trovi una soluzione, sospendere il licenziamento che avrà inizio dal 30 settembre 1948, degli agenti ferroviari avvenziti con continuità di servizio, partecipanti allo sciopero politico del 1922 ed esonerati dal servizio prima dell'avvenuto al potere del fascismo, riassunti dalla liberazione in poi per disposizione delle commissioni paritetiche compartimentali ».

RISPOSTA. — « Gli avvenziti attualmente in servizio provvisorio quali presunti licenziati politici che furono dispensati dopo lo sciopero dell'agosto 1922 e prima dell'ascesa al

potere del fascismo ammontano a quasi 900. Il loro mantenimento in servizio costituisce quindi un sensibile onere per il bilancio.

E poiché, d'altra parte, le disposizioni legislative vigenti non sono ad essi applicabili, occorrerebbe addivenire al loro licenziamento.

« Peraltro essendo in corso d'esame la possibilità di modificare, con emendamento, le suddette disposizioni di legge, e particolarmente il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, si è provveduto a procrastinare di un mese e cioè al 31 ottobre 1948 il mantenimento in servizio di detti dipendenti ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CERAVOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se — in seguito al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, con il quale soltanto agli impiegati statali viene concesso, all'atto del collocamento a riposo, un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e della indennità una volta tanto — non ritenga opportuno, equo e giusto estendere questo provvedimento anche al personale degli enti locali, compresi i segretari comunali ».

RISPOSTA. — « L'estensione al personale degli enti locali del beneficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia per conseguire il relativo diritto, sia per la liquidazione del trattamento di quiescenza, a favore dei dipendenti che chiedono il collocamento a riposo, fa parte delle richieste avanzate dalla Federazione dipendenti enti locali in corso di esame da parte di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro.

« Compatibilmente con la complessità della questione, data l'incidenza che la estensione richiesta comporta sui bilanci degli enti locali, si assicura che l'esame relativo sarà condotto con tutta la possibile sollecitudine ».

Il Ministro
SCELBA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, per assicurare i mezzi di esistenza ai lavoratori guastati da gravi malattie, ed in particolare a

quelli guariti clinicamente da affezioni tubercolari, sottoporre all'esame del Parlamento provvedimenti che consentano a codesti lavoratori, più largamente di quanto vi provveda il decreto legge 15 aprile 1948, n. 538, la possibilità di procurarsi un adeguato lavoro, sia addossando all'Istituto nazionale della previdenza sociale la retribuzione immediata in caso di ricaduta, sia costringendo tutte le aziende ad assumere una congrua aliquota con l'obbligo di sottoporre a periodiche visite mediche di controllo gli assunti, così da garantire la incolumità ai compagni di lavoro.

« L'interrogante ritiene che, senza provvedimenti di tale od analoga natura, gli sforzi fatti, per sottrarre tali malati all'affezione e restituirli alla vita ed alla società, diventano una crudele irrisione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre riconosce la gravità del problema relativo al reinserimento dei lavoratori guariti da grave malattia nelle attività produttive della Nazione, rileva che il problema stesso, così come prospettato dall'onorevole interrogante nella sua interrogazione, può essere considerato soltanto nel quadro generale della produzione, tenuto debito conto degli obblighi già esistenti, a carico delle aziende private, in materia di collocamento.

« Come è noto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, « tutti i datori di lavoro, i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di dieci uomini, sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti superiore a dieci ».

« Altre disposizioni di rilievo, in materia, sono quelle contenute nei decreti legislativi 14 febbraio 1946, n. 27, e 5 marzo 1946, n. 81.

« Il primo di tali decreti sancisce l'obbligo dei privati datori di lavoro di riassumere in servizio coloro che « siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943; ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva e siano stati tratti dopo il termine della ferma; ovvero siano stati partigiani combattenti che abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla guerra di liberazione (articolo 1). Ai sensi dello stesso decreto (articolo 4), i privati datori di lavoro sono stati obbligati ad assumere reduci ed assimilati nella misura del 5 per cento rispetto al numero dei di-

pendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1945. Inoltre (articolo 6) ai lavoratori riassunti o assunti in virtù degli articoli 1 e 4 è stato conferito il diritto di essere mantenuti in servizio per la durata di un anno dalla data di riassunzione o di assunzione (termine elevato poi a trenta mesi con disposizioni successive e attualmente in corso di ulteriore proroga). Le disposizioni del decreto n. 27 sono state poi modificate dal successivo decreto n. 81, col quale è stata concessa facoltà ai prefetti di elevare al 10 per cento l'aliquota del 5 per cento precedentemente stabilita. Di questa facoltà i prefetti si sono avvalsi in ogni provincia.

« Infine, col decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222 (concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro) l'aliquota complessiva del collocamento obbligatorio a carico dei privati datori di lavoro, già ammontante al 15 per cento, è stata elevata al 17 per cento. Tale decreto infatti fa obbligo alle imprese private, aventi alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori, di assumere un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti o frazione di cinquanta superiore a venticinque.

« Tenuto conto di quanto sopra, e dello stato attuale di depressione in quasi tutti i settori dell'industria; tenuto conto altresì che, malgrado le precarie condizioni economiche di numerose aziende, queste sopportano tuttavia in misura rilevante l'onere di personale in soprannumero e non sempre produttivo, il Ministero del lavoro non ritiene di potersi fare promotore di disposizioni intese ad elevare ulteriormente l'aliquota complessiva delle assunzioni obbligatorie presso le aziende private, essendo ciò, nell'attuale momento, contrario all'interesse generale della produzione e incompatibile con la necessità sociale di impedire l'inaridirsi delle fonti di lavoro.

« Su conforme parere manifestato dall'Ispettorato medico del lavoro, il Ministero ha poi ritenuto che sia poco giovevole agli stessi lavoratori guariti clinicamente da affezioni tubercolari, l'assunzione obbligatoria presso tutte le aziende, senza una adeguata discriminazione delle varie forme di attività, anche se accompagnata dall'obbligo di sottoporre a periodiche visite mediche di controllo i lavoratori in tal modo assunti.

« Queste le considerazioni di ordine generale, tuttora valide, che hanno influito negativamente sulla statuizione delle norme di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538 (avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di

affezione tubercolare), alle quali, pertanto, in materia di collocamento obbligatorio, non si è potuto dare tutta l'estensione che sarebbe stata auspicabile nell'interesse e per le necessità della categoria. Va, tuttavia, riconosciuto al provvedimento un indubbio valore di impostazione del problema. Prima di esso, vigevano infatti numerose disposizioni vietanti l'occupazione e la rioccupazione dei lavoratori tubercolotici clinicamente guariti; questi divieti per la norma contenuta nell'articolo 2, hanno ora cessato di avere efficacia.

« All'infuori dei provvedimenti di carattere contingente adottati dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, non sembra inoltre che per il momento sia possibile accogliere la proposta, avanzata dall'onorevole interrogante, di addossare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la corresponsione della retribuzione immediata, in caso di ricaduta del lavoratore già dichiarato clinicamente guarito e assunto o riassunto al lavoro. Le gravi condizioni di squilibrio finanziario del predetto Istituto e la complessità e molteplicità dei servizi ad esso affidati non rendono infatti possibile, almeno per ora, l'adozione di un provvedimento come quello invocato.

« Si assicura peraltro l'onorevole interrogante che tutta la questione dell'assistenza post-sanatoriale ai lavoratori dimessi dalle case di cura sarà attentamente esaminata in sede di riforma della previdenza sociale. In tale circostanza non si mancherà di tenere nel dovuto conto le formulate proposte, e qualsiasi altra che potesse apportare un efficace contributo alla risoluzione del delicato problema prospettato ».

Il Ministro
FANFANI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere i quantitativi di streptomina ceduti dagli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ed il prezzo di cessione; nonché quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere per assicurare a tutti i bisognosi, soprattutto ai meno abbienti ed ai poveri, tale prezioso farmaco, sottraendolo alla speculazione privata, ed eliminando il fatto che questa possa sopperire pressoché a qualsiasi richiesta, esigendo prezzi proibitivi, mentre chi non dispone di mezzi non può provvedersene punto, o non può procurarsene le quantità volute per la cura completa ».

RISPOSTA. — « All'approvvigionamento di streptomina si provvede a mezzo del piano E.R.P., con l'importazione mensile di 150.000 flaconi da 1 grammo del farmaco. Tale quantitativo, revisionabile ogni trimestre, sembra rispondere per ora al fabbisogno.

« Il prezzo di cessione al pubblico è stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi. Dall'agosto esso è di lire 1400 al flacone esclusa l'imposta I.G.E. del 4 per cento.

« Per i bisognosi si è disposta la distribuzione gratuita di 70.000 flaconi al mese.

« Essa si effettua sia per i malati a domicilio che per gli ospedalizzati, sia per gli assistiti della Previdenza sociale che per gli assistiti dal comune o dal consorzio antitubercolare.

« All'assegnazione gratuita sono ammessi solo gli infermi affetti da quattro forme cliniche, indicate da apposita commissione di esperti.

« Si è data possibilità agli ospedali mediante assegnazioni fatte direttamente agli enti ospedalieri di poter curare gratuitamente anche casi che non rientrano nei quattro stabiliti sempre che trattasi di non abbienti ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

CHIEFFI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Circa la sistemazione in ruolo dei sanitari avventizi dipendenti dagli enti locali.

« Con decreto 5 febbraio 1948, n. 61, le provvidenze adottate dal Governo per la sistemazione degli avventizi (decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207) sono state estese ai dipendenti dagli enti locali.

« Tale decreto, che non escludeva la sistemazione dei « sanitari », fu poi modificato, interpretativamente, con la circolare telegrafica del 28 febbraio 1948, n. 15700/12933-4, che stabilì tale esclusione.

« Per la sistemazione della suddetta categoria, è stato successivamente predisposto un disegno di legge, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, con il quale si dispone un pubblico concorso, con la concessione agli « interini » del beneficio di una diversa valutazione.

« Sembra che tale beneficio abbia una portata meramente teorica perché gli interini anziani, che debbono fare maggiore assegnamento, ai fini del punteggio, sulle prove pratiche, rimarrebbero in condizioni di svan-

taggio di fronte ai giovani di recente usciti dagli atenei.

« Si chiede che la questione venga riesaminata sotto un profilo equitativo che può giustificare l'estensione ai sanitari del decreto 5 febbraio 1948, n. 61, in considerazione anche che tale decreto prevede pur sempre l'assunzione degli avventizi nei ruoli mediante concorso per titoli, e cioè con sufficiente garanzia per l'Amministrazione e per gli interessati.

« Di questi la maggior parte, in servizio da moltissimi anni, è costituita da reduci combattenti ed altre categorie in possesso di requisiti preferenziali, con titolo, cioè, alla benevola attenzione del Governo della Repubblica.

« In linea subordinata, qualora, per motivi che sfuggono, l'adozione del provvedimento invocato in linea equitativa non potesse essere realizzata, si chiede che siano eliminate dal provvedimento in corso di esame quelle disposizioni che danneggerebbero le categorie non prettamente sanitarie, come ad esempio, quella dei chimici dei laboratori di igiene e profilassi, che meglio si inquadrano nel personale tecnico ».

RISPOSTA. — « I motivi per i quali è stato formulato un disegno di legge speciale relativo al personale sanitario non di ruolo dipendente dagli enti locali, di cui è cenno nella interrogazione, sono stati ampiamente e ripetutamente svolti in occasione di numerose altre interrogazioni (Palazzolo, Cappa, Zanfagnini, ecc.) e nella relazione che accompagna il disegno di legge e quindi ad essi non si può che riferire.

« La esclusione dall'applicazione delle norme di cui sopra dei chimici e dei sanitari addetti ai laboratori provinciali d'igiene e profilassi chiesta dall'onorevole interrogante, non troverebbe, infine, riscontro nel generico riferimento al personale tecnico contenuto nell'articolo 222 del testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto anche per l'assunzione di dette categorie di sanitari sono dettate norme nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che disciplina tutti i sanitari locali ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA.*

CHIOSTERGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere:

1°) la ragione per cui, con decreto ministeriale 30 marzo 1947 (pubblicato a pagi-

na 325 del *Bollettino Ufficiale* n. 9 del Ministero di grazia e giustizia, in data 16 maggio 1947), venne indetto lo scrutinio per la promozione a 25 posti di grado 9° nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per i posti divenuti vacanti dal 5 febbraio al 15 aprile 1946, e, con decreto 3 ottobre 1946 (*Bollettino Ufficiale* n. 22 del 30 novembre 1947, pag. 784) il numero dei posti venne elevato a 250, in relazione ai posti vacanti fino a tutto l'anno 1947, il tutto senza attendere il decorso del periodo minimo di un anno dalla data di approvazione della graduatoria del precedente scrutinio indetto col decreto ministeriale 5 febbraio 1946 (graduatoria pubblicata, senza la data del relativo decreto ministeriale (*Bollettino Ufficiale* n. 4 del 28 febbraio 1947, a pagina 149 e seguente) e per coprire le vacanze verificatesi in tempo molto superiore a quello massimo di un anno;

2°) ove l'onorevole Ministro ritenga abrogate le norme tassative contenute negli articoli 41, comma secondo, e 45, ultimo comma, regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 75, in relazione all'articolo 12 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, che gli avrebbero vietato siffatta procedura, i motivi di fatto e di diritto che lo hanno indotto a ritenere sussistente ed operante tale abrogazione, ovvero che, a suo avviso, vi avrebbero consentito di derogarvi;

3°) se, trattandosi di materia alquanto astrusa e contravvertibile, non ritenga di illustrare, a mezzo di apposita, ampia circolare esplicativa, l'attuale vigente legislazione in ordine a tutto il sistema delle promozioni *de quo*, onde evitare che funzionari, ritenuti lesi dai provvedimenti ministeriali, debbano, sia pure in buona fede, erroneamente, adire le vie giudiziarie del ricorso al Consiglio di Stato o al Capo dello Stato con conseguente inutile aggravio di lavoro per lo stesso Ministero, per l'organo giurisdizionale e con grave, evitabilissimo danno finanziario dei funzionari reclamanti ».

RISPOSTA. — « L'ultima parte dell'articolo 45 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 475, che faceva divieto di bandire esami di concorso per merito distinto e di idoneità se non fosse decorso un anno dall'approvazione della graduatoria del precedente esame, non poteva più trovare applicazione una volta sostituito per effetto del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e della legge 31 ottobre 1942, n. 1552, (rispettivamente articoli 8 e 12) agli esami di cui sopra lo scrutinio per merito comparativo.

« Difatti, l'articolo 41 della legge organica, che tale scrutinio disciplina, stabilisce che la graduatoria (per le promozioni da conferire per merito comparativo) comprende un numero di funzionari corrispondente ai posti da coprire per merito comparativo e dovrà essere formata per le vacanze che si verificano in un periodo determinato di tempo, in nessun caso superiore ad un anno.

« I decreti ministeriali 30 marzo 1947 e 3 ottobre 1947 tennero conto della richiamata disposizione modificatrice; infatti i 250 posti come sopra messi a concorso non solo non superano le vacanze verificatesi a decorrere dal 6 novembre (epoca del precedente bando) al 5 febbraio 1947, ma sono anzi inferiori a queste.

« Dato il chiaro dettato dalla legge, non sembra necessaria una circolare esplicativa, come richiesto dall'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere perché egli, il giorno 22 agosto 1948, in occasione della inaugurazione del ponte ferroviario sul Po a Piacenza, in una intervista al giornale *Libertà* di Piacenza, pubblicato il giorno 24 successivo, si sia pronunciato decisamente contro l'opportunità della costruzione di nuove future linee ferroviarie ed in particolare di quella Piacenza-Genova, la cui realizzazione da tanti anni è auspicata, come opera non solo regionale, ma nazionale, in relazione al suo tracciato Genova-Piacenza-Brennero ».

RISPOSTA. — « È opportuno precisare anzitutto che la costruzione di nuove linee ferroviarie rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che le relative decisioni e approvazioni spettano al Consiglio dei Ministri, dietro parere della Commissione interministeriale del piano regolatore ferroviario.

« Quello che lo scrivente ha detto su nuove future linee ferroviarie e in particolare sulla Genova-Piacenza rappresenta pertanto una sua opinione personale che è fondata sui seguenti motivi.

« L'accorciamento di percorso ferroviario, che si otterrebbe con la costruzione di una nuova arteria lungo la Valle Trebbia, fra Genova e Piacenza e fra Genova e Verona non è rilevante e non è tale da giustificare un lavoro di tanta mole e di tanto costo. Basti por mente che la Genova-Piacenza misurerebbe più di 120 chilometri di cui buona par-

te in galleria e con una lunga galleria di valico: essa sarebbe, quindi, lunga più di una volta e mezzo la direttissima Bologna-Firenze che ha richiesto 21 anni di lavoro (dal 1913 al 1934 senza contare diversi anni per studi, rilievi, tracciati, sondaggi, ecc.), ed è costata ai prezzi di allora 1122 milioni. Si ricordi ancora l'esempio di altre linee iniziate da decenni e che non sono state poi ultimate come la Sant'Arcangelo Urbino o che stentano ad esserlo come la Aulla-Lucca.

« Si vorrà allora convenire che anziché azzardare i denari di tutti in gravose imprese di non sicuro avvenire, sia preferibile porre ogni cura ed attenzione nel migliorare le linee esistenti per aumentarvi la velocità e la frequenza dei trasporti. Perché in questo campo vi è ancora molta via da percorrere ».

Il Ministro

CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno elevare congruamente l'indennità di capitale, che viene concessa alle vedove di guerra, che contraggono nuovo matrimonio, e ciò per evitare che le stesse vivano in indecoroso concubinaggio ».

RISPOSTA. — « Il capitale di riscatto concesso, ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alla vedova che passi ad altre nozze non è fissato in base ad una somma prestabilita ma è ragguagliato ad un numero di annualità della pensione vedovile inversamente proporzionale alla età di essa e, pertanto, il sollecitato aumento del capitale di riscatto è strettamente collegato alla questione di indole generale dell'eventuale aumento delle pensioni vedovili ed alla riforma tecnico-giuridica delle pensioni stesse, i cui studi sono ormai quasi ultimati.

« Ad ogni modo la condizione delle vedove, e particolarmente di quelle bisognose, è oggetto di costante preoccupazione e si confida di poter apprestare utili e solleciti soccorsi ».

Il Ministro

PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ancora sul tronco ferroviario Isernia-Campobasso si utilizzano littorine ».

RISPOSTA. — « Con le varianti per l'orario invernale che andranno in vigore dal prossimo 3 ottobre, è stata prevista l'effettuazione di due coppie automotrici tra Isernia e Cam-

pobasso, con un guadagno da 40 a 60 minuti rispetto agli attuali treni 3881, 3882, 3883 e 3884 che le nuove corse sostituiscono ».

Il Ministro

CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e conforme ad equità ripristinare, a favore dei dirigenti unici e centrali delle ferrovie dello Stato, il cosiddetto « premio di cuffia », data la indiscutibile maggiore intensità e delicatezza del lavoro che compiono ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che con l'istituzione dei sistemi di esercizio a dirigente centrale e dirigente unico, avvenuta nell'anno 1927, fu attribuito agli agenti addetti all'espletamento di tali servizi, uno speciale premio giornaliero, in base all'articolo 73 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, denominato « di cuffia », a compenso della particolare gravosità del lavoro disimpegnato dagli agenti stessi.

« Detto premio viene di fatto corrisposto anche attualmente agli agenti in questione, però sotto il titolo di premio di movimento, sempre in applicazione del citato articolo 73 delle D.C.A.; infatti quest'ultimo premio, assegnato a tutti i movimentisti, è stato fissato per i dirigenti centrali e dirigenti unici in misura notevolmente superiore, proprio per i motivi che determinarono l'istituzione del prefato premio di cuffia ».

Il Ministro

CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga elevare congruamente la cosiddetta indennità di rafferma, che è corrisposta, nella irrisoria misura di lire 19 mensili, ai sottufficiali dell'aeronautica dopo sei anni di servizio ».

RISPOSTA. — « La questione proposta dall'onorevole interrogante aveva già formato oggetto di attento esame da parte della Amministrazione militare.

« Attualmente, infatti, sono in corso di studio proposte, da sottoporre ai competenti organi finanziari, intese ad apportare le opportune perequazioni ai premi e alle gratificazioni previste dalle attuali disposizioni per i sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate (premi di congedamento e di rendimento; gratificazioni di fine ferma e di rafferma) ».

Il Ministro

PACCIARDI.

COLITTO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che le agevolazioni concesse con il decreto presidenziale 14 dicembre 1947, numero 1598, per la industrializzazione del Mezzogiorno, siano concesse anche alle industrie danneggiate dagli eventi bellici e ricostruite « prima del detto decreto », essendo ingiusto che siano dati vantaggi a chi ha atteso l'aiuto governativo prima di operare e non a chi, sollecito degli interessi del Paese, affrontando sacrifici, si è affrettato a ricostruire ».

RISPOSTA. — « In merito è opportuno premettere che il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale mentre accorda una serie di notevoli agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno in dette regioni, o che saranno ampliati, trasformati o ricostruiti, entro dieci anni dalla data di pubblicazione, dispone, altresì, la concessione della garanzia statale per il 70 per cento dell'ammontare dei finanziamenti assegnati alle industrie per attuare le iniziative di cui sopra, nonché il concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi fino al 4 per cento e per una durata massima di dieci anni.

« L'estensione dei benefici in parola, alle industrie i cui stabilimenti furono ricostruiti o riattivati prima della data predetta, comporterebbe una modifica sostanziale al principio informatore del decreto citato, il quale si propone di costituire un incentivo alla costruzione ricostruzione ed ampliamento degli impianti nei casi in cui gli interessati non vi abbiano già provveduto.

« Giova osservare, al riguardo, che i proprietari degli impianti distrutti o danneggiati da eventi bellici ricostruirono o riattarono i loro stabilimenti prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 1598, essi poterono fruire dei numerosi benefici previsti dalle disposizioni seguenti:

1°) decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 — contenente provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione — il quale autorizzava la concessione della garanzia dello Stato per taluni finanziamenti industriali ed il concorso dello Stato medesimo nel pagamento dei relativi interessi, prevedendo anche l'esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa, e dalle imposte di registro ed ipotecarie per gli atti ed i contratti di consoli-

damento, estinzione e revoca dei finanziamenti;

2°) decreto legislativo 7 giugno 1945, numero 322, e 26 maggio 1946, n. 221, in virtù dei quali gli impianti industriali o commerciali distrutti o danneggiati per eventi bellici, che saranno costruiti o riparati entro cinque anni dal 1° luglio 1945 godono, per i contratti di appalto, dell'imposta fissa di registro e dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata; ulteriori agevolazioni in materia di imposte di registro ed ipotecarie sono concesse per la compravendita di impianti industriali distrutti o danneggiati, acquistati da persone che ne assumono la ricostruzione o la riparazione;

3°) decreto legislativo 1946, n. 499, che autorizza la concessione di finanziamenti da parte dell'Istituto mobiliare italiano a favore di imprese industriali, al fine di consentire il ripristino, la riconversione e la continuazione della attività, e che concede esenzioni tributarie ai relativi atti, contratti e formalità.

« Dato il complesso delle provvidenze accennate, è da notare che nei riguardi delle industrie meridionali le nuove facilitazioni previste dal citato decreto n. 1598 hanno carattere integrativo più che innovativo, essendo volte, come già detto, al fine di promuovere un maggiore sviluppo delle costruzioni e ricostruzioni.

« La loro estensione con effetto retroattivo, invocata dall'onorevole interrogante, non appare — pertanto — giustificata e, d'altra parte, avrebbe il risultato di consigliare i mezzi posti a disposizione per la costruzione e l'attivazione di nuovi impianti industriali nel Mezzogiorno ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non sia opportuno e conforme ad equità riconoscere, agli effetti giuridici, la anzianità almeno del 1° gennaio 1944 agli alunni d'ordine in prova delle stazioni, che si presentarono agli esami di concorso bandito nel 1942 ed espletato per gli esami scritti nel giugno 1943 e per gli orali — dati gli avvenimenti bellici — nel 1946. E ciò analogamente a quanto venne praticato con decreto 6 gennaio 1942, n. 27, col quale (articolo 3) venne disposto che la nomina dei vincitori del concorso riservato avrebbe avuto decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso ori-

ginario, già bandito alla data del decreto, da bandire successivamente, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che limita la portata del precedente ai soli candidati che avevano già sostenuto le prove scritte ».

RISPOSTA. — « Col regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, fu stabilito:

di accantonare, a decorrere dalla data della sua pubblicazione e durante tutto il periodo della guerra, metà dei posti che si fossero resi disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, e di riservare i posti stessi, da mettersi a concorso dopo la cessazione delle ostilità, a favore di coloro che, a causa degli eventi bellici, non avessero potuto partecipare ai concorsi originari (articolo 1);

che la nomina dei vincitori dei concorsi riservati avrebbe dovuto avere la stessa decorrenza della nomina già conferita ai vincitori dei rispettivi concorsi originari (articoli 2 e 3).

« Senonché i benefici previsti dai precitati articoli 2 e 3 vennero successivamente limitati, in ossequio all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141, a coloro che si fossero trovati nella condizione di aver già superato gli esami scritti in un concorso originario.

« Pertanto a coloro i quali si sono venuti a trovare nelle dette ultime condizioni è stata concessa una decorrenza giuridica della nomina a ruolo con data retroattiva, pari cioè a quella già assegnata ai vincitori del concorso originario.

« Ben diversa invece è la situazione dei vincitori del concorso a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni — bandito con decreto ministeriale 9 dicembre 1942, numero 1928 — le cui prove scritte ebbero luogo nel giugno del 1943 e quelle orali, per effetto dei noti eventi bellici, poterono essere ultimate soltanto nel novembre del 1946.

« Aderire alla richiesta di retrodatazione al 1° gennaio 1944 della nomina in prova di questi ultimi equivarrebbe ad assegnare una decorrenza anteriore alla data di ultimazione del concorso, ciò che è in evidente contrasto col principio generale secondo cui un atto amministrativo non può produrre gli effetti che sono ad esso propri se non si siano verificate tutte le condizioni a cui è subordinata l'emanazione.

« Non presentando, quindi, il caso dei vincitori dei concorsi riservati alcuna analogia

con quello dei vincitori dell'accennato concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni, manca la possibilità di applicare nei confronti di questi ultimi le disposizioni di cui ai surrichiamati articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ».

Il Ministro
CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e rispondente ad equità proporre un provvedimento legislativo, con il quale, analogamente a quanto praticato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 937, per i reggenti delle segreterie comunali di grado VII ed VIII, sia concesso ai reggenti delle segreterie comunali degli altri gradi (dal VI al I), muniti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, vicesegretari e capi ripartizione di ruolo, con anzianità di reggenza di almeno tre anni cumulativamente, ridotti a due anni per gli ex combattenti, di partecipare ai concorsi interni per la nomina a segretari di ruolo, nei gradi ai quali hanno diritto di concorrere in base alle anzianità di servizio effettivo, e che il servizio di reggenza prestato sia considerato equipollente, ai fini dei concorsi esterni per i gradi dal IV al I, al titolo accademico per questi posti richiesto ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene di promuovere un provvedimento legislativo con il quale, analogamente a quanto è previsto dal decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 936, per i segretari reggenti dei comuni di grado VII e VIII, si conceda anche ai reggenti delle segreterie comunali di grado superiore (dal VI al I) di partecipare ai concorsi interni per la nomina a segretari di ruolo, in quanto detto provvedimento verrebbe a ledere i diritti acquisiti dai funzionari che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto di partecipare ai pubblici concorsi per il conferimento di detti posti.

« Si fa, inoltre, presente che, a norma delle disposizioni in vigore, l'incarico della reggenza delle segreterie comunali vacanti dovrebbe essere conferito, in linea normale, ai funzionari di ruolo delle Amministrazioni comunali (vicesegretari e capi ripartizione); funzionari che possono partecipare ai detti concorsi unitamente ai segretari di ruolo, sempre che siano forniti dei prescritti requisiti.

« Non si ravvisa, infine, che il servizio di reggenza possa essere considerato equipollente al titolo accademico (laurea di giurisprudenza) richiesto per i concorsi dei primi quattro gradi, considerata l'importanza e la delicatezza delle funzioni connesse a tali gradi ».

Il Ministro
SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga rispondente ad equità emanare un provvedimento col quale si autorizzi la concessione di congrua anticipazione sull'importo dei danni sofferti per cause dipendenti dalla guerra dalle aziende industriali, specie del Mezzogiorno d'Italia, avendone le stesse urgente bisogno per provvedere a necessità contingenti, specie in rapporto a nuove richieste dei lavoratori. Non è giusto che dette aziende debbano far ricorso al credito ordinario, gravando di elevati oneri i propri bilanci, quando non è dubbio che dovranno essere risarcite di somme per danni bellici sofferti ».

RISPOSTA. — « L'opportunità di concedere anticipi per i danni sofferti dalle aziende industriali per atti di guerra è stata avvertita dal Ministero del tesoro, Sottosegretariato danni di guerra, e sono stati perciò predisposti gli opportuni accertamenti statistici per poter avere dei punti sicuri di riferimento.

« Tali indagini però hanno bisogno di un certo tempo, in quanto è indispensabile che le Intendenze, pur dando corso alla concessione degli acconti già predisposti e che perciò non rallentino il ritmo di tale importante lavoro, possano procedere ai relativi stralci e alle opportune valutazioni.

« Intanto la questione potrebbe anche essere definita con la legge generale sui danni di guerra, che è in corso di avanzata preparazione e che, secondo l'impegno assunto dal Governo in sede di discussione e approvazione del bilancio del Tesoro, dovrà essere presentata al Parlamento nel corso di questo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra
CIFALDI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a favore dei numerosi (più di cento) sminatori della provincia di Campobasso, i quali rassegnarono le dimissioni solo perché con dispaccio n. 229898/II D. del 15 dicembre 1947 si dispose che entro il 30 giugno successivo tutto il personale avrebbe dovuto essere

licenziato, il che fu confermato nella riunione del 31 gennaio 1948, tenuta sotto la presidenza dell'onorevole Rodinò, Sottosegretario di Stato per la difesa, nella quale occasione si precisò che la massa degli sminatori avrebbe dovuto essere licenziata entro il 30 giugno, non essendovi alcuno stanziamento di bilancio per il servizio di bonifica dei campi minati per l'esercizio 1948-49.

« È evidente che detti sminatori non si sarebbero dimessi, se per poco avessero potuto prevedere che quanto si affermava non era frutto di una precisa valutazione delle cose.

« Non è giusto ora che i lavori di sminamento si continuino e che al posto degli sminatori dimessi siano a lavorare altri.

« Si rende, pertanto, conforme a giustizia riassumere in servizio coloro i quali si sono dimessi ».

RISPOSTA. — « Lo scioglimento del servizio bonifica campi minati è stato attuato in conformità delle norme concordate fin dal 31 gennaio 1948 con i rappresentanti sindacali interessati, ai fini di una graduale riduzione del personale addetto al servizio stesso in relazione all'esaurirsi dei lavori.

« Alle attività di bonifica residua dopo il 30 giugno 1948 si provvede attualmente con una ridotta aliquota di personale, e dopo il 31 ottobre 1948 si provvederà alle eventuali ulteriori necessità di bonifica esclusivamente col personale riassorbito nelle Amministrazioni statali e che è stato prescelto da apposita Commissione, della quale facevano parte anche i rappresentanti di categoria.

« Per quanto si attiene particolarmente al personale della disciolta Sottozona di Campobasso, si fa presente che a causa della graduale riduzione del lavoro e conformemente all'accordo sopra accennato, 125 unità furono, a suo tempo, licenziate su domanda, 30 fanno parte del personale riassorbito e 90 sono trattenute per esigenze di lavoro fino al 31 ottobre 1948.

« In tale data la bonifica della zona sarà stata completamente ultimata e perciò, gli elementi riassorbiti nelle Amministrazioni statali saranno impiegati diversamente, mentre gli altri saranno licenziati.

« Dopo il 31 ottobre 1948 rimarrà nella zona di Campobasso soltanto il nucleo permanente (5 elementi del personale riassorbito) per fronteggiare l'eventuale necessità di ulteriori interventi ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che a Campobasso esistono diverse decine di insegnanti titolari comandati e se non ritiene opportuno sistemare tali insegnanti in Campobasso, trasferendoli definitivamente in tale sede, anche presso le Amministrazioni scolastiche, e ciò per evitare che continuino a trovarsi, spesso da molti anni, in una deprecabile situazione di incertezza, che non consente loro e alle loro famiglie di prendere decisioni di alcun genere. Così si verrebbe incontro specialmente ai veri sinistrati di guerra, rimasti nelle sedi di origine senza tetto, e si libererebbero dei posti in molti comuni ».

RISPOSTA. — « Le norme vigenti non consentono la trasformazione delle assegnazioni provvisorie in assegnazioni definitive, né è possibile in sede di trasferimenti su domanda valutare esclusivamente la condizione di sinistrato di guerra, in quanto esistono altre categorie di persone che hanno motivi altrettanto gravi e urgenti di ottenere la sistemazione in una determinata sede scolastica.

« A queste varie categorie di persone le norme in vigore assicurano la precedenza su ogni altro aspirante alla sede desiderata da quelli, ma, nel caso che non si rendano vacanti posti di insegnante nella sede ambita o il numero dei sinistrati e assimilati sia superiore a quello dei posti vacanti, si verifica necessariamente che un certo numero di insegnanti non può essere assegnato alla sede richiesta. Ciò in quanto ogni posto d'insegnante non può avere più di un titolare.

« A ciò si aggiunga che le disposizioni vigenti non consentono che gli insegnanti siano in soprannumero, né d'altra parte è possibile sistemare vecchi insegnanti presso gli Uffici scolastici provinciali — come suggerisce l'onorevole interrogante — sia per il numero rilevante di essi in alcuni capoluoghi di provincia, sia per la mancanza di preparazione specifica a mansioni di ufficio, sia soprattutto perché le vigenti disposizioni consentono il distacco di insegnanti presso i Provveditorati agli studi solo in casi determinati e tassativi.

« Si ritiene di aggiungere, infine, che il fenomeno degli insegnanti residenti, per cause di guerra, fuori della sede di titolarità, fenomeno purtroppo grandioso subito dopo la cessazione delle ostilità, va rapidamente scomparendo ».

Il Ministro
GONELLA.

CONCETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere, presa visione del decreto sui ruoli transitori dei maestri non di ruolo:

1°) se il titolo di almeno 4 anni di servizio prestato alla data del 30 giugno 1948, valga solo per aspirare, con rischio di soccombenza all'ingresso nella graduatoria, o dia diritto a tutti coloro che ne sono forniti di essere inclusi nei ruoli transitori;

2°) se i maestri dichiarati idonei negli ultimi concorsi abbiano la precedenza assoluta in graduatoria in virtù della sola idoneità, o, ai fini dell'effetto desiderato, debbano anch'essi essere provvisti del titolo di cui al quesito n. 1 ».

RISPOSTA. — « Il possesso del requisito di quattro anni di servizio non di ruolo non costituisce condizione sufficiente per la immissione nei ruoli speciali transitori, ma solo per l'ammissione al concorso per soli titoli in base al quale sarà determinato a quali aspiranti la immissione nei detti ruoli potrà essere concessa. Si avverte che i quattro anni di servizio non di ruolo sopraindicati sono ridotti a due (uno dei quali compreso nell'ultimo quinquennio) per i reduci e a un solo anno di servizio prestato nell'ultimo quinquennio per coloro che siano idonei in un concorso magistrale per esami oltre che per titoli.

« In proposito è da osservare che il numero dei posti da attribuirsi al ruolo speciale transitorio non è un numero illimitato bensì un numero che, a tenore della legge, deve essere determinato a una certa data: tale data è stata fissata al 1° ottobre 1948.

« Poiché trattasi di un numero determinato di posti, può avvenire che una parte di coloro che aspirano al ruolo transitorio non vi possano essere immessi; la graduatoria per i concorsi indetti per i R.S.T. stabilirà, eventualmente, quali saranno gli aspiranti ai quali non potrà conferirsi la nomina.

« Non è possibile ora fare previsioni su questo punto, sia perché il numero dei posti del R.S.T. sarà determinato il 1° ottobre 1948, sia perché occorre attendere l'esito dei concorsi in via di svolgimento per conoscere quanti maestri possono aspirare alla immissione nel ruolo anzidetto.

« Per la immissione nei ruoli speciali transitori occorre in ogni caso che l'aspirante abbia prestato un certo servizio non di ruolo (quattro anni di cui due nell'ultimo quinquennio; due anni di cui uno nell'ultimo

quinquennio per gli idonei in un precedente concorso magistrale per esami).

« Ai maestri che siano idonei nei concorsi A-1, A-2, A-3, B-4 e B-5 in via di espletamento, è data la precedenza assoluta nella formazione della graduatoria per la immissione nei ruoli transitori.

« Tutti gli aspiranti al R.S.T. devono però, a seconda dei casi, possedere il requisito del prestato servizio non di ruolo, per una durata maggiore o minore a seconda dei casi.

« Da ciò consegue che il maestro idoneo in un concorso magistrale non può aspirare al ruolo transitorio, se non ha almeno un anno di servizio non di ruolo ».

Il Ministro
GONELLA.

CORBI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se e quali disposizioni siano state date per accelerare il pagamento dei danni subiti dalle popolazioni dell'Alto Sangro, in considerazione del fatto che la maggior parte di quelle popolazioni non ha, sino ad oggi, ricevuto alcun acconto.

« Gli acconti dati si riferiscono solo a pochissime famiglie facoltose; il resto della popolazione si vede continuamente ostacolata da formalità e difficoltà di ordine burocratico ».

RISPOSTA. — « La situazione statistica della provincia di Aquila per i danni ai beni mobili, a tutto il 30 giugno 1948, è la seguente:

domande di risarcimento pervenute per mobili di abitazione, masserizie, indumenti, ecc. n. 19.204, per un ammontare di lire 4.680.000.000 circa;

pratiche che hanno avuto liquidazione di acconti, n. 9421, per un ammontare di lire 138.327.587.

« Dalla statistica suesposta, presa nel suo quadro generico, apparrebbe che, in proporzione al numero delle domande pervenute, quelle che hanno avuto una definizione, col pagamento degli acconti, sono numericamente abbastanza scarse.

« È da osservare, però, che i suddetti dati si riferiscono all'intera provincia di Aquila, mentre l'onorevole interrogante accenna alla sola zona dell'Alto Sangro, che costituisce una parte della provincia stessa.

« È noto che il Servizio danni di guerra presso l'Intendenza di Aquila ha dato luogo a qualche lamentela per la lentezza nelle istruttorie ed altre difficoltà, più volte denunciate dallo stesso intendente.

« Ad ovviare al ritardo nelle istruttorie stesse e per giovare dell'opera dell'Arma dei

carabinieri in aggiunta a quella della Guardia di finanza, è stato di recente rivolto interessamento al comando generale dell'Arma, il quale ha senz'altro aderito, disponendo che i comandi carabinieri procedano ad assumere e fornire informazioni sui danni di guerra anche nelle sedi ove esistono comandi e reparti della polizia tributaria. Ottenuto ciò è da ritenersi che nel disbrigo delle pratiche quasi certamente il lavoro d'istruttoria e conseguente liquidazione verrà intensificato nei prossimi mesi.

« In quanto a personale, è stato provveduto a dare un adeguato numero di avventizi i quali potranno assolvere il loro compito.

« Sul rilievo che nella concessione degli acconti si sarebbe proceduto con preferenza in favore delle famiglie facoltose, si assicura di aver richiamato l'attenzione del signor intendente perché, ove si fosse verificato, non si ripetesse ulteriormente tale inconveniente.

« Già da tempo si è data disposizione perché si proceda alla concessione degli acconti in base all'indicazione cronologica risultante dalla presentazione delle domande, mettendo bene in rilievo però che bisognava dare precedenza a quei casi i quali si fossero presentati degni di particolare considerazione.

« Si è così voluta lasciare la possibilità di intervento da parte delle rappresentanze politiche, amministrative e sindacali, di potere, sotto la rispettiva responsabilità, provocare un diverso criterio di intervento rispetto a quello normale di ordine cronologico ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

CIFALDI.

CREMASCHI CARLO, COLLEONI, PACATI, VINCENTINI, SCAGLIA, FUMAGALLI.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*
— Per sapere se intenda, coi prossimi stanziamenti sul fondo E.R.P., sovvenzionare la costruzione del canale di irrigazione della pianura bergamasca.

« Gli interroganti fanno osservare che tale opera, che parte dall'Adda e arriva al Cherio, interessa, direttamente o indirettamente, più di 30.000 ettari di terra, che nei periodi di siccità è completamente o in parte riarsa. Fanno inoltre osservare che con la realizzazione di tale opera si prevede una produzione agricola almeno tripla dell'attuale.

« L'urgenza dell'inizio dei lavori è motivata anche dalla situazione piuttosto grave della mano d'opera disoccupata di tale provincia ».

RISPOSTA. — « Nel piano delle irrigazioni, studiato dal Comitato speciale per le bonifiche e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, è contemplata la « pianura Bergamasca », che abbraccia i comprensori di tre sistemi irrigui già esistenti (ha. 33.600) alimentati rispettivamente dai fiumi Serio, Brembo e Cherio ed una zona di terreno asciutto denominata Isola (ha. 2330).

« Si tratta di integrare e di uniformare la dotazione irrigua nei predetti comprensori e di introdurre l'irrigazione nella zona dell'Isola, mediante l'apporto di una nuova portata di 20 mc. secondo dall'Adda, a seguito della regolazione del lago di Como.

« La Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo con istanza 20 settembre 1947 ha chiesto che una zona di circa 50 mila ettari — nella quale ricadono le superfici sopraindicate — sia classificata fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, esibendo all'uopo un piano generale di bonifica — predisposto dall'Ufficio provinciale dell'irrigazione — che importa, per la esecuzione delle opere di competenza statale, una spesa del presunto importo di oltre 2 miliardi di lire.

« La stessa Camera di commercio, contemporaneamente, presentava domanda al competente Ministro dei lavori pubblici per ottenere la concessione di derivare a scopo irriguo dall'Adda, in sponda sinistra, nei mesi estivi, una portata di mc. 29 secondo di acqua, in comune con l'Ente milanese promotore della irrigazione del Vimeratese (provincia di Milano).

« La proposta di classifica della zona sarà sottoposta al parere del Comitato speciale per la bonifica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215; dopo di che, previo il prescritto assenso dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, potrà addivenirsi alla emanazione del decreto di classifica.

« Successivamente dovrà essere costituito il Consorzio fra i proprietari interessati e si procederà alla istruttoria tecnica sui progetti a norma di legge.

« Per quanto riguarda il finanziamento a carico del fondo E.R.P., questo Ministero, conscio della importanza della iniziativa ai fini dell'incremento della produzione nella media pianura bergamasca — zona ad alto coefficiente demografico ed a proprietà assai frazionata — non mancherà di tenere presente, a suo tempo, l'iniziativa stessa in sede di formazione dei futuri programmi lavorativi annuali, compatibilmente, beninteso, col-

la preminente necessità di portare a compimento le altre iniziative che trovansi già in corso di attuazione ».

Il Ministro
SEGNÌ.

CUCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa Italiana.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere al fine di liquidare con sollecitudine i danni di guerra dei lavoratori italiani, già residenti in Africa Orientale Italiana, che, in conseguenza degli eventi bellici, hanno perduto ogni loro avere ».

RISPOSTA. — « Il rinnovarsi di interrogazioni, ad iniziativa di deputati e senatori di ogni Partito, in materia di risarcimento dei danni di guerra nell'Africa Italiana, sta a dimostrare come gli aspetti particolari del problema trovino sempre maggiori consensi nel quadro del più vasto problema morale, sociale ed economico, di restituzione al lavoro e di ricostruzione della vita dei profughi dell'Africa Italiana. E ciò dà sicuro affidamento che, allorché la questione potrà essere portata alla discussione delle Camere, in fase legislativa, non potrà non trovare il necessario appoggio ai fini di una soluzione improntata più che ai principi di perequazione del trattamento di risarcimento sulla base giuridica del rapporto fra causa, danno ed indennizzo, anche e soprattutto a principi di equità e di umanità.

« È indubbio, infatti, che il problema del risarcimento dei danni di guerra si pone in termini del tutto diversi per i danneggiati del territorio nazionale e per quelli dei territori dell'Africa Italiana (e non solo dell'Africa Orientale Italiana) e dei territori d'oltremare e d'oltre confine in genere.

« I più della prima categoria indicata di danneggiati, pur colpiti anche gravemente nel loro patrimonio, qualche cosa hanno sempre conservato, qualche cosa sono riusciti comunque a salvare, sia pure soltanto i ruderi della casa o l'azienda o l'avviamento di questa; sia pure i soli oggetti di abbigliamento personale od i soli utensili di lavoro. Molti poi hanno potuto usufruire delle numerose provvidenze disposte in Italia per riparare ai danni generali e particolari provocati dalla guerra, di ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, di ricostruzione industriale ed edilizia, ecc.

« I danneggiati della seconda categoria — e fra questi quelli dell'Africa Italiana — avevano, invece, generalmente, trasferito fuori

dell'Italia tutti i loro beni ed investito in quei territori le loro fortune od anche solo i loro magri risparmi per cui si sono trovati in Italia privi anche dell'indispensabile; altri, trasferitisi all'estero o nei territori d'oltremare, da tempo e con carattere definitivo, avevano perduto in Italia ogni base di appoggio e sono, perciò, costretti a vivere, ancora oggi, in campi di raccolta e, comunque, d'immensi disagi o d'espediti; molti, infine, per le situazioni precostituite e per la mancanza di mezzi, sia per l'impiego diretto che a garanzia di eventuali finanziamenti, trovano grandissime difficoltà ad inserirsi nella vita e nell'organizzazione economica nazionali.

« Tali diversità di situazioni e di esigenze impongono, in effetti, che il problema del risarcimento dei danni di guerra subiti dai nostri connazionali già residenti nell'Africa Italiana (e, ripetersi, non soltanto nell'Africa Orientale Italiana), come di quelli subiti dai nostri connazionali profughi dai territori d'oltremare e d'oltre confine, venga risolto con criteri particolari che tengano conto del maggiore stato di bisogno della categoria di danneggiati. Ciò, però, non potrà avvenire che con opportuno inserimento nella riforma, in corso di studio e di elaborazione, delle norme vigenti in materia, anche per evitare che provvedimenti separati provochino reazioni da parte di altre categorie di danneggiati e richieste che le condizioni dell'Esercizio non consentirebbero di accogliere.

Allo stato attuale, la legislazione speciale in materia di risarcimento di danni di guerra nei territori dell'Africa Italiana è strettamente coordinata a quella nazionale non solo nei principi informativi generali ma anche in quelli particolari che regolano le categorie dei beni (indipendentemente dalle persone dei danneggiati) ammesse a risarcimento e la misura dell'indennizzo ammesso a pagamento.

« In particolare, con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, dopo una sospensione del pagamento di ogni indennizzo protrattasi per oltre due anni ed in armonia a quanto disposto per i danneggiati metropolitani, veniva autorizzato il pagamento soltanto di acconti sulle indennità spettanti per i danni agli oggetti di vestiario, mobili ed altri arredi domestici, sofferti nei territori dell'Africa Italiana, con implicita esclusione di ogni altra categoria di beni.

« Con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213, in data 13 settembre 1948, in armonia

sempre a quanto disposto dal Ministero del tesoro per i danneggiati metropolitani, la misura degli acconti per i danni arrecati alle categorie di beni mobili indicate è stata opportunamente aumentata (articolo 1). È stata poi autorizzata la concessione di congrui acconti agli operai, agli artigiani ed alle imprese artigiane, nonché ad alcune categorie di professionisti, per i danni agli strumenti del lavoro (articolo 2).

« Ciò consentirà, appunto, di venire incontro più equamente ai bisogni particolari dei lavoratori già residenti nei territori dell'Africa Italiana, cui particolarmente si riferisce l'interrogazione, in attesa che l'auspicata riforma della legislazione vigente, come già accennato, possa consentire una risoluzione integrale del problema.

Per quanto concerne l'esecuzione dei pagamenti di tali acconti è stata già predisposta l'organizzazione più opportuna e per provvedervi si è in attesa dell'assegnazione in bilancio degli stanziamenti integrativi necessari ».

Il Ministro
DE GASPERI.

CUCCHI, MARCELLINO COLOMBI NELLA, TAROZZI, BOTTONELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se sia a conoscenza del licenziamento di circa un migliaio di operaie (fra cui 200 vedove capo-famiglia) del pirotecnico di Bologna, licenziamento avvenuto nell'autunno del 1945, dopo pagamento di una irrisoria indennità, e dello stato di miseria in cui si trovano attualmente dette maestranze ancora disoccupate; e per chiedere se non ritenga opportuno esaminare la situazione del personale licenziato stabilendo un congruaggio che tenga conto della durata del servizio prestato nello stabilimento, e favorendo il riassorbimento del personale licenziato e ancora disoccupato (particolarmente delle vedove capo-famiglia) da parte degli stabilimenti e uffici dipendenti dal Ministero della difesa che sono numerosi nel comune di Bologna ».

RISPOSTA. — « Nell'autunno del 1945, gli operai del pirotecnico di Bologna che risultarono esuberanti rispetto alle più ristrette esigenze delle lavorazioni, pur non prestando effettivo servizio furono, per un certo tempo, considerati in forza con la corresponsione del 75 per cento degli assegni, dopo di che vennero definitivamente licenziati, previa liquidazione dell'indennizzo di licenziamento loro spettante in base alle norme, allora in

vigore, stabilite dal regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536.

« In definitiva, pertanto, i predetti operai sono venuti a trovarsi in posizione di privilegio rispetto agli altri colleghi licenziati, i quali nella maggior parte dei casi non beneficiarono dello speciale trattamento economico, commisurato al 75 per cento della paga, concesso — in linea del tutto eccezionale, e per le speciali circostanze del momento — soltanto al personale salariato degli enti militari dell'Emilia.

« Tale considerazione, unita a quella che nel 1945 la lira non aveva ancora perduto molto del suo valore, per cui l'indennizzo di licenziamento attribuito agli ex operai in parola in forza del citato regio decreto n. 1536, può ritenersi all'incirca corrispondente a quello previsto dalle vigenti disposizioni, e infine, e soprattutto, le ristrette disponibilità del bilancio impediscono all'Amministrazione militare di riesaminare, come sarebbe nei suoi desideri, la situazione del personale di cui trattasi, agli effetti dell'invocato congruaggio dell'indennità di licenziamento; per il che, del resto si renderebbe in ogni caso necessario un apposito provvedimento di legge.

« Per quanto riguarda, poi, la possibilità di riassorbimento del personale licenziato, si fa presente che la riassunzione in servizio di detto personale potrà aver luogo soltanto subordinatamente alla possibilità di licenziamento di equivalente numero di personale presso altri stabilimenti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali, nonostante l'esistenza di ricorsi inoltrati gerarchicamente da alcuni interessati, non si è provveduto ad estendere l'indennità di carica, e l'indennità di toga previste dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 65, e del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare, agli ufficiali d'arma in servizio presso le procure militari e che, da vari anni, esercitano le funzioni di magistrato militare, con identiche mansioni e responsabilità degli appartenenti al Corpo suddetto.

« L'interrogante chiede di conoscere se si intende riparare ad una così palese ed ingiusta sperequazione, e se non si ritenga equo estendere le indennità sopra indicate anche agli ufficiali d'arma presidenti di tribunale

militare e giudici effettivi presso i suddetti tribunali, durante il periodo di loro permanenza in tali delicate funzioni ».

RISPOSTA. — « Le indennità di carica e di toga furono istituite a favore dei magistrati ordinari e amministrativi e degli avvocati dello Stato, e cioè a favore di categorie nettamente circoscritte aventi un rapporto permanente di impiego giudiziario con lo Stato.

« Già in passato fu più volte proposta la questione, ma fu costantemente ritenuto, sulla base dell'univoca interpretazione delle leggi istitutive delle indennità in parola, che le indennità stesse non spettino a chi è chiamato ad esercitare funzioni giudiziarie solo temporaneamente o in aggiunta ad altre funzioni (Assessore delle Corti d'assise, ufficiale destinato come presidente o componente dei collegi nei tribunali militari, ufficiale di Arma richiamato con funzioni di sostituto procuratore militare o di giudice relatore o di giudice istruttore).

« Pertanto, in base a quanto sopra esposto ed argomentato, non si ravvisa la possibilità di estendere le indennità di carica e di toga agli ufficiali d'arma con funzioni di magistrato militare ».

Il Ministro
PACCIARDI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quale ragione non siano valutati gli insegnanti delle scuole sussidiate che hanno il merito di aver iniziato e promosso l'educazione popolare nei siti più difficoltosi e con irrisorio compenso che non basta spesso neppure a coprire il consumo delle scarpe e degli abiti.

« Il Ministero concesse un iniziale riconoscimento del loro servizio, valutando un punto ogni anno di servizio, ma non ha concesso loro la validità del servizio ai fini del concorso B-5.

« Questo concorso consente di sostenere le sole prove orali a coloro che hanno tre anni di servizio.

« È iniquo che da tale vantaggio siano esclusi proprio gli insegnanti che sono i più benemeriti della scuola e che hanno prestato una opera redditizia, non compensata, se non con sussidio annuale derisorio.

« Gli insegnanti di scuola sussidiata sono stati ammessi al concorso B-5 condizionata-
mente; si chiede che per umanità, equità e giustizia, sia riconosciuto valido il servizio nelle scuole sussidiate per la partecipazione al concorso B-5 ».

RISPOSTA. — « Al concorso magistrale del tipo speciale B-5, che — si noti bene — si è già svolto in quasi tutte le provincie e nelle restanti è in avanzato stato di espletamento, sono ammessi gli insegnanti che abbiano prestato nell'ultimo decennio 1937-47 almeno tre anni di lodevole servizio nelle scuole elementari di Stato.

« L'agevolazione, che si concreta oltre che nella « specialità » del concorso, anche nella sostituzione della prova scritta con una prova pratica e nell'assunzione in ruolo, ad esaurimento, di tutti i candidati che raggiungano punti 105/175, trova la sua giustificazione nella particolare condizione in cui si trovano i maestri che hanno prestato un certo numero di anni di servizio non di ruolo in posti che sono stati di volta in volta conferiti dalle autorità scolastiche in base a rigorosi criteri di selezione fra numerosissimi aspiranti.

« Per quanto riguarda invece il servizio prestato nelle scuole sussidiate, si fa presente che mancherebbe un'analoga giustificazione a parificarlo al servizio nelle scuole statali, valido come condizioni di ammissibilità al predetto concorso speciale B-5.

« Sono infatti, le sussidiate, scuole di iniziativa privata, nel senso che sorgono, con la semplice autorizzazione del Provveditore agli studi, là dove l'insegnante (che talvolta non è neppure fornito del titolo di abilitazione) stabilisce di creare un nucleo scolastico, accogliendo i bambini che, per la distanza dalle scuole statali, non avrebbero alcuna istruzione.

« Mentre è fuor di dubbio l'utilità sociale di queste scuole sussidiate, bisogna però riconoscere che il rapporto che lega l'insegnante allo Stato è tenuissimo, di guisa che non sembra giusto porre sullo stesso piano tale insegnante col provvisorio o supplente delle scuole di Stato, specialmente nei casi, com'è quello del concorso B-5, in cui è proprio una certa continuità del rapporto di impiego, sia pure non di ruolo, fra insegnante e Amministrazione, che dà motivo a un trattamento particolare ai fini dell'assunzione in ruolo ».

Il Ministro
GONELLA.

D'AMORE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere:

1°) se risponde a verità la notizia, diffusa tra il legittimo disappunto delle popolazioni irpine, che il 10° C.A.R. di Avellino — in contrasto alle necessità ed ai desideri di tutti gli irpini ed alle esigenze obbiettive del-

l'addestramento militare — sarebbe trasferito in altra provincia;

2°) gradatamente, quale destinazione si intenda dare alle capaci caserme che attualmente ospitano i militari del 10° C.A.R., qualora il lamentato provvedimento, in spregio alle nostre aspirazioni irpine, abbia esecuzione ».

RISPOSTA. — « La notizia riguardante l'eventuale trasferimento del 10° C.A.R. di Avellino in altra sede, non ha fondamento alcuno ».

Il Ministro
PACCIARDI.

DE MARTINO ALBERTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere per quale ragione agli agenti di custodia, che, con decreto legislativo n. 508 del 21 agosto 1945, sono stati inclusi tra le Forze armate dello Stato ed equiparati, agli effetti giuridici, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed; a quelli economici, all'Arma dei carabinieri, non sono stati corrisposti:

1°) il pacco viveri per il servizio elettorale;

2°) il premio di lire 3000 per il servizio elettorale;

3°) l'aumento della indennità militare;

4°) la distribuzione gratuita dei tabacchi;

5°) il vitto in natura (già dagli altri Corpi goduto dal 1° luglio 1946);

6°) la dotazione personale delle armi ».

RISPOSTA. — « Gli agenti di custodia hanno già ricevuto il pacco viveri gratuito per il servizio elettorale.

« Non è stato possibile concedere ai medesimi anche il premio di lire 3000 perché il servizio da essi prestato fu, per qualità e durata, diverso da quello svolto dagli appartenenti agli altri Corpi di polizia. Infatti, mentre gli agenti di custodia rimasero nelle proprie sedi consegnati per pochi giorni, gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri e le guardie di finanza furono impegnati, per tutta la campagna elettorale, in un prolungato ed estenuante servizio di ordine pubblico che, spesso, richiedeva continui spostamenti di sedi con gravi disagi economici.

« Per quanto riguarda poi l'aumento dell'indennità militare e la distribuzione gratuita dei tabacchi, sono allo studio due distinti provvedimenti già trasmessi, per il preventivo esame, ai Ministeri cointeressati.

« Anche il provvedimento per estendere al personale di custodia la corresponsione del-

la razione viveri è in via di perfezionamento e si spera di poterlo quanto prima, presentare all'approvazione delle Assemblee.

« Infine nella quasi totalità i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono stati già dotati della pistola. Per le guardie scelte e le guardie la distribuzione di tale arma sarà ultimata per la fine del corrente anno, ai sensi delle clausole contrattuali convenute con la fabbrica d'armi Beretta, la quale non è in condizioni di poter accelerare la consegna ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

DE MARTINO FRANCESCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i criteri in virtù dei quali della somma di 100 milioni stanziati per la provincia di Caserta solo 4 milioni sono stati assegnati al comune di Capua.

« Si fa rilevare che Capua è tra le città maggiormente danneggiate dalla guerra e che essa soffre di una gravissima crisi di disoccupazione.

« Inoltre si chiede di conoscere se il Governo ha intenzione di stanziare i fondi per il piano regolatore del medesimo comune, già approvato ».

RISPOSTA. — « La somma di lire 100 milioni stanziati per la provincia di Caserta per la concessione di contributi a favore di privati in dipendenza dei lavori di riparazione di danni bellici, è stata ripartita fra i 71 comuni della provincia stessa e pertanto, tenendo conto delle esigenze delle diverse località, che sono ovunque notevoli, l'assegnazione stabilita per il comune di Capua non ha potuto superare i 4 milioni.

« Per quanto riguarda l'attuazione del piano di ricostruzione, è stata già stanziata la somma di lire 59.200.000 per la sistemazione di alcune zone di quell'abitato, come richiesto dal comune interessato, il quale è stato conseguentemente invitato a promuovere la deliberazione prescritta dalla legge, con cui si assuma l'obbligo di rimborsare metà della spesa suddetta ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FAILLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere, se nel piano di costruzioni ferroviarie in Sicilia, il Governo interda includere un progetto di allacciamento alla linea Siracusa-Ragusa-Canicattì dei comuni di

Acate e Santa Croce Camerina, importanti centri di esportazione di prodotti vinicoli ed agrumi ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, delegato da quello dei trasporti a fornire la risposta, fa presente che sin dal novembre 1948 fu inviato alla Commissione per lo studio del piano regolatore delle ferrovie un voto emesso del comune di Santa Croce Camerina, per ottenere di essere raccordato ferroviariamente alla linea statale Siracusa-Licata-Canicatti. Non risulta, invece, che un'analoga domanda sia stata presentata dal comune di Acate.

« La Commissione suddetta, però, nel prendere in esame le varie richieste di nuove costruzioni ferroviarie in Sicilia, in collaborazione coi rappresentanti di quella Regione, non ha ritenuto d'includere nel programma proposto per la sistemazione della rete ferroviaria sicula, la costruzione del raccordo anzidetto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni per cui, dopo tre anni dalla liberazione, non sono stati ancora liquidati gli assegni agli ex avieri internati in Germania, assegni che, maturatisi durante il triste periodo della prigionia, rappresentano a chi ha tanto sofferto un diritto innegabile ».

RISPOSTA. — « Tutti i reduci dall'internamento, subito dopo il rimpatrio, ebbero dagli enti periferici addetti al recupero del personale, una liquidazione provvisoria che andava dalla metà ai due terzi di tutte le spettanze maturate durante il periodo di prigionia.

« Successivamente l'Amministrazione aeronautica, sulla base della documentazione fornita dagli enti predetti, provvede a corrispondere il saldo delle spettanze il più celermente possibile, tanto che sono già state esaurite circa 35.000 pratiche delle 40.000 esistenti tra ex prigionieri di guerra in mano alleata ed ex internati in Germania, nonostante che per molte di esse sia stata necessaria una lunga e laboriosa istruzione.

« Il ritardo nella definizione delle pratiche ancora in corso è spiegato, tra l'altro, dalla difficoltà delle indagini necessarie per l'insufficienza delle notizie sulla situazione matricolare fornite dai reduci stessi, dai frequenti casi di omonimia che richiedono accertamenti atti ad escludere un duplicato di pagamen-

to e dal mancato rintraccio degli internati agli indirizzi a suo tempo dichiarati, motivo questo che provoca la restituzione di corrispondenza o degli assegni in conto corrente.

« Si fa inoltre presente che gli ex prigionieri ed internati in Germania hanno diritto alla corresponsione dell'assegno integratore istituito col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 599, ma, dato il breve tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento legislativo, si prevede che occorreranno ancora alcuni mesi per ultimare l'intero lavoro di liquidazione.

« Si assicura l'onorevole interrogante che l'Amministrazione militare ha fatto e farà di tutto per procedere con la massima sollecitudine alla liquidazione delle spettanze maturate e dell'assegno integratore a favore degli aventi diritto, ed a tal fine ha preso anche contatto con le varie organizzazioni combattentistiche e di ex internati, perché le siano segnalati i nominativi degli iscritti ancora in attesa di liquidazione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

FERRARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per cui non è stato più preso in esame il progetto di legge, relativo alla estensione del beneficio del collocamento obbligatorio agli infortunati civili di guerra, progetto già all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri nell'aprile scorso.

« È assolutamente necessario che detto progetto passi alle due Camere con carattere di urgenza: il ritardo di tale provvedimento invocato da anni va diffondendo un profondo e giustificabile malcontento tra i minorati civili per causa di guerra, che si dibattono in disagiate condizioni economiche. Nella sola provincia di Treviso vivono ben 500 infortunati della guerra 1915-18 e 1650 dell'ultima: moltissimi in stato di bisogno ».

RISPOSTA. — « Il progetto di riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, che prevede la estensione ai minorati civili per fatto di guerra dei benefici esistenti a favore degli invalidi di guerra in materia di collocamento obbligatorio (progetto predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed esaminato dal Consiglio dei Ministri nelle tornate del 7 aprile e del 3 maggio 1948 senza essere approvato), non è stato ancora presentato alle Camere sotto forma di disegno

di legge perché sulla formulazione definitiva del medesimo è mancato e tuttora manca l'accordo delle Amministrazioni concertanti, alcune delle quali hanno subordinato la propria adesione all'introduzione, nel progetto stesso, di emendamenti che, per la loro portata, modificavano sostanzialmente lo schema del provvedimento quale era stato in un primo tempo diramato, per l'adesione delle Amministrazioni interessate, dal Ministero proponente.

« Nell'intento di realizzare quanto prima tale accordo, sono attualmente in corso, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ulteriori contatti tra le Amministrazioni concertanti. In particolare, il Ministero del lavoro si è fatto promotore della convocazione, presso la sua sede, dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni: di cui sopra, allo scopo di rendere quanto più possibile facile e spedita l'intesa definitiva su tutti i punti controversi, e consentire, in tal modo, che l'atteso disegno di legge sia al più presto presentata alle Assemblee legislative ».

Il Ministro
FANFANI.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per dare alloggio a 78 famiglie del comune di Motta di Livenza (Treviso) viventi in condizioni deplorabilissime; e per conoscere inoltre se e come intenda provvedere alla sistemazione delle strade, per cui v'è progetto per 62 milioni, strade in uno stato disastroso; e se intenda finanziare, in tutto od in parte, il progetto per la costruzione dell'acquedotto, di cui si ravvisa l'urgenza ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Motta di Livenza sono già stati costruiti, a cura di questa Amministrazione, sei fabbricati con 21 alloggi per i senza-tetto.

« Per far fronte alle ulteriori esigenze di quella popolazione, occorrerebbe costruire altri cinque fabbricati, con una spesa complessiva di lire 25.000.000, che per il momento, non essendovi disponibilità di fondi, non è possibile autorizzare, ma che non si mancherà di tener presente quando si verificherà l'occasione favorevole.

« Anche la riparazione delle strade danneggiate dalla guerra, per cui è prevista una spesa di lire 20.000.000, deve necessariamente essere rimandata, per lo stesso motivo, a quando saranno stanziati nel bilancio di que-

sta Amministrazione, nuovi fondi per tale titolo.

« Per quanto poi riguarda la sistemazione del civico acquedotto, nessun concreto affidamento può essere dato circa il finanziamento della relativa spesa di lire 35.000.000, perché, com'è noto le speciali disposizioni di legge, che furono a suo tempo emanate per lenire la disoccupazione e in virtù delle quali lo Stato poteva sostituirsi agli enti locali per l'esecuzione di opere di loro competenza, anticipando la relativa spesa, salvo rimborso, da parte degli enti medesimi, del 50 per cento della somma anticipata in trenta annualità senza interessi, sono di natura del tutto contingente ed eccezionale.

« La concessione di tale agevolazione è quindi subordinata, oltre che al concorso di particolari circostanze, riflettenti gli scopi per cui la legge fu emanata, anche alle disponibilità di fondi sugli appositi stanziamenti, fondi che sono attualmente del tutto esauriti.

« Si deve, quindi, obbligatoriamente far richiamo alla vigente legislazione ordinaria in materia di acquedotti ed opere igieniche (fondata principalmente sulla legge 25 giugno 1911, n. 586 e relativo Regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306, nonché sul regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e relativo Regolamento 30 giugno 1925) in base alla quale lo Stato può intervenire nel finanziamento di dette opere o mediante la concessione di un sussidio in capitale nella misura di un terzo a due terzi della spesa — il che è da escludere per i lavori di cui trattasi dato il rilevante ammontare di essi — oppure concorrendo nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni intendessero contrarre per far fronte a tale finanziamento, nella misura del 4 per cento della quota di spesa relativa alle opere di adduzione e del 2 per cento per quella afferente alla rete di distribuzione interna negli abitati ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FERRARESE, DAL CANTON MARIA PIA, VISENTIN ANGELO, FRANCESCHINI, LOMBARDI RUGGERO, SARTOR, MORO GIROLAMO LINO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi e si intendano prendere per venire incontro alla grave situazione in cui sono venute a trovarsi le popolazioni agricole danneggiate e fortemente dalle recenti grandinate.

« In provincia di Venezia, le frazioni del comune di Mirano: Zianigo, Scaltenigo e Campocroce: in provincia di Treviso oltre venti comuni, subiscono danni ingenti ai raccolti fino ad un massimo del 90 per cento.

« I danni in provincia di Treviso vengono calcolati in 191 milioni.

« Le popolazioni chiedono aiuti sotto varie forme:

a) esclusione totale o parziale dalla corresponsione della quota di grano all'ammasso per contingente;

b) assegnazioni di granoturco o cruscami, di concimi azotati ed altro;

c) erogazione di sussidi a famiglie bisognose;

d) esenzione o riduzione di imposte e tasse.

« I provvedimenti si ravvisano necessari urgenti e umani ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminata la situazione delle provincie che hanno avuto i raccolti danneggiati da avversità atmosferiche od altre cause, ha concesso, d'intesa con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, per la provincia di Treviso, un abbuono di quintali 5000 sul contingente grano già fissato, che, pertanto, è stato ridotto da quintali 175.000 a quintali 170.000, nonché una riduzione di quintali 51.000 sul contingente di granoturco (da quintali 121.000 a quintali 70.000). Per la provincia di Venezia, mentre non è risultato necessario accordare alcun abbuono sul contingente grano si è invece ridotta di ben 94.000 quintali quello di granoturco (da quintali 214.000 a 120.000).

« In ordine, poi, alla richiesta assegnazione di granoturco e cruscami, si comunica che sono stati interessati gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, onde conoscere le rispettive proposte riguardo una possibile assegnazione di carattere straordinario di granoturco, di cruscami o di altri mangimi concentrati eventualmente disponibili per gli agricoltori dei comuni in questione.

« Com'è stato praticato in altre zone per casi analoghi, si è segnalato poi agli Ispettorati provinciali competenti di considerare con particolare favore, in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, la situazione di quelle aziende che hanno subito maggiori danni in conseguenza delle grandinate. Ciò potrà beninteso attuarsi entro i ristretti limiti consentiti dalle residue disponibilità finanziarie

« Per ciò che concerne la competenza del Ministero dell'interno si premette che l'intervento di quel Ministero in caso di pubbliche calamità, non ha e non può avere carattere di risarcimento di danni, ma è diretto esclusivamente a recare, per quanto lo consenta il fondo di bilancio, immediati soccorsi alle famiglie bisognose maggiormente colpite.

« In particolare per i danneggiati dalla grandine, l'intervento stesso non può non considerarsi eccezionale ed integrativo delle somme che gli interessati possono realizzare mediante adeguate e tempestive assicurazioni.

« Particolari richieste non sono pervenute al Ministero dell'interno dalla provincia di Venezia per il comune di Mirano, dal che si desume che l'E.C.A. sia stato messo in grado di intervenire con i fondi già assegnati per l'assistenza generica.

« Segnalazioni e richieste pervennero dalla provincia di Treviso per le alluvioni dell'inverno scorso, a seguito delle quali fu assegnato un milione di lire, autorizzando, peraltro, il prefetto a servirsi, per maggiori erogazioni, dei fondi a sua disposizione per la integrazione dei bilanci E.C.A.

« Essendo stata rinnovata, nei primi del corrente mese, la richiesta di una particolare assegnazione, sono stati concessi altri 2 milioni di lire.

« Poiché sono successivamente pervenute altre richieste di fondi, per soccorrere le famiglie bisognose maggiormente colpite dalle recenti grandinate, il prefetto di Treviso è stato autorizzato, in data odierna, ad anticipare la ulteriore somma di 10 milioni di lire ».

Il Ministro

SEGN.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda riesaminare la posizione dei maestri laureati in giurisprudenza e in lettere che, per motivi del tutto ingiustificati, saranno esclusi, per la prima volta, dal prossimo concorso per direttori didattici, mentre vi saranno ammessi i maestri con 12 anni di servizio, sforiniti del prescritto titolo accademico; e se intenda disporre che i maestri laureati in legge e in lettere siano riammessi al concorso stesso.

« Subordinatamente chiede che sia data la possibilità ai maestri in possesso delle lauree sopra specificate di partecipare al concorso

con dieci o con otto anni di servizio, anziché coi dodici richiesti per i maestri sforniti del titolo accademico ».

RISPOSTA. — « L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 28 maggio 1947) dispone che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero;

b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera a), abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo.

« In base a tale disposizione legislativa è stato redatto il bando di concorso, né quindi vi è possibilità di modificarlo, senza una nuova disposizione di legge, nel senso suggerito.

« Non si ritiene, poi, opportuna una tale innovazione legislativa, nel senso, cioè, di ammettere al concorso per posti di direttore didattico i maestri forniti della laurea in lettere o in giurisprudenza; in quanto questi ultimi hanno titolo per partecipare ai concorsi rispettivamente per l'insegnamento nelle scuole secondarie e per le varie amministrazioni statali.

« Com'è noto, invece, il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica dà adito esclusivamente ai concorsi per direttori didattici. È vero che la laurea in materie letterarie o in pedagogia dà la possibilità di partecipare anche ad alcuni concorsi per l'insegnamento nelle scuole medie; ma è pur vero che tale titolo si ottiene attraverso un corso di studi analogo a quello della vigilanza scolastica e che, anzi, ne costituisce il perfezionamento.

« Concludendo con l'accoglimento della proposta verrebbero frustrate le finalità della specializzazione per la vigilanza scolastica e del perfezionamento in materie letterarie e pedagogia, in quanto i relativi titoli non sarebbero più considerati indispensabili per partecipare al concorso a posti di direttore didattico ».

Il Ministro
GONELLA.

GATTÒ. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere quali agevolazioni tributarie abbia disposto od interda disporre per gli agricoltori dei mandamenti di Mirano e Dolo

(Venezia) i quali, in conseguenza della grandinata abbattutasi in detti mandamenti il 1° luglio 1948, hanno avuto danni ingentissimi alle colture. Tale grandinata in certe zone (Vetrego, Ballò, Scoltenigo, Cazzago, Molinella, ecc.) ha distrutto quasi il cento per cento del raccolto dell'uva e l'80 per cento di quello del frumento; nella zona dei due mandamenti ha recato un danno che, tenuto conto delle colture principali si calcola in media dell'80 per cento per il raccolto dell'uva, del 60 per cento per il granoturco, del 70 per cento per la saggina, del 25 per cento per il foraggio, come da dati forniti dallo stesso Ispettorato dell'agricoltura. Si fa presente che il territorio danneggiato dalla grandine, lo scorso anno ha subito danni ingentissimi causati da allagamenti e che è quasi tutto condotto da coltivatori diretti ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta fatta dall'onorevole interrogante per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori della provincia di Venezia danneggiati dalla grandinata del 1° luglio 1948, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con la indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Comunque, è stata interessata l'Intendenza di finanza di Venezia, affinché riferisca, sentito l'Ufficio tecnico erariale, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalla grandinata nel territorio di detta provincia ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventual-

mente essere adottati, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

Il Ministro
VANONI.

GIACCHERO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per sapere quali siano le ragioni per cui si è creduto di dover negare l'autorizzazione alla Società autotrasporti torinese (S.A.T.I.), di Torino, di esercire la linea automobilistica in servizio pubblico Asti-Torino, linea che avrebbe notevolmente migliorato le comunicazioni di una vasta zona piemontese, per cui il servizio ferroviario non può essere sufficiente, quando non diventi, nel periodo invernale sovente inaccessibile ».

RISPOSTA. — « La Società automobilistica torinese (S.A.T.) ha chiesto la concessione di una linea automobilistica Asti-Torino, lungo la strada nazionale Torino-Asti-Alessandria, che si svolge parallelamente al percorso della linea ferroviaria statale, salvo nel tratto Torino-Poirino.

« La suddetta società ha giustificato la richiesta d'istituzione del servizio con i seguenti motivi:

1°) servire alcuni paesi lontani dalla stazione ferroviaria;

2°) servire alcuni paesi che non dispongono di altri servizi di collegamento.

« Per quanto riguarda il punto 1°) si fa presente che l'unica località distante dalla stazione ferroviaria è Villanova d'Asti, che però è collegata alla stazione stessa con 3 coppie di corse giornaliere dall'autolinea Alba-Villanova stazione, gestite dall'impresa Gioacchino Enrico di Villanova.

« Per quanto riguarda il punto 2°) si osserva che le sole località tra quelle enumerate dalla S.A.T., che, non essendo servite da alcun altro mezzo di comunicazione, si sarebbero avvantaggiate dell'istituzione della linea richiesta, sono: Castelloro (489 abitanti); Palucco (139 abitanti); Banna (175) abitanti; il cui numero complessivo di abitanti non è tale da giustificare l'istituzione di una nuova linea.

« Si aggiunge che il comune di Poirino è collegato con Torino dalla società S.A.T.I. con 9 coppie di corse tramviarie e 18 coppie di corse automobilistiche.

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che lo scopo della linea era quello di stabilire un collegamento diretto tra Asti e Torino, in con-

correnza con altri servizi pubblici già esistenti, che si elencano:

1°) Ferrovie dello Stato, 9 coppie di diretti e direttissimi (45') e 6 coppie di accelerati (1 h 25');

2°) Autoservizio Acqui-Asti-Torino della Società anonima autotrasporti con 1 coppia (1 h 10');

3°) Autoservizio Torino-Asti-San Remo dell'Impresa Cardillo di Genova con 1 coppia (1 h);

4°) Autoservizio Rapallo-Asti-Torino, dell'impresa fratelli Lazzi di Genova con 1 coppia (1 h);

5°) Autoservizio Verona-Asti-Torino della, società Autovalpantena di Verona con 1 coppia (1 h 10').

« Tenuto conto pertanto che le comunicazioni della zona sono largamente assicurate oltre che dal servizio ferroviario anche da numerosi servizi automobilistici, la domanda della società S.A.T. è stata respinta, non rispondendo l'istituzione della linea Asti-Torino a carattere di pubblica utilità ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GIOLITTI, BELLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per sapere in quale modo il Governo abbia applicato o intenda applicare l'articolo XIII, ultimo comma, delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione; e in particolare, se sia stata dichiarata la nullità degli atti di trasferimento dei beni già di proprietà di Umberto di Savoia, stipulati dopo il 2 giugno 1946; e se a tale scopo non intende intervenire per far valere il diritto dello Stato sui terreni già appartenenti a casa Savoia situati in provincia di Cuneo, i cui illegali acquirenti — dopo il 2 giugno 1946 — pretendono ora, mediante il ricorso attualmente in discussione innanzi alla commissione provinciale per l'equo affitto di Cuneo, un considerevole aumento del canone di affitto da parte dei coloni ».

RISPOSTA. — « I beni di cui all'ultimo comma dell'articolo XIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono entrati di pieno diritto a far parte dei beni dello Stato per il fatto stesso della dichiarata avocazione.

« Anche la nullità degli atti di alienazione effettuati dagli ex sovrani dopo il 2 giugno 1946 non ha bisogno di essere dichiarata, discendendo essa *de jure* dalla norma costituzionale, che è senz'altro operativa.

« Sono note le questioni sollevate dagli acquirenti e sono noti altresì gli argomenti di equità più che di diritto, ai quali essi si appellano per opporsi alla attuazione della norma costituzionale.

« All'uopo sono in corso contatti con gli organi consultivi e legali dell'Amministrazione per stabilire la linea di condotta da seguire, linea di non facile determinazione data la complessità e la delicatezza delle questioni da risolvere.

« Per quanto poi si riferisce agli affittuari è da tener presente che nessun danno essi sono per risentire dalle procedure in corso per la determinazione degli equi affitti, perché tali giudizi sono basati sopra elementi obiettivi, i quali conservano il loro valore tanto se la richiesta sia avanzata dagli attuali possessori o dallo Stato, il quale non potrebbe sottrarsi dalla richiesta stessa concorrendone le condizioni ».

Il Ministro
VANONI.

GRASSI CANDIDO, MONDOLFO, ZANFAGNINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non intenda modificare le disposizioni contenute nella circolare n. 23 del 20 febbraio 1935, per adeguare il trattamento economico, in caso di assenza per malattia, degli insegnanti incaricati e supplenti delle scuole medie a quello dei dipendenti delle altre Amministrazioni dello Stato ».

RISPOSTA. — « In attesa che la materia possa essere regolata in via legislativa, è intendimento del Ministero di disciplinare, dal prossimo anno scolastico, il trattamento del personale insegnante non di ruolo, in caso di assenza per malattia, con criteri analoghi a quelli già adottati per gli insegnanti elementari.

« In occasione della ripresa delle lezioni saranno impartite opportune istruzioni ai capi d'istituto ».

Il Ministro
GONELLA.

GUADALUPI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, in accoglimento di una vecchia e giusta aspirazione degli operai delle Ferrovie dello Stato della stazione di Fasano (Ufficio impianti elettrici di segnalamento) riconosciuta fondata sin dal 1943, tanto che dal Mi-

nistro dei trasporti nel 1947 fu disposto per la preparazione di congruo progetto, esistente presso i competenti uffici dello stesso Ministero interrogato ed approvato dagli organi tecnici, provvedere perché sia dato rapido inizio ai lavori di costruzione di due palazzine con 8 o 10 alloggi da assegnare ai sopradetti operai delle Ferrovie dello Stato, su area di proprietà delle stesse Ferrovie dello Stato della stazione di Fasano, noto centro turistico pugliese ».

RISPOSTA. — « In realtà nel 1943 con decreto n. 2364 fu approvata la proposta per costruire un fabbricato di quattro alloggi nella stazione di Fasano ed uno di otto nella stazione di Carovigno, in considerazione del fatto che in detta località gli abitati sono lontani dalle rispettive stazioni, e che con l'attivazione degli apparati centrali elettrici di segnalamento e di blocco sulla tratta Bari-Brindisi vi era la necessità di disporre sul posto degli operai specializzati.

« Gli eventi bellici determinarono la sospensione dei lavori.

« In seguito, le gravi distruzioni avvenute obbligarono l'Amministrazione a concretare un diverso programma di lavori per cui il Compartimento di Bari non poté comprendere la costruzione dei suddetti alloggi nel programma per la costruzione di case economiche per ferrovieri. Oggi poi la maggiore spesa per l'esecuzione di tali opere ascende a lire 37.348.000 spesa che l'Amministrazione non può sostenere per mancanza di fondi ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GUADALUPI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è al corrente delle pessime condizioni del fondo stradale della statale adriatica (Brindisi-Bari nel tratto dal 6° all'8° chilometro da Brindisi a San Vito dei Normanni) il che presenta seri e gravi pericoli per la circolazione automobilistica, notevolissima su quella importante arteria, unica a congiungere il Sud con il Nord, e particolarmente per tutto quel tratto di strada nei pressi della stazione delle ferrovie dello Stato di San Vito dei Normanni, corrente su un lungo ponte in curva, e se conseguentemente agli accertamenti tecnici degli organi dirigenti la Azienda autonoma delle Strade non ritenga opportuno disporre perché il segnalato grave inconveniente sia risolto con l'attuazione dei necessari lavori ».

RISPOSTA. — « Il tratto della Statale 16 dal 6° all'8° chilometro a partire da Brindisi verso San Vito dei Normanni è in ottime condizioni di manutenzione. »

« Vi è un tratto che richiede interventi ma trovasi alcuni chilometri più al Nord e costituisce l'ultima parte di un miglioramento che è in via di graduale esecuzione sin dallo scorso anno e sarà compiuto in questo anno ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga doveroso e necessario, ai fini di giustizia e di equità, procedere ad una più sollecita riassunzione e sistemazione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato già licenziati nel passato regime per motivi politici e, in modo particolare, del personale arbitrariamente dimesso a causa dello sciopero dell'agosto 1922 e che, nonostante i molti accertamenti fatti, le promesse ripetute ed i sacrifici patiti attende ancora di essere reintegrato nei propri diritti. Tale incomprensibile ritardo desta ragionevole rammarico negli ambienti ferroviari, specie se confrontato con altre troppo affrettate avvenute riassunzioni e sistemazioni ».

RISPOSTA. — « La riassunzione e la sistemazione dei dipendenti dalle Ferrovie, licenziati per motivi politici dal cessato regime — ove si tenga conto della necessità di vagliare i singoli casi, a tanti anni di distanza dal provvedimento, per stabilire se sussistano o meno i motivi politici asseriti dagli interessati — stanno procedendo con sufficiente sollecitudine alla media di quasi mille pratiche al mese. »

« Difatti nel periodo dal luglio 1947 al 30 agosto 1948 sono stati definiti ben 14.138 casi. »

« Le domande finora accolte, dalla data d'inizio dei lavori da parte dell'apposita Commissione, ammontano complessivamente a 11.238, su 22.376 pratiche definite. »

« Circa poi il personale dimesso a causa dello sciopero dell'agosto 1922 e prima dell'ascesa al potere del fascismo, osservasi che le disposizioni legislative vigenti non sono ad esso applicabili, a meno che non trattisi di personale di ruolo dichiarato dimissionario d'ufficio in forza dell'articolo 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, per il quale vige il decreto 12 dicembre 1947, n. 1492 e le cui pratiche sono state quasi tutte definite. E peraltro in corso di esame la possibilità di modificare,

con emendamento; quest'ultimo decreto al fine di estendere l'applicabilità a tutti i licenziati prima del 28 ottobre 1922 che siano stati allontanati per motivi politici ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGELO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti.* — « Per conoscere la reale entità dei danni provocati dalla recente alluvione nel comune di Riomaggiore (La Spezia) e quali provvedimenti, anche in via di urgenza, abbiano preso ed intendano prendere al riguardo, tenendo conto delle gravissime difficoltà in cui è venuta a trovarsi quella popolazione così duramente colpita ».

RISPOSTA. — « La linea ferroviaria Genova-La Spezia è rimasta interrotta alle ore 16 del giorno 5 andante fra le stazioni di Monterosso e Riomaggiore per la caduta, a seguito di piogge torrenziali, di tre grosse frane, delle quali la prima all'uscita lato Spezia della stazione di Corniglia, provocava l'ostruzione del ponte sul torrente Molinetto; la seconda all'imbocco lato Genova della galleria « Manarola » provocava la ostruzione del ponte di metri 8 ivi esistente ricoprendo la sede ferroviaria fino all'altezza della linea di contatto per la trazione elettrica e la terza, fra le gallerie « Manarola » e « Gubbiola », ostruiva un altro ponte di 7 metri e ricopriva il binario per un'altezza di due metri. Tra la seconda e la terza frana rimaneva bloccato nella galleria Manarola un treno merci. »

« I lavori per lo sgombero della linea sono stati subito iniziati e, nonostante si prevedesse di ultimarli entro un periodo di tempo di almeno 5 giorni, data l'entità delle frane, è stato tuttavia possibile, grazie al pronto intervento dei tecnici ferroviari ed al notevole impiego di mano d'opera, riaprire al traffico a trazione elettrica la linea alle ore 19,30 dell'8 andante, con un anticipo di due giorni sul previsto. »

« I lavori di sgombero già eseguiti ed in corso importano una spesa di circa lire 6 milioni. Resta da completare il risanamento dei binari nelle gallerie « Gubbiola » e « Manarola », nonché nei piazzali delle stazioni di Manarola e Corniglia, binari interrati dalle materie alluvionali, e resta altresì da ripristinare e sistemare i muri di rivestimento delle scarpate a monte della stazione di Corniglia, muri che sono stati danneggiati dalla frana. »

« Per tutti i lavori di competenza dell'Amministrazione ferroviaria, che sono già in corso di esecuzione, si prevede complessivamente una spesa di circa lire 20.000.000 ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGE-LA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere:

1°) se non creda conforme a giustizia riassumere gli operai dell'Arsenale di La Spezia con anzianità antecedente al 1939, che all'8 settembre 1943, secondo gli ordini impartiti, dopo aver fatto opera di sabotaggio, si allontanarono dal lavoro fiduciosi dell'assicurazione formale data dalla Radio-Bari dall'ammiraglio De Courten, Ministro della marina, di riassunzione alla fine delle ostilità; non potendosi e non dovendosi ritenere le 10 mensilità concesse in forza del decreto n. 375 del 15 dicembre 1946 risolutive dei rapporti di lavoro esistenti, sia per l'eseguità della somma riscossa, sia per lo stato di necessità in cui gli interessati si trovavano, sia per la ininterrotta e continuata loro insistenza nella rivendicazione totale dei loro diritti;

2°) se non ritenga altresì concedere sia ai predetti dipendenti fino ad oggi non riassunti, sia a quelli che sono stati riassunti, quella particolare indennità di sbandamento concessa ai dipendenti di ruolo ».

RISPOSTA. — « Dopo la liberazione della Spezia, gli operai e gli impiegati non di ruolo, già in servizio alla data dell'8 settembre 1943 nell'arsenale marittimo militare di quella città, tanto se volontariamente allontanatisi dal servizio per non collaborare con i nazi-fascisti, quanto se licenziati dalle autorità illegittime, sono stati in gran parte riassunti, fatta tuttavia eccezione per poche migliaia di essi, risultati assolutamente esuberanti rispetto alle più ristrette esigenze dell'Amministrazione militare.

« In considerazione delle suaccennate ridotte esigenze dell'Amministrazione e a causa altresì delle limitate disponibilità di bilancio, all'ulteriore riassunzione degli elementi rimasti tuttora privi di impiego e di lavoro potrà pertanto farsi luogo soltanto nei casi in cui effettive ed accertate esigenze di servizio lo richiedano.

« Alle condizioni suaccennate, si assicurano gli onorevoli interroganti che l'Amministrazione militare, rendendosi conto del particolare stato di disagio in cui versa attual-

mente tutta una categoria, spesso così benemerita di ex dipendenti dell'Arsenale di La Spezia, non mancherà di esaminare con la massima benevolenza l'eventuale possibilità di assunzione del personale in parola.

« Per quanto concerne, poi, l'invocata concessione a favore dei predetti dipendenti, tanto se non riassunti quanto se già riammessi in servizio, di una speciale indennità di sbandamento che sarebbe stata corrisposta al personale di ruolo, si fa presente che nessuna indennità del genere è stata concessa a questo ultimo personale.

« Al personale di ruolo, data la stabilità del vincolo giuridico contratto con lo Stato e l'assoluta inefficacia dei provvedimenti di collocamento a riposo o in aspettativa adottati nei suoi confronti dal sedicente governo della repubblica sociale, sono state corrisposte soltanto le competenze arretrate del periodo dell'occupazione. Al personale non di ruolo è stato liquidato il trattamento economico previsto dai decreti legislativi 16 novembre 1946, n. 375, e 5 maggio 1948, n. 625, recanti provvedimenti in favore dei dipendenti civili non di ruolo per le situazioni determinatesi durante l'occupazione tedesca ».

Il Ministro
PACCIARDI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno rimandare il deciso aumento delle pigioni delle case economiche per ferrovieri, a dopo che sarà deciso l'aumento salariale richiesto dai ferrovieri stessi ».

RISPOSTA. — « L'aumento dei canoni delle case economiche per i ferrovieri è stato deliberato, con decorrenza 1° gennaio 1948, per sanare in parte il grave deficit della gestione che, all'atto dell'aumento, presentava il seguente bilancio:

Spesa	L. 170.000.000
Entrata	» 20.220.000
Disavanzo	L. 149.780.000

« Con gli aumenti in parola, tale disavanzo si ridurrà di lire 80.556.000.

« I maggiori proventi derivanti dagli aumenti di canoni sono il minimo occorrente per provvedere unicamente ai lavori indispensabili di manutenzione.

« I canoni preesistenti, da molti anni non revisionati, erano d'importo molto modesto, talvolta irrisorio. Essi infatti oscillavano da

un minimo di lire 8 ad un massimo di lire 90 a vano-mese considerati gli accessori per un vano.

« Gli aumenti sono stati contenuti in proporzioni assai modeste. Infatti i nuovi canoni sono stati fissati in:

lire 340 per vano-mese per alloggi di I categoria (forniti di bagno, termosifone ed ascensore);

lire 300 per vano-mese per alloggi di II categoria (forniti di bagno e termosifone, oppure di bagno e ascensore);

lire 225 per vano-mese per alloggi di III categoria (forniti di solo bagno);

lire 170 per vano-mese per alloggi di IV categoria (sforniti delle comodità suddette).

« Data la decorrenza degli aumenti, avrebbero dovuto recuperarsi gli arretrati a far tempo dal 1° gennaio 1948. Tale recupero, per il quale in un primo tempo era stata consentita una congrua rateazione, è stato successivamente sospeso per il primo semestre del corrente anno.

« Si pone, infine, in rilievo che gli aumenti in parola sono stati decisi dall'Amministrazione ferroviaria (dopo che analoghi aumenti erano stati deliberati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'I.N.C.I.S.) previo accordo con la rappresentanza del personale ».

Il Ministro
CORBELLINI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno concorrere negli aiuti alla città di Foggia con la costruzione di un congruo numero di case economiche per ferrovieri, tenuto conto che le recenti scosse telluriche hanno privato questa città, già tanto dilaniata dalla guerra, di altro rilevante numero di abitazioni civili ».

RISPOSTA. — « Dei fondi a suo tempo assegnati dal Tesoro per costruzione di nuovi alloggi notevole parte è stata utilizzata per la città di Foggia ove sono stati costruiti o trovansi in corso di costruzione 170 alloggi.

« Ora tali fondi sono del tutto esauriti e non riesce possibile avviare ulteriori costruzioni né a Foggia né altrove.

« Qualora dal Tesoro vengano assegnati nuovi fondi per costruzione di alloggi non si mancherà di tenere presente i bisogni di quella città ».

Il Ministro
CORBELLINI.

INVERNIZZI GAETANO, INVERNIZZI GABRIELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se si è reso conto dell'enorme danno che ha creato ai lavoratori nei momenti cruciali e più dispendiosi come malattia o infortunio la sua circolare n. 14927/AF.XIII.1076 del 10 giugno 1948, che solleva gli industriali e i datori di lavoro in genere, dall'obbligo del calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi sull'indennità di caro-pane posta a carico dei datori di lavoro.

« Gli interroganti non entrano nel merito della questione per stabilire se sia giusto o meno affermare che tale indennità non fa parte integrale del salario, ma rilevano i deleteri effetti seguiti a detta circolare. Avendola affrettatamente applicata, i datori di lavoro e di conseguenza gli Istituti hanno cessato il pagamento della quota-parte di indennità caro-pane nel sussidio di malattia o temporanea inabilità per infortunio.

« Ritenuto il provvedimento antisociale, oltre che inumano, gli interroganti chiedono, se non il ripristino della forma contributiva che il Ministro emani un provvedimento nel quale, durante la malattia, o l'infortunio, l'indennità di caro-pane sia posta a carico del datore di lavoro ».

RISPOSTA. — « La determinazione ministeriale, relativa alla non compatibilità dell'indennità di caro-pane ai fini del pagamento dei contributi previdenziali, costituisce una logica conseguenza di una precedente determinazione insistentemente richiesta dalla stessa Confederazione generale italiana del lavoro circa la esenzione della indennità stessa dalle imposte di ricchezza mobile e complementare.

« Fu infatti la Confederazione predetta che, con lettera del 17 settembre 1947, numero 28589 e con altra del 2 febbraio 1948, n. 36569, chiese che l'indennità in questione venisse corrisposta ai lavoratori al netto di qualsiasi ritenuta, al fine di consentire la sua completa rispondenza agli scopi per i quali era stata istituita, e cioè di rimborsare integralmente i lavoratori stessi, per i quantitativi spettanti in base alle tessere annonarie, del maggior onere loro derivante dall'aumento dei prezzi del pane e della pasta.

« La Confederazione generale italiana del lavoro giustificava tale richiesta sostenendo, giustamente, che l'indennità predetta non poteva né doveva essere considerata come un elemento della retribuzione, atteso che il suo

carattere di rimborso derivava dall'aumento del prezzo del pane e della pasta.

« Impostata pertanto la questione entro tali termini, corrispondenti in effetti alla reale natura della indennità di caro-pane, fu resa possibile la esenzione della indennità stessa dalle imposte di ricchezza mobile e complementare, assicurando così l'integrale godimento della medesima ai lavoratori. E una volta escluso in tal modo il carattere di retribuzione dell'indennità di caro-pane, inevitabilmente si dovette, per seguire criteri uniformi nella materia, affermare che essa non poteva rientrare nel calcolo dei contributi previdenziali, con le necessarie conseguenze lamentate dagli onorevoli interroganti.

« Tali conseguenze sono peraltro limitate al solo campo delle indennità per malattia e per inabilità temporanea in caso di infortunio, perché per tutte le altre prestazioni previdenziali, comprese le rendite stesse per inabilità permanente in caso di infortunio, l'indennità di caro-pane viene corrisposta in aggiunta fissa alle prestazioni stesse previo pagamento di apposite maggiorazioni delle aliquote contributive.

« Per l'indennità malattia invece e per quella temporanea in caso di infortunio, essendo esse rapportate ad una quota parte della retribuzione, si verifica effettivamente l'inconveniente lamentato, che l'indennità di caro-pane non gioca ai fini della determinazione delle indennità predette.

« Gli svantaggi che sono conseguiti ai lavoratori dal principio affermato per l'indennità di caro-pane trovano peraltro adeguata contropartita dei vantaggi che sono derivati ad essi con l'accoglimento della tesi sostenuta dalla Confederazione generale del lavoro.

« Né possono le conseguenze lamentate essere considerate come contrastanti con i principi che, con decreto 1° agosto 1945, n. 692, sono stati introdotti nel nostro diritto positivo in materia di determinazione degli elementi della retribuzione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni.

« Altri elementi ben più importanti della indennità di caro-pane non debbono, infatti, computarsi nella retribuzione, quali gli assegni familiari, l'indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità, e altre competenze varie.

« In correlazione a tali principi non sembra allo scrivente che possano essere adottati i provvedimenti richiesti ».

Il Ministro

FANFANI.

LACONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali motivi determinino il mantenimento in servizio dei marescialli di pubblica sicurezza pensionati dal 1939-40, che potrebbero essere attualmente sostituiti dai giovani partigiani e reduci attualmente disoccupati ».

RISPOSTA. — « Sono tuttora mantenuti in servizio alcuni marescialli di pubblica sicurezza, pensionati dal 1939-40 poiché, idonei ad incondizionato servizio, disimpegnano con capacità e zelo le mansioni loro affidate.

« Poiché la legge 1° settembre 1940, numero 1373, autorizza l'Amministrazione di pubblica sicurezza a chiamare e trattenere in servizio temporaneo sottufficiali ed agenti già appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza od ai soppressi Corpi di polizia fino alla concorrenza (mai, peraltro, raggiunta) di due decimi dell'organico vigente, il licenziamento di detto personale, già gradualmente in corso, non varrebbe, comunque, a produrre alcuna vacanza di posti nell'organico del Corpo, i quali sono esclusivamente ed interamente ricoperti da sottufficiali ed agenti effettivi.

« In conseguenza, nessun beneficio potrebbero ritrarre i partigiani e reduci disoccupati ».

Il Ministro

SCELBA.

LACONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia preso in favore degli agricoltori dell'agro di Tempio (Sardegna), danneggiati dal nubifragio del 15 giugno 1948 ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, appena venuto a conoscenza dei danni arrecati dal nubifragio del 15 giugno 1948, agli agricoltori dell'agro di Tempio, segnalò all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sassari la opportunità di far luogo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in favore degli agricoltori danneggiati, con preferenza per le domande riferentesi alle piccole aziende gravemente colpite. Ciò, beninteso, in relazione alle disponibilità dei mezzi ».

Il Ministro

SEGNI.

LACONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema delle co-

municazioni nelle zone nord-orientali della Sardegna (Anglona e Gallura).

« Tempo fa i sindaci dei comuni interessati presentarono una petizione per richiedere l'adozione di misure atte a migliorare le comunicazioni e il servizio ferroviario della rete concessa in esercizio alla Società delle strade ferrate sarde. Tale petizione costituì l'oggetto di una relazione che il Sindacato degli autoferrottranvieri presentò all'onorevole Ministro, attraverso una commissione.

« Dal colloquio con l'onorevole Ministro risultò che era intenzione del Ministero sopprimere quasi totalmente l'esercizio della rete ferroviaria, ad eccezione del tronco Sassari-Sorso.

« La Commissione riuscì, allora, ad ottenere la sospensione di un così grave provvedimento.

« Trascinandosi ancora, però, tale situazione reca un grave danno agli abitanti delle zone in questione.

« L'interrogante chiede, quindi, di conoscere come l'onorevole Ministro intenda porre rimedio alla situazione e se non ritenga opportuno soddisfare le rivendicazioni espresse nella petizione dei sindaci ».

Risposta. — « È allo studio il riassetto da dare ai servizi automobilistici della Sardegna; studio, di cui è stata incaricata un'apposita Commissione e che è risultato opportuno estendere a tutto il complesso delle comunicazioni dell'Isola, al fine di realizzare il più razionale ed organico coordinamento tra trasporti automobilistici e ferroviari.

« Vivissime e numerose premure sono pervenute e continuano a pervenire da autorità, enti ed organizzazioni perché venga sollecitamente attuata la nuova sistemazione prospettata come necessaria ed urgente condizione per la ripresa delle attività dell'Isola; e non viene nascosta la preferenza per l'adozione di una soluzione in senso automobilistico.

« Di conseguenza la detta commissione procede nei lavori senza schemi e preconcetti aprioristici di qualsiasi genere, esaminando, per ciascun settore di traffico, la soluzione più conveniente da proporre, tenendo conto, oltre che delle necessità di trasporto, dei vari aspetti economici, finanziari e sociali che indubbiamente concorrono a rendere complessa l'intera questione.

« Tra l'altro viene esaminata la convenienza dell'impiego di automotrici sulla rete delle strade ferrate sarde, là dove risulti possibile e conveniente — in rapporto ai voti

di autorità e popolazioni per l'istituzione di servizi di trasporto efficienti e sodisfacenti — mantenere, migliorando, l'esercizio ferroviario.

« Ciò in relazione anche a proposta fatta dalla Società strade ferrate sarde e dal personale dipendente, che hanno prospettato un siffatto impiego come misura per il superamento delle gravi difficoltà in cui versa l'esercizio ferroviario.

« Nessuna anticipazione può essere fatta sulla definizione che sarà data alla proposta, di cui vengono esaminate la convenienza — in relazione alle finalità di traffico cui provvedere — e le possibilità di pratica attuazione, dato l'onere finanziario che lo Stato sarebbe chiamato a sostenere.

« Comunque il Ministero — pur non escludendo la possibilità di attuare la proposta trasformazione — limitatamente ai tracciati ferroviari in cui ciò potrà risultare conveniente non può non considerare che la presente situazione delle comunicazioni ferroviarie della Sardegna, peraltro in stato di assoluta insufficienza, è caratterizzata da una notevole deficitarietà — oltre 800 milioni annui — che si riflette sullo Stato chiamato ad intervenire con sussidi integrativi.

« Tutto ciò comporta che, per quelle relazioni di traffico per le quali l'esercizio ferroviario, a vapore o motorizzato, si presenti non rispondente, eccessivamente costoso ed insuscettibile di essere o divenire vitale anche con l'eventuale introduzione di miglioramenti, non resta che far ricorso ai servizi automobilistici, che, con minor costo di gestione, diano affidamento di provvedere in modo più soddisfacente alle esigenze di traffico ».

Il Ministro

CORBELLINI.

LACONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intenda abolire le limitazioni poste dagli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, le quali costringono la categoria dei sottufficiali maniscalchi in condizioni di trattamento inferiori a quelle dei sottufficiali di qualsiasi altra specializzazione.

« E, in caso contrario, per sapere se non intenda aumentare l'indennità ferratura, percepita dai sottufficiali maniscalchi, ad un livello ben più alto dell'attuale, che è di lire 0,023 per presenza quadrupede, il che significa un'indennità mensile di lire 25 o 30 circa ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, riguardanti i sottufficiali maniscalchi, sono analoghe a quelle per i sottufficiali delle altre armi e servizi e relative specializzazioni.

« Infatti, l'articolo 3 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 prescrive che i sergenti maggiori delle varie armi e servizi debbono aver compiuto almeno tre anni nel grado per poter conseguire l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario (corrispondente a quello di capo maniscalco di terza classe) e l'articolo 5 della medesima legge, sostituito dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1941, n. 820, dispone che i marescialli ordinari e capi (gradi corrispondenti a quelli di capo maniscalco di terza e seconda classe) sono promossi rispettivamente ai gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore al compimento del quarto anno di grado.

« In perfetta analogia delle norme sopra citate ed in considerazione della particolare ristrettezza del ruolo dei maniscalchi e della conseguente lentezza nelle promozioni per le poche vacanze di organico, l'articolo 5 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito prescrive il conferimento del grado di capo maniscalco di terza classe ai sergenti maggiori maniscalchi, idonei all'avanzamento, che continuo almeno tre anni di grado, e ciò anche indipendentemente dalle vacanze di organico se al compimento del 25° anno di servizio la promozione non sia stata conseguita: l'articolo 7 dello stesso testo unico contempla la promozione dei capi maniscalchi di terza e di seconda classe rispettivamente a capi maniscalchi di seconda e di prima classe al compimento del quarto anno di grado.

« Per tanto, non essendovi alcuna particolare sperequazione tra i maniscalchi e gli altri sottufficiali, non sembra che ricorra alcuna necessità di abolire o modificare gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

« Quanto all'indennità di ferratura, si assicura l'onorevole in'errogante che è allo studio un progetto per disciplinare tutta la materia relativa alle indennità di specializzazione e per elevare notevolmente la misura di tale indennità, progetto che, peraltro, deve essere concertato con le altre Amministrazioni interessate ».

Il Ministro

PACCIARDI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risarcire i danni di guerra alla Scuola di avviamento governativa marinara annessa all'Istituto nautico di Cagliari, una delle maggiori scuole colpite della città, i cui arredi didattici, scientifici e tecnici sono stati distrutti dai bombardamenti. Sono andati, infatti, distrutti tutti i banchi, le cattedre, le lavagne, la sala dei professori, le biblioteche degli alunni e dei professori, il gabinetto di scienze fisiche è naturale, quello di nautica, le macchine da scrivere, ecc. ».

RISPOSTA. — « L'articolo 91 della legge comunale e provinciale (regio decreto 3 marzo 1933, n. 383) dispone che sono spese obbligatorie dei comuni quelle concernenti la somministrazione, la manutenzione e l'arredamento di locali e le spese varie d'ufficio per le scuole secondarie governative di avviamento professionale.

« In ottemperanza a quanto precede, questo Ministero, sin dal 3 marzo 1948, con ministeriale n. 1126, ha interessato il comune di Cagliari perché alla locale scuola di avviamento professionale a tipo marinaro venissero assegnati locali più adatti per il normale funzionamento della scuola stessa. Il municipio di Cagliari, in merito, ha fatto presente che, date le distruzioni subite dalla città in occasione dei bombardamenti aerei e la lentezza nel ritmo delle nuove costruzioni, non è possibile, per il momento, che il comune, già tanto oberato da continui assillanti problemi, possa fornire altri locali per il funzionamento della scuola in oggetto.

« Del pari l'arredamento della scuola di cui sopra, i banchi, le cattedre, le lavagne sono a carico del comune in applicazione dell'articolo 91 suindicato.

« Per quanto riguarda il materiale tecnico, didattico e scientifico non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna specifica richiesta di fondi e, d'altra parte, per il momento, se anche il Ministero provvederà in merito, la limitata disponibilità dei locali non consentirà una idonea conservazione e manutenzione del materiale didattico e scientifico assegnato ».

Il Ministro
GONELLA.

LATORRE. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente trasferire in altra sede la caserma di pubblica sicurezza di Taranto, lasciando i lo-

cali della ex g.i.l. a disposizioni della scuola di magistero professionale femminile, che già li aveva avuti in assegnazione dal Ministero della pubblica istruzione, ma che non ha potuto prenderne possesso dato che vi si installò la pubblica sicurezza.

« L'urgenza del provvedimento è data dal fatto che la scuola non funziona, recando grave danno alle giovanette della città e preoccupazioni nelle loro famiglie e nell'intera città, che vede il pericolo della liquidazione di tale istituto che i tarantini vollero e, a furia di sacrifici, crearono ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di soddisfare la richiesta del Ministero della pubblica istruzione intesa ad ottenere il rilascio dello stabile del Commissariato provinciale della gioventù italiana di Taranto, occupato dalla compagnia mobile delle guardie di pubblica sicurezza, onde utilizzarlo a sede della Scuola di magistero professionale femminile e della Scuola professionale « Colombo », questo Ministero richiese a quello della difesa la disponibilità della caserma Mezzacapo dove l'anzidetto reparto poteva essere sistemato.

« Ma il Ministero della difesa comunicò di non poter disporre la cessione della detta caserma.

« Ciò premesso, è stata ora prospettata allo stesso Dicastero la proposta di sistemare il reparto in parola presso la caserma Rossarol, attualmente occupata, nella parte abitabile, da altro reparto delle guardie di pubblica sicurezza.

« Peraltro, per rendere possibile detta sistemazione è assolutamente necessario eseguire importanti lavori di ripristino, che non potranno essere finanziati se lo stabile non risulti consegnato regolarmente a questa Amministrazione.

« Ma si assicura che, intervenendo l'assenso del Ministero della difesa alla prospettata sistemazione, non si marcherà di sollecitare per quanto possibile il disbrigo degli atti e, successivamente, l'esecuzione dei lavori di ripristino, onde essere in grado al più presto di lasciare a disposizione del Ministero della pubblica istruzione lo stabile del Commissariato della gioventù italiana di Taranto ».

Il Ministro
SCELBA.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di sospendere l'arbitrario licenziamento in tronco dei pen-

sionati impiegati presso le sezioni provinciali dell'alimentazione, disposto dall'Alto Commissariato dell'alimentazione con circolare 7011 del 7 corrente, fino a quando saranno emanate le norme integrative al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 che prevede agli articoli 2 e 8 l'istituzione di un ruolo speciale del personale in servizio alla data del 1° aprile 1948 che fruisce di pensione diretta a carico dello S'a.o. Tale licenziamento abusivo prima dell'emanazione delle suddette norme, costituisce azione lesiva e dannosa per una categoria di pensionati, che perderebbe il diritto all'inquadramento nel ruolo speciale ».

RISPOSTA. — « Per inquadrare nei suoi giusti termini la questione oggetto della suddetta interrogazione, occorre partire dal concetto che il personale in servizio presso le sezioni provinciali dell'alimentazione — considerato sotto l'aspetto unitario — è esuberante alle necessità funzionali delle Sepral stesse, per cui l'Amministrazione è condotta ad esaminare la situazione in rapporto all'influenza che esercita la permanenza in servizio del personale esuberante sul bilancio delle singole Sezioni.

« Queste, come è noto, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, fanno fronte alle proprie necessità finanziarie mediante l'applicazione di percentuali o quote sui prezzi dei prodotti immessi al consumo, contributi che vanno, ovviamente, contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare il funzionamento dei servizi.

« I principi enunciati hanno costantemente consigliato l'Alto Commissariato per l'alimentazione, su proposta formulata dalle commissioni interministeriali per l'ordinamento e i bilanci delle Sepral, a seguire direttive tendenti ad alleggerire gli oneri finanziari che gravano sulle Sezioni.

« A tal fine nel settembre 1947 e nel febbraio 1948 si concesse al personale che avesse presentato le dimissioni volontarie, un trattamento economico di quiescenza di carattere eccezionale.

« Costatato, peraltro, che a seguito di tali determinazioni sussisteva, come tuttora sussiste, un'eccedenza di personale, si considerava la opportunità di non avvalersi delle prestazioni dei dipendenti provvisti di pensione — riservandosi, comunque, l'Amministrazione di esaminare la posizione di ciascun impiegato ai fini del trattenimento o meno in servizio. Anche in questa circostanza al

personale in parola veniva concesso un trattamento economico di quiescenza del tutto particolare.

« D'altra parte l'Alto Commissariato, compenetrandosi ancora una volta della posizione di tutto il personale in servizio presso le Sepral, ha, in data 30 agosto 1948, comunicato ai prefetti — nella loro qualità di presidenti delle Sepral — di soprassedere all'applicazione delle norme contenute nella circolare 7011 del 7 agosto riguardante i pensionati.

« Nel contempo è stata sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, in considerazione della difformità delle interpretazioni date da altri organi sulla materia, la posizione giuridica dei dipendenti delle Sepral, al fine di conoscere se agli impiegati stessi — compresi i pensionati — siano applicabili, per quanto il rapporto d'impiego sia disciplinato dai regolamenti per il funzionamento autonomo amministrativo contabile delle Sepral, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, e il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativi al trattamento giuridico ed economico ed alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI.

LEONE-MARCHESANO, ALIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in quale maniera intenda prontamente intervenire per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico della città di Palermo, problema che è della massima gravità specie sotto il profilo igienico-sanitario ».

RISPOSTA. — « La situazione dell'approvvigionamento idrico di Palermo non è certamente delle più brillanti e di essa se ne sono occupati e se ne occupano, oltre questo Alto Commissariato, il Governo regionale, la Prefettura, la Direzione regionale di sanità, l'Ufficio sanitario provinciale, l'Amministrazione comunale, il Provveditorato alle opere pubbliche ed il Genio civile.

« Il problema riveste tre aspetti: di ordine organizzativo, tecnico e finanziario.

« Condizione principale e pregiudiziale per il potenziamento ed il rinnovamento degli impianti idrici della città, è il riscatto dell'acquedotto comunale iniziato con la immisione in possesso di tutto l'organismo del-

l'acquedotto, decretata il 23 marzo 1945 dal sindaco onorevole Gullo e perfezionata dalla dichiarazione del consiglio comunale in data 15 marzo 1947 per l'esercizio del diritto di riscatto dell'Azienda dell'acquedotto, a norma dell'articolo 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

« Un collegio arbitrale, del quale fanno parte giuristi, dovrebbero prendere un'equa decisione, dalla quale dipende il definitivo riassetto di questo vitale servizio.

« Contemporaneamente l'amministrazione comunale di Palermo sta svolgendo, in linea riconvenzionale, azione giudiziaria nei confronti della Società acquedotto di Palermo per le gravi inadempienze relative alla gestione ed alla conservazione degli impianti idrici affidati con i contratti del 1893, del 1927 e del 1936; inadempienze che invece hanno determinato l'attuale carenza degli impianti stessi ed aggravato lo stato di disagio della cittadinanza.

« La Società ha recentemente restituito alla ditta Santoro, una delle concessionarie delle acque di San Ciro, la sua aliquota di acqua allo scopo di sottrarsi alle conseguenze dell'annosa vertenza giudiziaria, per lesione di prezzo relativa alle acque stesse; ma l'amministrazione comunale ha promosso dal prefetto della provincia il decreto di requisizione di detta acqua, cosicché nessuna diminuzione della scarsa dotazione idrica della città si è verificata.

« Ma anche in pendenza dell'esito dell'arbitrato per il riscatto, l'amministrazione comunale ha lavorato per il graduale miglioramento degli impianti e per l'aumento della dotazione idrica nei limiti dei finanziamenti che si sono potuti ottenere dallo Stato.

« Per quel che riguarda l'incremento di portata è assolutamente necessario realizzare almeno un aumento di 400 litri al secondo dell'attuale dotazione (litri 600 al secondo) e l'immediato apporto di almeno 200 litri per assicurare un servizio che riduca, in misura sopportabile, i disagi e consenta la possibilità di mantenere costantemente un minimo di pressione nelle condotte atto a garantire da eventuali inquinamenti sempre immanenti fino a che si è obbligati ad interrompere totalmente e giornalmente il servizio come di fatto avviene oggi.

« I provvedimenti adottati a tale fine sono:

1°) *Impianti di eduazione di 4 pozzi in contrada Ciaculli.* — Secondo i dati forniti dal Centro di coordinamento per l'irrigazione dell'agro palermitano, i 4 pozzi dovreb-

bero dare una portata complessiva di circa 120 litri secondo, come media normale. Le opere per i pozzi Sirena e Lo Verde sono ultimate, compresi gli impianti di clorazione forniti da questo Alto Commissariato, ed attualmente sono in corso di ultimazione quelle per il pozzo Greco e per il pozzo Di Lisciandro. I lavori relativi, finanziati dallo Stato a parziale rimborso di spesa, assommano a lire 25.000.000.

2^a) *Opere di ricerca e sistemazione alle sorgenti del Gabriele.* — L'importo dei lavori è previsto in lire 20.000.000. I risultati finora ottenuti danno per certo un incremento di portata di cui non è possibile per il momento precisare l'entità, anche per la necessaria prudenza con cui debbono essere condotti i lavori, data la vicinanza di sorgenti che alimentano un altro acquedotto in esercizio.

3^a) *Sopraelevazione delle acque San Ciro-Mare Dolce,* per immettere dette acque nel serbatoio basso di San Ciro. Tale impianto definitivo sarà iniziato non appena potrà finanziarsi la relativa spesa di lire 70.000.000.

4^a) *Provvedimenti di contingenza per sopperire alla eccezionale carenza delle sorgenti e cioè:*

a) utilizzo dell'acqua del pozzo De Caro per l'alimentazione idrica della borgata Falsomiele-Santa Maria di Gesù;

b) utilizzazione del pozzo Scalea per incrementare l'alimentazione delle borgate San Lorenzo, Cardillo, Partanna Mondello, Tommaso Natale e Sferracavallo;

c) utilizzazione di altri pozzi (D'Arpa e Barbera) per sopperire ai cali stagionali delle sorgenti;

d) utilizzazione delle acque della sorgente Amblerì-Naselli per l'alimentazione della parte bassa della borgata Villagrazia.

« Detti lavori di contingenza gravano totalmente sul bilancio comunale e tutte le acque di pozzo utilizzate sono trattate con cloro.

5^a) *Costruzione dell'acquedotto di Risalaimi, lavori di impermeabilizzazione del canale irriquo ed opere di derivazione dal subalveo dell'Eleutero.*

« Vi è poi altro ordine di provvedimenti che riguardano il potenziamento ed il risanamento della rete di distribuzione:

1^o) Il punto più cruciale e più vulnerabile per la sicurezza e la igienicità del servizio era quello dell'attraversamento dell'Oreto, la cui briglia, gravemente lesionata dai bombardamenti aerei, non dava affidamento sulla continuità delle condotte. La soluzione adottata di attraversare l'Oreto con

un ponte canale, abbandonando l'attraversamento subalveo, è stata realizzata con una spesa a totale carico dello Stato di lire 9.500.000. Si è però ritenuto opportuno, per assicurare in ogni eventualità un minimo di servizio, di spostare una delle tre condotte che attraversano il subalveo dell'Oreto, sul nuovo ponte stradale in prolungamento della via omonima; i relativi lavori per un importo di lire 25.000.000, si stanno iniziando, essendo già approvvigionati i tubi necessari. Opera complementare è poi quella dello spostamento, già eseguita, della condotta di 250 millimetri di via Molini, per un importo di lire 4.000.000.

2^o) Sono stati ultimati per un importo di lire 13.500.000 i lavori per le nuove condotte di via Giacomo Cusmano, Cruillas e Malaspina che hanno eliminato le particolari deficienze di servizio nelle dette zone.

3^o) Sono in corso i lavori di posa delle tubazioni di collegamento delle sorgenti del Gabriele con il serbatoio di Altarello per un importo di lire 60.000.000. Questa importante opera compresa tra quelle previste nella convenzione del 1936 servirà alla migliore utilizzazione delle acque del Gabriele in atto prive del serbatoio ed a soccorrere, nei periodi di punta la rete cittadina servita dalle acque di Scillato. Sono pure in corso, per l'importo di lire 10.000.000 i lavori di chiusura ad anello delle tubazioni di piccolo diametro con conseguente miglioramento del servizio nelle zone di estremità.

4^o) È in corso di esecuzione la posa della nuova tubazione a servizio delle fontanelle di Boccadifalco, abbinata al risanamento delle fognature con idoneo impianto di potabilizzazione per un importo complessivo di lire 26.000.000.

5^o) È di prossimo inizio per un importo di lire 18.000.000 la ricostruzione degli idranti a colonnina che servirà a diminuire le possibilità di manomissione con conseguente sperpero di acqua e ad eliminare una delle più insidiose cause di inquinamento.

6^o) Sono appaltati e di immediato inizio per l'importo di lire 20.000.000 lavori per il consolidamento di alcuni tratti in frana del canale esterno Scillato.

« Si tratta fin qui di un complesso di opere di circa 420 milioni di lire, di cui 350 ottenuti nell'anno 1947 dopo l'epidemia tifica dell'anno precedente ed i rimanenti nel bilancio in corso.

« La costruzione dell'Acquedotto consorziale di Risalaimi, inclusa nel programma

presentato dal Consiglio provinciale di Sanità, venne appaltata dalle opere pubbliche, con contratto del 18 aprile 1947, alla società anonima Dalmire, che iniziò la foratura dei tubi ma non poté intraprendere i lavori di scavo e di posa delle tubazioni per la nota opposizione degli agricoltori di Misilmeri, basata sul presunto danno che ne sarebbe derivato all'agro di Misilmeri dalla derivazione per usi potabili dei 130 litri secondo, concessi con decreto ministeriale ai comuni consorziati di Palermo, Bagheria, Santa Flavia, Villabate, Ficcarazzi e Misilmeri, cosicché, mentre i lavori di presa alle sorgive procedevano regolarmente tanto da potersi oggi considerare ultimati, la costruzione dell'acquedotto rimaneva ferma al suo inizio. Solo recentemente la società appaltatrice ha potuto riprendere i lavori, dopo che l'autorità prefettizia ha disposto di presidiare con carabinieri i cantieri di lavoro.

« Per quanto riguarda poi l'annosa questione delle acque minori gestite da privati si precisa che il consiglio comunale ha richiesto la concessione per quelle del Vallone di San Martino; è stato nominato un tecnico dal consiglio stesso che ha già intrapreso le ricognizioni e gli studi relativi che sono di una non comune complessità.

I 40 concessionari di acque minori approvvigionano circa 100.000 abitanti. Il recente episodio di epidemia tifica di Boccadifalco costituisce la più evidente prova dello stato attuale della rete di distribuzione di proprietà dei fontanieri privati. Solo per i tempestivi energici interventi dell'amministrazione comunale e dell'Ufficio d'igiene si è potuto circoscrivere il pericolo di una più larga diffusione della infezione così come riconosciuto dal comitato locale che si è vivamente interessato del grave episodio.

« Le gravi deficienze dell'approvvigionamento idrico della città di Palermo debbono attribuirsi così, in gran parte, alle inadempienze della società concessionaria, tra le quali notevole quella di non aver adempiuto agli obblighi ed eseguito tutti i lavori della convenzione del 1935, nonché alla stasi del periodo di guerra ed al conseguente deterioramento degli impianti.

« Questo Alto Commissariato non ha mancato di seguire con la massima attenzione il delicato problema e, dal canto proprio e compatibilmente con le possibilità di bilancio, ha provveduto, ogni qual volta che ne è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali, a finanziare l'installazione di impianti di apparati potabilizzatori delle acque per un importo

complessivo di circa lire 5.000.000 o a fornire il materiale necessario al funzionamento di tali impianti ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA.*

LIZZADRI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere:

a) se rispondono a verità le voci diffuse a Civitavecchia che il Governo intenderebbe costituire in comune autonomo la frazione di Santa Marinella, aggregando al nuovo comune le frazioni di Santa Sevea, Ladispoli e Corvetteri;

b) in caso affermativo se si sia tenuto conto che, privare il comune di Civitavecchia, una delle città più disastrate dalla guerra, di circa il 40 per cento del suo territorio, significa praticamente soffocare la vita di questa popolosa città, che per avere gran parte dei suoi cittadini impiegati nei lavori del porto e nell'industria locale, sente maggiormente il bisogno di una proporzionata estensione di terra destinata ad uso agricolo;

c) se sia a conoscenza che i promotori della costituzione del nuovo comune sono per la maggior parte proprietari di villini, che abitano a Santa Marinella soltanto nei mesi estivi;

d) se non ritenga necessario che una questione di così grande importanza per la vita della città più industriale del Lazio, venga discussa e risolta insieme coi rappresentanti del comune di Civitavecchia, eletti anche dalle frazioni interessate ».

RISPOSTA. — « L'istruttoria per la costituzione in comune autonomo di Santa Marinella, attuale frazione del comune di Civitavecchia, non è ancora conclusa, né sono state rivolte premure alla Prefettura di Roma perché si fosse affrettato l'invio degli atti.

« Per quanto risulta a questo Ministero, pertanto, non rispondono a verità le voci che sarebbero diffuse, in argomento, a Civitavecchia.

« D'altra parte, premesso che per l'articolo 133 della Costituzione è attribuita alle regioni, sentite le popolazioni interessate, la potestà di provvedere con proprie leggi ad istituire nuovi comuni ed a modificare le relative circoscrizioni e denominazioni, questo Ministero ritiene di dover evitare che si interferisca nelle nuove sfere di competenza che la Costituzione riserva alla regione: e, pertanto, fino a quando non saranno costitui-

te le regioni e in relazione al criterio limitativo suesposto intende astenersi sia dal presentare disegni di legge, sia, in particolare, dal provvedere a termini della legge comunale e provinciale, tenuto anche conto della persistente situazione deficitaria dei comuni, che inevitabilmente viene aggravata dal costituirsi di nuovi enti con conseguente aumento di spese e di oneri ».

Il Ministro
SCELBA.

LOMBARDI CARLO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali motivi i ricoverati presso il Policlinico di Pavia, in maggioranza braccianti e salariati a carico dell'I.N.A.M. e che hanno necessità di penicillina, debbono provvedere ad acquistare il medicinale a proprie spese, essendo la penicillina, a parere dell'Amministrazione dell'ospedale, esclusa dalla retta. »

« Viceversa la sede dell'I.N.A.M. di Pavia dichiara che il provvedimento dell'ospedale, di non comprendere nella retta di degenza anche la penicillina somministrata agli ammalati a carico dell'Istituto, è in contrasto con le disposizioni legislative vigenti in materia, e in proposito cita la circolare della Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno n. 252883/16 del 23 aprile, diretta alla Prefettura di Bolzano. »

« L'interrogante chiede che vengano impartite chiare e precise istruzioni perché dovrebbe essere pacifico che la precisazione ministeriale, pur riferendosi al caso dell'ospedale di Bolzano, si deve ritenere valida anche per tutte quelle amministrazioni ospedaliere, che abbiano deliberato la esclusione dalla retta di degenza del costo di penicillina. »

RISPOSTA (anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). — « Non v'è dubbio che la richiesta, oggetto dell'interrogazione, debba trovare accoglimento. »

« Infatti, gli articoli 81 e 82 del decreto 30 settembre 1938, n. 1631, stabiliscono che le rette di degenza per i ricoverati in corsia comune a carico di enti mutualistici e assicurativi non possono essere superiori a quelle stabilite per i malati non abbienti e devono comprendere anche le spese riferentisi alle indagini e alle cure necessarie. »

« Pertanto, allo stato della legislazione, nulla vi è da innovare al sistema finora seguito e, in ogni modo, qualsiasi modifica alla legislazione stessa dovrà contenere la indicazione di altro sistema di finanziamento che

indichi con quali mezzi, all'infuori della retta, dovrà farsi fronte alla spesa di cui si tratta. »

« Ciò premesso, è stata emanata, di intesa con l'Alto Commissariato per la sanità e l'igiene, una circolare mediante la quale è previsto che gli ospedali, quando trattasi di ricoverati in corsia comune, debbono includere il costo della penicillina nella retta di degenza, astenendosi dal richiedere qualsiasi separata contribuzione. »

« La norma vale così per i comuni come per gli Istituti mutualistici ed assicurativi. »

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

LOPARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere per quali ragioni nei treni L'Aquila-Terni-Roma non esistano vagoni e scompartimenti di prima classe. Che anzi, spesso, vi è una unica vettura di seconda e terza. »

« Per conoscere altresì per quale ragione su detta linea non esista uno scompartimento riservato per i deputati ed i senatori, sicché il deputato che per avventura viaggi su detta linea — ove trovi gli scompartimenti già occupati e completi — è costretto a compiere l'intero percorso, in piedi, nel corridoio come è accaduto di recente all'interrogante sul treno 24-70 (partenza da Aquila alle ore 0,50, arrivo a Roma 7,50). »

« E se non ritenga dover ovviare a tali inconvenienti. »

RISPOSTA. — « L'assegnazione nel servizio diretto Roma-L'Aquila e viceversa di una carrozza con soli posti di seconda classe è dovuta alla grande deficienza delle carrozze con posti di prima, la cui consistenza spesso non consente di assicurare nemmeno i servizi già preventivati. »

« Pertanto spiace non potere per ora accogliere la richiesta che però sarà tenuta presente per quando si potrà avere una maggiore disponibilità di tale tipo di carrozze. »

« Per quanto riguarda la mancanza del prescritto compartimento riservato agli onorevoli senatori e deputati si sono disposti gli opportuni accertamenti e saranno presi provvedimenti a carico dei responsabili. »

Il Ministro
CORBELLINI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'avviso di estendere ai partigiani e ai combat-

tenti accanto alle truppe alleate, i quali non abbiano sostenuto esami presso le Università dall'8 settembre 1943 alla liberazione, i benefici concessi ai reduci dalla prigionia e ai deportati, dall'ordinanza ministeriale per gli incarichi e le supplenze nelle scuole secondarie, articolo 13, che dice: « Per i reduci dalla prigionia e i deportati è considerato come servizio scolastico anche il periodo corrente fra il compimento del corso normale di studi universitari e il conseguimento della laurea ».

RISPOSTA. — « La disposizione contenuta nell'articolo 13 dell'Ordinanza sulle supplenze, che limita ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione il riconoscimento del periodo compreso fra il compimento del corso normale degli studi universitari e il conseguimento della laurea, è stata oggetto di ponderato esame da parte del Ministero e di approfondita discussione con i rappresentanti del sindacato della scuola media. L'estrema difficoltà di distinguere fra i combattenti che non poterono assolutamente sostenere esami e la massa degli altri, che pure hanno diritto alla qualifica di combattente, ma che, di fatto, non furono del tutto nell'impossibilità di sostenere esami, ha consigliato di limitare l'eccellente concessione a coloro soltanto che si trovavano in condizioni tali, come appunto i prigionieri, da non dar luogo a nessun dubbio.

« Un diverso criterio avrebbe importato la necessità di ingolfarsi in una complessa casistica che si è voluta evitare, poiché, per i combattenti in genere la prova della impossibilità a partecipare agli esami non può essere desunta da elementi oggettivi, suscettibili di immediata ed uniforme valutazione ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, TORRETTA, FAILLA, D'AGOSTINO, CALANDRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se ritenga opportuno che si debba, per i concorsi e trasferimenti magistrali, tener conto solo dell'anzianità di servizio degli insegnanti, sino ai 25 aprile 1945, dando valore alle qualifiche posteriori a tale data, risultando agli interroganti che, ai fini delle graduatorie dei concorsi e dei trasferimenti degli insegnanti elementari, vengono tenute in conto le qualifiche ottenute durante il periodo ottobre 1922-aprile 1945, qualifiche che erano determinate anche dalla valutazione delle attività fasciste ».

RISPOSTA. — « A prescindere da ogni altra considerazione, il limitare il periodo di tempo per il quale, agli effetti dei trasferimenti e dei concorsi magistrali, è valutabile il servizio scolastico, sarebbe contrario alle aspirazioni della classe magistrale. A riprova di ciò giova ricordare che, ai fini del movimento magistrale per l'anno scolastico 1946-47, in seguito alle rimostranze pervenute da ogni parte d'Italia, si dovette riconoscere la necessità di aumentare notevolmente il numero degli anni di servizio valutabili, in confronto del primitivo divisamento di questo Ministero. Per ciò, poi, che concerne i concorsi magistrali, si deve fare presente che questi sono stati già ultimati in molte provincie; e che non sarebbe possibile, quindi, modificare oggi le norme in materia ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se, di fronte ai constatati pericoli che incombono su varie località della Riviera Ligure, ove l'azione del mare va erodendo progressivamente la spiaggia in modo da pregiudicare irrimediabilmente le attrattive turistiche e le caratteristiche di stazioni balneari di quelle località, di cui è talvolta minacciato lo stesso centro abitato, non ritenga necessario ed urgente concorrere per quanto di sua competenza all'opera di difesa accedendo alle richieste da tempo formulate dagli enti interessati e dando disposizioni rigorose alle dipendenti capitanerie perché nelle località più particolarmente minacciate (ad esempio, Chiavari, Lavagna, Levante) venga proibito in modo tassativo ed a chicchessia ogni prelievo di sabbia per qualsiasi scopo destinata e venga esercitato un severo controllo su ogni asportazione abusiva ».

RISPOSTA. — « Il problema della difesa delle spiagge in genere e di quelle del litorale ligure in ispecie, ha formato oggetto di particolare attenzione da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della marina mercantile. Infatti gli Uffici del Genio civile, in seguito a precise istruzioni, hanno già pronti gli elaborati tecnici che prevedono le opere più urgenti ed idonee a difendere gli abitati rivieraschi.

« Si è così predisposto un organico programma di lavori, che non ha però potuto avere ancora attuazione per mancanza di fondi.

« Certamente il problema della difesa delle spiagge, che si è aggravato notevolmente

in questi ultimi anni per effetto della mancata esecuzione dei lavori durante la guerra e nel dopo-guerra, assurge ora a grande importanza ed urgenza, e non sarà trascurato. Subito dopo la cessazione della guerra le prime cure dell'Amministrazione dei lavori pubblici in materia di opere marittime sono state rivolte alla riparazione delle opere portuali allo scopo di assicurare nel più breve tempo possibile la ripresa dei traffici. Ma, assolto ormai in gran parte tale compito, l'attenzione di essa sarà rivolta principalmente al settore della difesa delle spiagge, e pertanto è negli intendimenti del Ministero dei lavori pubblici di destinare a tale scopo, in misura adeguata, le prime assegnazioni di fondi di cui potrà disporre.

« Per quanto si riferisce alle concessioni per l'estrazione di sabbia dalle spiagge si fa presente quanto segue:

le estrazioni di sabbia, arena, ghiaia e di altri materiali dalle spiagge del litorale sono disciplinate dall'articolo 51 del Codice della navigazione e qualunque prelevamento deve essere autorizzato con licenza rilasciata dal capo del Compartimento marittimo.

« In conseguenza delle norme attualmente vigenti non possono compiersi da privati estrazioni delle quali non sia fissata la zona e precisato il quantitativo da parte delle autorità marittime.

« Quanto ai luoghi dove i prelevamenti possono essere eseguiti i capi dei compartimenti marittimi formano delle tabelle, di concerto con gli uffici del Genio civile, e praticamente la ripartizione delle zone è la seguente:

a) luoghi nei quali è interesse dello Stato facilitare l'asportazione del materiale che, altrimenti, potrebbe produrre interrimenti o imbonimenti dannosi al buon regime del litorale;

b) luoghi nei quali l'estrazione del materiale può avvenire senza danno per le spiagge;

c) luoghi in cui l'estrazione è assolutamente vietata per assicurare la conservazione del litorale.

« In effetti i permessi di estrazione non vengono concessi che dopo un oculato vaglio della natura della spiaggia in relazione ai fenomeni di erosione o di assottigliamento.

« Durante il periodo 1943-45, cioè nell'ultimo periodo della guerra e subito dopo la cessazione delle ostilità, le autorità marittime non hanno potuto esercitare una assidua sorveglianza sugli arenili e, pertanto, possono essersi verificate estrazioni abusive di sabbia anche in zone dove il prelevamento avrebbe

dovuto essere proibito per conservare il buon regime delle spiagge stesse.

« Ma dalla fine del 1945 in poi la situazione è andata gradatamente normalizzandosi ed in effetti per le spiagge della riviera di levante della Liguria non sono pervenuti al Ministero della marina mercantile dei reclami specifici di enti, di comuni (tranne da parte di quello di Lavagna), o di privati e ciò in conseguenza delle disposizioni emanate dalle dipendenti Capitanerie di porto alle quali, comunque, sono state rinnovate istruzioni di oculata determinazione delle zone di estrazione e di assidua vigilanza qualora si addivenga alla concessione di licenze.

« E' però da tenere conto che, seppure la industria balneare deve essere al massimo possibile tutelata, non si può adottare un provvedimento generale restrittivo, in fatto di estrazione di sabbia, almeno per quelle zone in cui il prelevamento è possibile senza nocumento per il litorale, in quanto nel momento attuale e per un periodo ancora certamente non precisabile, le arene e le ghiaie sono necessarie per la ricostruzione di opere pubbliche e di edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici il ripristino dei quali, con la maggiore economia possibile sul costo dei materiali, rappresenta un fattore di primaria importanza. Senza contare poi che l'estrazione dei materiali, nei luoghi ove ciò è possibile, rappresenta un notevole introito annuale per l'Esercizio.

« Per quanto riguarda in particolare il comune di Lavagna si fa presente che esso, in un esposto presentato, si limitò a proporre le modalità che dovrebbero essere osservate per eliminare l'inconveniente di asportazione abusiva di sabbia, specie in ore notturne.

« Comunicate alla Capitaneria di Genova le segnalazioni del comune di Lavagna, l'autorità marittima precisa che le licenze di estrazione di materiali vengono fatte pervenire agli interessati tramite la locale delegazione di spiaggia, la quale sorveglia l'estrazione e procede al ritiro della licenza ad estrazione ultimata.

« Non sembra a questo Ministero che il sistema debba essere variato ed integrato, rispondendo esso a quanto normalmente si è sempre praticato nella considerazione che i prelevamenti abusivi, che sono contemplati dalla legislazione in vigore, ricadono nelle contravvenzioni, ed i responsabili sono puniti con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 8000 a norma dell'articolo 1162 del Codice di navigazione e del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250. Comunque, nel-

l'anno 1948, sono state rilasciate sul litorale di Lavagna solo cinque licenze su concordi pareri favorevoli dell'Ufficio marittimo locale, del Genio civile e del comune, per un totale di metri cubi 240.

« Le estrazioni indicate sono terminate alla data dell'8 agosto 1948, né da esse può essere derivato alcun pregiudizio alla spiaggia in quanto il comune interessato ha espresso il proprio favorevole parere sia per quanto concerne la località che per quanto riguarda il quantitativo, il quale è stato integralmente impiegato per opere stradali ed edilizie nell'interesse del comune stesso.

« Si assicura l'onorevole interrogante che ulteriori disposizioni sono state impartite alle Capitanerie di porto della riviera ligure, sia di levante che di ponente, perché il rilascio delle licenze di estrazione dei materiali venga contenuto al minimo indispensabile e che si abbia la massima cura nel determinare le zone di prelievo, avuto riguardo al particolare carattere del litorale ligure ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

LUCIFREDI. — *Al Ministro dell'interro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prendere l'iniziativa di un provvedimento legislativo, che estenda ai segretari comunali il beneficio concesso dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai dipendenti civili dello Stato, che chiedono il collocamento a riposo.

« L'interrogante fa presente che anche in questo settore del pubblico impiego si presentano colla stessa intensità le esigenze che hanno determinato l'emanazione della norma indicata, e rileva non esservi alcun motivo di una disparità di trattamento a danno dei segretari comunali, la cui equiparazione ai funzionari dello Stato, nel sistema della legge oggi vigente, deve essere piena tanto per i doveri quanto per i diritti ».

RISPOSTA. — « L'estensione al personale degli Enti locali del beneficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia per conseguire il relativo diritto, sia per la liquidazione del trattamento di quiescenza, a favore dei dipendenti che chiedono il collocamento a riposo, fa parte delle richieste avanzate dalla Federazione dipendenti Enti locali in corso di esame da par e di questo Ministero di concerto con quello del tesoro.

« Compensabilmente con la complessità della questione, data l'incidenza che la estensione richiesta comporta sui bilanci degli Enti locali, si assicura che l'esame relativo sarà condotto con tutta la possibile sollecitudine ».

Il Ministro
SELBA.

MANNIRONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sia stato ancora provveduto alla rimozione, dalle immediate vicinanze dell'abitato di Ploaghe (Sassari), di un grosso deposito di mine, tenuto all'aperto dalla fine della guerra, incustodito, esposto a pericoli di ogni genere e che costituisce, per se stesso, un gravissimo pericolo per la popolazione che ne è giustamente allarmata ».

RISPOSTA. — « Poiché il materiale esplosivo contenuto nel deposito di Ploaghe (Sassari) non aveva interesse per l'Armistrazione militare, la medesima, sin dal 29 aprile 1948, ha provveduto ad alienarlo alla ditta Orione Carlo di Cagliari.

« In occasione di tale alienazione fu stabilito a carico della ditta stessa l'obbligo di sgomberare il materiale a sua cura e spese.

« Essendo il termine contrattuale all'uopo previsto scaduto, è stato telegraficamente impartito l'ordine agli organi territoriali competenti di inviarlo perentoriamente la ditta acquirente a sgombrare d'urgenza il deposito ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MAROTTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottati o intendano adottare a favore del comune di San Chirico Nuovo (Potenza) in seguito al violento nubifragio del 27 luglio 1948, che ha provocato gravi danni alle campagne e alle strade di accesso al paese ».

RISPOSTA. — « Il Ministro dei lavori pubblici ha disposto tempestivi accertamenti dei danni subiti dal comune di San Chirico Nuovo.

« Dai risultati delle indagini eseguite da tecnici dell'ufficio del Genio civile di Potenza, è stato constatato che l'alluvione aveva devastato le campagne adiacenti all'abitato, mentre nell'abitato stesso nessun danno si era verificato all'infuori di alcuni vetri rotti a causa della grandine.

« La strada di accesso all'abitato era, e continua ad essere, percorribile come d'ordinario, anche se in alcuni tratti, per un totale di un centinaio di metri, si fosse depositato sul piano viabile, per l'altezza di pochi centimetri, terreno alluvionale che poteva benissimo essere eliminato in breve tempo dai due cantonieri preposti dal comune alla manutenzione della strada B.

« Successivamente altro sopralluogo, su richiesta del comune, è stato fatto lungo la mulattiera « Visciole » che collega l'abitato ad una zona agricola di una certa importanza denominata « Cugne ».

« Su tale mulattiera sono stati rilevati notevoli danni alluvionali che peraltro non sono di natura e carattere tale da interrompere il transito.

« Ciò stante non sembra ricorrano gli estremi per l'applicazione delle provvidenze di pronto soccorso previste dall'articolo 1, lettera B, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, norma che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente e inderogabile (come il ripristino provvisorio del transito) dipendenti da eventi calamitosi.

« Il comune potrebbe invece valersi, solo per quanto riguarda la strada di accesso all'abitato (e non la mulattiera) dei benefici previsti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, ai sensi delle quali lo Stato può concorrere nelle spese relative alle opere di difesa delle strade comunali e provinciali.

« Per quanto riguarda la competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, mi è stato assicurato che è stata segnalata all'Ispettorato provinciale di Potenza la opportunità di far luogo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 3, in favore degli agricoltori danneggiati, con preferenza alle domande riferentesi alle piccole aziende gravemente colpite. Ciò beninteso ove ne sussista la disponibilità dei mezzi.

« Per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché della imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori dan-

neggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Qualora, poi, i danni arrecati dal nubifragio in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, in qualche caso, la perdita totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura, pertanto, l'onorevole Interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Potenza, affinché riferisca circa l'entità e la natura dei danni arrecati dal nubifragio nel territorio di detta provincia, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere quali ragioni abbiano impedito di estendere pure ai sottufficiali le disposizioni applicate, anche con retroattività, a favore degli ufficiali in servizio permanente effettivo collocati a riposo e se non venga opportuno di attuare tale beneficio o di migliorarlo in altro modo le condizioni dei benemeriti sottufficiali che hanno lasciato il servizio dal 1945 in poi ».

RISPOSTA. — « Si ritiene che l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi alla norma contenuta nell'articolo 11, primo comma, del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, che estende lo speciale trattamento previsto dal decreto stesso anche agli ufficiali collocati nella riserva o nell'ausiliaria per limiti di età posteriormente all'8 settembre.

1943, purché appartenenti a ruoli e gradi per i quali i Ministri della guerra e dell'aeronautica si avvalsero a suo tempo della facoltà di sospendere le promozioni.

« È da tener presente, peraltro, che tale beneficio trova fondamento nella considerazione che gli ufficiali ai quali è stato concesso, se non fosse stato fatto uso della cennata facoltà, avrebbero potuto conseguire promozioni e, conseguentemente, avrebbero potuto continuare a restare in servizio e beneficiare successivamente delle favorevoli disposizioni sullo sfollamento o, quanto meno, essere raggiunti dai limiti di età nel grado o nei gradi superiori. La norma mira, quindi, ad ovviare, nell'ipotesi tassativamente de'imitata, alla situazione di svantaggio in cui gli interessati si erano trovati per eccezionali esigenze.

« Per i sottufficiali, invece, anche a prescindere dalla circostanza che non è stato attuato alcun blocco delle promozioni, salvo nei confronti dei sergenti maggiori dell'Esercito, non si è verificata l'ipotesi anzidetta, in quanto i limiti di età previsti per il collocamento a riposo sono uguali per tutti i gradi ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per assicurare il funzionamento del Convitto nazionale di Potenza per il prossimo anno scolastico 1948-49.

« L'edificio ove il Convitto ha sede è pericolante e si dovette sgomberare su ordinanza del sindaco di Potenza. Nonostante le vive sollecitazioni mosse da più parti non ancora si sono iniziati i lavori indispensabili per eliminare il pericolo di crollo.

« Un ulteriore ritardo di tali lavori renderebbe impossibile la riapertura dell'Istituto, con grave danno della gioventù studiosa lucana e vivo scontento da parte di quelle popolazioni.

« Si rende pertanto necessario disporre subito l'inizio delle opere di consolidamento, almeno per la parte che può servire ad ovviare alla triste e prospettata eventualità di chiusura del Convitto ».

RISPOSTA. — « Il Convitto nazionale di Potenza è alloggiato in un vecchio edificio la cui costruzione risale a non meno di 3 secoli fa.

« Già in condizioni statiche mediocri a causa della sua vetustà, detto edificio subi

nel settembre del 1943 ulteriori gravi dissesti per la caduta di bombe nelle immediate vicinanze.

« Recentemente tali dissesti si sono rivelati attraverso pericolosi distacchi dei muri frontali da quelli trasversali che hanno imposto il parziale sgombero dell'edificio.

« Il fabbricato ha forma di quadrilatero ed è costituito a pianterreno da un seminterrato esteso su tre lati e da locali di proprietà privata adibiti a botteghe, da un piano rialzato di proprietà del comune nel quale è alloggiato il liceo ginnasio, da un primo piano e da un secondo di pianta più ristretta adibiti a convitto la cui proprietà è contestata tra l'amministrazione provinciale e quella comunale.

« Il comune di Potenza ha già fatto trasferire, in via provvisoria il liceo-ginnasio in altra sede, in attesa che si possa provvedere alla costruzione di un nuovo edificio. Ha inoltre ordinato lo sfratto delle botteghe e del Convitto limitatamente ai locali della facciata sud, dissestata. I proprietari delle botteghe non hanno però a tutt'oggi sgomberato e nei locali del liceo si sono insediate alcune famiglie di sfollati.

« Per il ripristino dell'edificio è necessario procedere preventivamente alla demolizione di tutto il muro della facciata sud e di una parte dei muri trasversali poiché le condizioni delle murature sono tali che a nulla gioverebbe l'apposizione di catene e la sarcitura delle lesioni.

« Per l'esecuzione dei lavori (che richiederà almeno dieci mesi di tempo) sarebbe stato pertanto necessario che l'edificio fosse sgomberato sia da privati, proprietari ed inquilini, che dal Convitto.

« Senonché, è stato disposto dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Lucania un nuovo sopralluogo e sono state esaminate attentamente le possibilità del mantenimento in funzione del Convitto stesso durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del muro pericolante a sud e degli altri muri dissestati.

« Dopo la visita di tutti i locali e l'esame delle strutture, ed alla presenza del rettore del Convitto, si è stabilito che il Convitto potrà funzionare con regime ridotto durante i lavori; infatti tutti i locali situati a nord ed ovest dell'atrio di ingresso cioè quelli ribattiti nell'ala nuova e lungo il muro perimetrale nord, possono continuare ad ospitare il Convitto potendovi trovar posto una o al massimo due camerate, per circa trenta convittori.

« Tutti gli altri locali, e cioè quelli verso sud e quelli prospicienti il cortile di ingresso dovranno essere tenuti sgomberi durante i lavori.

« La perizia dei lavori di riparazione dell'immobile, con particolare riguardo alla demolizione e ricostruzione delle strutture pericolanti, è in corso di compilazione e sarà sottoposta all'esame del Comitato tecnico amministrativo di detto Provveditorato, dopo la preventiva approvazione da parte della Soprintendenza alle gallerie e monumenti di Bari, trattandosi di edificio di interesse storico e di un certo pregio artistico ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere che cosa è stato fatto e che cosa il Governo si propone di fare, al fine di favorire il trasporto in Patria, da Paesi stranieri o dalle nostre ex colonie, delle salme dei caduti in guerra ».

RISPOSTA. — « Per aderire alle numerose richieste di famiglie che sollecitano provvidenze per il trasporto in Patria delle salme dei loro Cari, è stato posto allo studio il provvedimento da emanare; giusta quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158 (concernente la concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione da una località all'altra del territorio nazionale delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione), onde stabilire un contributo analogo anche in favore delle famiglie che facciano richiesta di traslare salme di loro congiunti deceduti e sepolti all'estero o nelle nostre colonie.

« Dato che la spesa della traslazione varierà sensibilmente in ragione delle distanze e a seconda che il trasporto si debba effettuare per via terrestre o marittima, il contributo verrebbe stabilito in maniera tale da renderlo variabile in funzione della distanza e del mezzo di trasporto.

« Il Ministero degli affari esteri, che già ha svolto interessamento, tramite le rappresentanze diplomatiche, per agevolare alcune famiglie che intendevano portare in Italia completamente a loro spese salme di congiunti, si premurerà, dal canto suo, qualora il cennato provvedimento venga approvato in sede competente, di intervenire presso i vari Governi per ottenere le possibili facilitazioni per l'esumazione delle salme e per risolvere

il complesso problema, specie trattandosi di trasporti marittimi, della loro traslazione in Patria ».

*Il Ministro
PACCIARDI.*

MATTEOTTI MATTEO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere — rilevando che è stato concluso colla Grecia l'accordo per la restituzione dei beni immobiliari sequestrati ai cittadini italiani — se il Governo si rende conto che colle clausole di tale accordo si proteggono i soli interessi di pochi abbienti proprietari, trascurando di regolare alla massa dei profughi l'indennizzo per i beni mobili andati perduti in Grecia a causa della guerra e della espulsione. Si chiede di voler disporre per una equa soluzione per tutti i beni dei profughi italiani dalla Grecia, tenendo presente soprattutto la sorte dei meno abbienti ».

RISPOSTA. — « L'articolo 79 del Trattato di pace stabilisce che ognuna delle Potenze alleate ed associate ha il diritto di sequestrare, trattenere o liquidare tutti i beni, diritti ed interessi che si trovano sul suo territorio ed appartengono all'Italia ed ai cittadini italiani, e che il Governo italiano si impegna ad indennizzare i cittadini italiani proprietari di tali beni.

« È evidente l'interesse a far sì che le relazioni di lavoro esistenti prima della guerra fra i cittadini italiani e quelli dei Paesi ex-nemici vengano riprese col reciproco beneficio: ed è perciò che si tende ad ottenere lo sblocco dei beni sequestrati e la rinuncia alla loro confisca in base al suddetto articolo. La questione dei beni mobili andati perduti nelle condizioni da ella accennate non può essere materia di trattative con i paesi da cui i profughi provengono ma rientra nella categoria dei danni di guerra.

Il Governo si rende conto della situazione dei profughi tutti, e mentre cerca di alleviare la loro sorte, non mancherà al momento opportuno di esaminare con la maggiore comprensione la loro situazione ».

*Il Ministro
SFORZA.*

MATTEOTTI MATTEO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritiene urgente e necessario un provvedimento straordinario inteso a procedere ad una revisione del carico tributario gravante già da tempo eccessivamente sulle varie categorie della po-

polazione dell'Isola d'Elba, recentemente colpite dalle conseguenze della paralisi determinatasi in numerosi settori produttivi a seguito della chiusura dello stabilimento I.L.V.A. di Portoferraio ed al licenziamento di oltre 700 operai. Tale provvedimento dovrebbe alleviare le difficili condizioni nelle quali trovano i lavoratori e produttori elbani, in attesa di provvedimenti destinati a stimolare la ripresa economica dell'Isola, al di fuori del settore siderurgico ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda le imposte dirette ordinarie, le disposizioni legislative vigenti consentono ai contribuenti di ottenere lo sgravio dei carichi tributari, in caso di cessazione totale del reddito accertato, oppure una congrua diminuzione degli oneri stessi ove, per un qualunque motivo, i redditi abbiano subito una contrazione.

« I contribuenti dell'Isola d'Elba, presentando all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro i termini stabiliti dalla legge, la denuncia di cessazione o, a seconda dei casi, la domanda di rettifica, possono ottenere lo adeguamento dei carichi fiscali alla loro effettiva situazione economica, senza fare appello ad un particolare provvedimento legislativo di cui non si ravvisa, per le ragioni esposte, la necessità.

« Per ciò che attiene alle imposte dirette straordinarie si osserva che, essendo queste dovute o in dipendenza del possesso di un patrimonio a un'epoca determinata, o del realizzo di sopraredditi eccezionali, non può accordarsi lo sgravio di talune di esse in seguito al successivo mutare della situazione economica del contribuente: a detti tributi, in particolare, rimangono estranei i lavoratori colpiti dai licenziamenti disposti dall'I.L.V.A.

« Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole interrogante, si è raccomandato all'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di vigilare affinché l'Ufficio distrettuale esamini con sollecitudine e con largo spirito di comprensione le richieste dei contribuenti dell'Isola ».

Il Ministro
VANONI.

MICHELINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, considerata l'attuale mancanza di compiti e soprattutto il notevole e gratuito aggravio che ne deriva agli agricoltori, ritenga ancora necessaria l'esistenza dell'Ente utenti motori

agricoli (U.M.A.) esistenza che è di mero fatto, in quanto ufficialmente l'Ente è già stato soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, articolo 1, insieme alla Confederazione agricoltori da cui deriva ».

RISPOSTA. — « L'Ente assistenziale utenti motori agricoli, benché aderente alla soppressa Confederazione fascista degli agricoltori, venne costituito in ente autonomo con personalità giuridica propria e con compiti ben definiti quali risultano dallo statuto approvato con regio decreto 26 luglio 1925, numero 1534.

« Trattasi, pertanto, di istituzione nettamente distinta, anche sotto il profilo giuridico, dalla predetta Confederazione per cui la soppressione di quest'ultima non può, stante la mancanza di qualsiasi specificazione nel decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 339, condurre a ritenere soppresso anche l'ente di cui trattasi.

« In merito all'asserito aggravio che, secondo l'onorevole interrogante, deriverebbe agli agricoltori dalla permanenza dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli, è da far presente che nessun contributo obbligatorio è posto a carico degli agricoltori per sovvenire l'attività dell'Ente. A quest'ultimi è stata richiesta fino al corrente anno soltanto una modesta quota d'iscrizione in quanto beneficiari di assegni di carburante a prezzo agevolato, dato che, com'è noto, all'U.M.A. è stato demandato il compito della distribuzione dei carburanti e lubrificanti destinati all'agricoltura.

« Tale quota sarà soppressa con il prossimo esercizio ed alle spese relative al servizio in parola si provvederà esclusivamente mediante la modesta maggiorazione di prezzo applicata sui carburanti e lubrificanti distribuiti, maggiorazione che non sarebbe, comunque, eliminabile qualora il compito della distribuzione fosse attribuito ad altro ente.

« Si assicura, comunque, che questo Ministero ha posto allo studio la riforma dell'U.M.A. onde esso possa assolvere appieno, con la collaborazione dei rappresentanti di tutte le categorie interessate, ai compiti di promozione, di assistenza e di propaganda nel campo della meccanica agraria ».

Il Ministro
SEGNI.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda apportare modifiche al regio decreto-legge

27 gennaio 1944, n. 51, che, sospendendo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico, chimico, ingegnere, agronomo, ecc., ha permesso l'esercizio provvisorio professionale mediante certificato di abilitazione rilasciato dalle Università, ai laureati e diplomati anteriormente all'anno accademico 1942-43 che siano stati dichiarati non idonei in una o più sessioni di esami di Stato, mentre non lo permette ai laureati e diplomati in anni precedenti, che non dettero gli esami di Stato, poiché in piegati o per altri motivi, pur avendo però una adeguata preparazione. E ciò allo scopo di riportare la ricordata legge su di un piano di equità e di giustizia ».

RISPOSTA. — « Il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è stato già modificato con l'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, nel senso che i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono rilasciati a « chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato.

« Detti certificati di abilitazione provvisoria possono essere rilasciati anche a coloro che siano stati dichiarati non idonei in precedenti sessioni di esami di Stato, purché essi superino, in una Università o Istituto superiore governativo, speciali esami per le prove fallite.

« È noto, infine, che la disposizione del succitato articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 1945, riguardante la sospensione degli esami di Stato professionali, è stata estesa agli anni 1946-47 e 1948, rispettivamente con i seguenti provvedimenti legislativi: decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, numero 334; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1383 ».

Il Ministro
GONELLA.

NATALI ADA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, allo scopo di lenire i danni della grave disoccupazione determinatasi nella provincia di Ascoli Piceno per la crisi delle industrie in genere e in particolar modo di quella edilizia e di quella dei capelli di paglia, disporre, di concerto con il Ministero del tesoro, la proroga per almeno altri 180 giorni, del decreto interministeriale

12 dicembre 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1948, col quale veniva estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947 e 8 luglio 1947, ai lavoratori dell'industria in genere della provincia di Ascoli Piceno, che si trovassero disoccupati per mancanza di lavoro, mediante la « concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si trova nella impossibilità di disporre la concessione della invocata ulteriore proroga del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori della provincia di Ascoli Piceno, in quanto i predetti sono già stati ammessi a fruire del beneficio in parola per il periodo massimo di 180 giorni consentito alla stregua delle disposizioni legislative vigenti in materia (regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato con decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870) ».

Il Ministro
FANFANI.

NATTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per cui si è ritenuto di non dare attuazione nei confronti del personale salariato alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 262 del 7 aprile 1948, che prevede un particolare trattamento economico per i civili non di ruolo che presentano le dimissioni.

« Tale sospensiva viene a nuocere a quanti sul fondamento di tale articolo si erano licenziati e costituisce pure una remora ad ulteriori licenziamenti ».

RISPOSTA. — « È stata recentemente disposta l'attuazione nei confronti del personale salariato, delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« Il ritardo nell'impartire le necessarie disposizioni esecutive è stato determinato dalla necessità di stabilire preventivamente le modalità per l'anticipazione dei fondi occorrenti alla liquidazione delle indennità di licenziamento ».

Il Ministro
PACCIARDI.

NATTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga necessario far eseguire al più presto i lavori atti a rimediare ai gravi danni dell'alluvione del maggio 1948 nel comune di Pontedassio (Imperia).

« Si ricorda in proposito che a Pontedassio è stato danneggiato, oltre le strade rotabili delle frazioni, anche l'acquedotto e che gli uffici del Genio civile di Imperia hanno già segnalato al Ministero dei lavori pubblici le perizie relative ai danni in oggetto ».

RISPOSTA. — « Per la riparazione dei danni causati dall'alluvione del 28 maggio 1948, nel comune di Pontedassio, l'ufficio del Genio civile di Imperia aveva trasmesso a questo Ministero una perizia di spesa per le opere più urgenti dell'importo di lire 1.500.000 proponendo la concessione di una anticipazione in conto sussidio, ai sensi della legge 21 marzo 1907, n. 112.

« Detta perizia comprendeva però oltre che opere di sistemazione delle strade comunali, anche il ripristino dell'acquedotto, per i quali ultimi lavori non possono trovare applicazione le provvidenze della sopracitata legge n. 112 la quale concerne solo le riparazioni stradali e la difesa di abitati.

« Peraltro per il restauro dell'acquedotto possono applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sugli interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

« Ciò stante la perizia predetta è stata restituita all'ufficio del Genio civile di Imperia, perché provveda a compilare due distinti elaborati, uno per i lavori di sistemazione delle strade e l'altro per quelli di ripristino dell'acquedotto.

« Appena tali nuove perizie saranno qui pervenute, si darà corso ai provvedimenti di approvazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

NEGRI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi che indussero il Governo a rinunciare al passaggio di proprietà dello Stato, entro il dicembre 1948, dell'A.N.I.C. ed in vista di quale presunto vantaggio per la pubblica economia e in quali termini il Governo abbia concordato il regolamento dei rapporti economici e finanziari con il gruppo citato ».

RISPOSTA. — « La regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.), in riguardo alla proprietà degli stabilimenti in Bari, Livorno e Novara, è stata autorizzata con decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 948, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 1948, e 7 maggio 1948, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 1948.

« In virtù dell'articolo 14 della Convenzione 30 aprile 1936, dell'articolo V dell'Atto addizionale 29 aprile 1938 e dell'articolo IV dell'altro Atto addizionale 30 gennaio 1941 gli anzidetti stabilimenti, sempreché lo Stato avesse versato le convenute dieci quote di ammortamento dei capitali investiti negli impianti, sarebbero dovuti passare di proprietà dello Stato con il 31 dicembre 1948.

« Lo stabilimento di Bari è divenuto ormai antiquato e gli impianti, apprestati esclusivamente per il trattamento del combustibile grezzo proveniente dall'Albania, hanno bisogno di essere rimodernati e potenziati per poter rispondere alle esigenze attuali. Quello di Livorno è stato distrutto in conseguenza degli eventi bellici e dovrà essere ricostruito. Quello di Novara è divenuto insufficiente alle necessità e dovrà essere ampliato. Per provvedere a tanto occorrerebbero parecchi miliardi.

« In tale situazione lo Stato, divenuto proprietario dei detti stabilimenti, non avendo l'attrezzatura idonea per gestirli direttamente e non riscontrandosi l'opportunità di gravare il bilancio di un onere così ingente, avrebbe dovuto concedere gli stabilimenti medesimi all'A.N.I.C. o ad altra società, a condizioni certamente non vantaggiose.

« Lo Stato ha, pertanto, ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'interesse soprattutto nazionale, la combinazione che l'A.N.I.C. stava già elaborando, cioè la costituzione di una Società per azioni con il concorso di capitale americano, alla quale l'A.N.I.C. avrebbe dovuto conferire gli stabilimenti di Bari e di Livorno.

« Poiché tale combinazione consentiva il rapido rimodernamento e potenziamento degli impianti di Bari, che in tal modo potranno trattare anche il combustibile grezzo del Medio-Oriente, con evidente vantaggio per l'economia nazionale, e la sollecita ricostruzione dello stabilimento di Livorno con il conseguente assorbitimento di oltre 3000 operai, e considerato che l'attuazione di tale programma aveva riportato il parere favorevole del Comitato interministeriale per la ricostruzione, lo Stato ha ritenuto vantaggioso per gli interessi nazionali di non avvalersi del diritto di ottenere il passaggio in proprietà dei detti stabilimenti di Bari e di Livorno, nonché di quello di Novara, essendo destinato alla produzione di apparecchi necessari ai primi due.

« In corrispettivo l'A.N.I.C. dovrà versare allo Stato l'importo di lire 7230 milioni, parte in contanti, parte in obbligazioni e parte in azioni che porteranno la partecipazione dello Stato nella società dal 5 al 40 per cento, consentendo in tal modo la possibilità di un più efficace controllo.

« L'A.N.I.C., inoltre, dovrà pagare allo Stato il valore degli incrementi patrimoniali verificatisi negli anzidetti tre stabilimenti successivamente al 9 giugno 1947, data in cui venne determinato il citato importo di lire 7230 milioni, nonché il valore dei materiali, facenti parte degli impianti, asportati e ricuperati o che saranno ricuperati.

« I rapporti di cui innanzi, che hanno formato oggetto di approfondito esame da parte degli organi responsabili e di lunghe discussioni in seno al C.I.R. sono stati concretati in apposita convenzione. La efficacia di questa è stata però subordinata alla condizione che l'A.N.I.C., entro un anno dal giorno della stipula, dovrà addivenire alla prevista costituzione di una società con partecipazione di capitale americano, in quanto uno dei principali scopi che lo Stato ha inteso conseguire col rinunciare al diritto che gli spettava di ottenere il passaggio in proprietà dei detti stabilimenti, era quello di assicurare alla economia della Nazione i vantaggi che le derivano dall'attività della costituenda società ».

Il Ministro
VANONI.

ORTONA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere come intenda giungere finalmente al completamento di un processo che, per la sua natura, riveste un'importanza del tutto particolare, quello a carico di don Giuseppe Carmagnola, parroco di Motta dei Conti (Vercelli), il quale in occasione delle elezioni politiche del 1945, ebbe a pubblicare su un giornale locale frasi che suonano confessione di violazione della legge elettorale, processo che, dopo due anni, ancora non è concluso ».

RISPOSTA. — « Il procedimento penale a carico di don Giuseppe Carmagnola, parroco di Motta dei Conti, denunziato per essersi adoperato nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro del culto cattolico, a costringere delle elettrici a vincolare i suffragi in pregiudizio delle liste elettorali del Partito comunista, venne definito dal pretore di Vercelli, il quale con sentenza istruttoria, in data 26 ago-

sto 1948, dichiarò non doversi procedere a carico del sacerdote, perché il fatto non costituisce reato ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

PAGLIUCA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se essi sono informati dello stato pericolante dell'edificio del Convitto nazionale di Potenza, danneggiato da offese belliche nel 1943 e se non ritengano di dover provvedere di urgenza a fare eseguire le indispensabili riparazioni per assicurare nel prossimo anno scolastico la riapertura di tale Convitto, tenendo presente il grave danno che dalla chiusura deriverebbe agli studenti, alle loro famiglie e alla cittadinanza potentina ».

RISPOSTA. — « Il Convitto nazionale di Potenza è allogato in un vecchio edificio la cui costruzione risale a non meno di tre secoli fa.

« Già in condizioni statiche mediocri a causa della sua vetustà, detto edificio subì nel settembre del 1943 ulteriori gravi dissesti per la caduta di bombe nelle immediate vicinanze.

« Recentemente tali dissesti si sono rivelati attraverso pericolosi distacchi dei muri frontali da quelli trasversali che hanno imposto il parziale sgombrò dell'edificio.

« Il fabbricato ha forma di quadrilatero ed è costituito a pianterreno da un seminterrato esteso su tre lati e da locali di proprietà privata adibiti a botteghe, da un piano rialzato di proprietà del comune nel quale è allogato il Liceo-Ginnasio, da un primo piano e da un secondo di pianta più ristretta adibiti a Convitto, la cui proprietà è contestata tra l'Amministrazione provinciale e quella comunale.

« Il comune di Potenza ha già fatto trasferire in via provvisoria, il Liceo-Ginnasio in altra sede, in attesa che si possa provvedere alla costruzione di un nuovo edificio. Ha inoltre ordinato lo sfratto delle botteghe e del Convitto limitatamente ai locali della facciata sud, dissestata. I proprietari delle botteghe, non hanno però a tutt'oggi sgomberato e nei locali del Liceo si sono insediate alcune famiglie di sfollati.

« Per il ripristino dell'edificio è necessario procedere preventivamente alla demolizione di tutto il muro della facciata sud e di una parte dei muri trasversali, poiché le condizioni delle murature sono tali che a nulla gioverebbe l'apposizione di catene e la sarcitura delle lesioni.

« Per l'esecuzione dei lavori (che richiederà almeno dieci mesi di tempo) sarebbe stato, pertanto, necessario che l'edificio fosse sgomberato sia da privati, proprietari ed inquilini, che dal Convitto.

« Senonché, è stato disposto dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Lucania, un nuovo sopraluogo e sono state esaminate attentamente le possibilità del mantenimento in funzione del Convitto stesso durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del muro pericolante a sud e degli altri muri dissestati.

« Dopo la visita di tutti i locali e l'esame delle strutture, ed alla presenza del rettore del Convitto, si è stabilito che il Convitto potrà funzionare con regime ridotto durante i lavori, infatti tutti i locali situati a nord ed ovest dell'atrio di ingresso, cioè quelli ubicati nell'ala nuova e lungo il muro perimetrale nord, possono continuare ad ospitare il Convitto potendovi trovar posto una o al massimo due camerate, per circa trenta convittori.

« Tutti gli altri locali, e cioè quelli verso sud e quelli prospicienti il cortile d'ingresso, dovranno essere tenuti sgomberi durante i lavori.

« La perizia dei lavori di riparazione dell'immobile, con particolare riguardo alla demolizione e ricostruzione delle strutture pericolanti, è in corso di compilazione e sarà sottoposta all'esame del Comitato tecnico amministrativo di detto Provveditorato, dopo la preventiva approvazione da parte della Soprintendenza alle gallerie e monumenti di Bari, trattandosi di edificio di interesse storico e di un certo pregio artistico ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere: se, per gli scrutini per la promozione in Corte di appello, che stanno per avere inizio, non sia il caso di fare precedere lo scrutinio degli ex combattenti a quello di coloro che non hanno titoli preferenziali, in modo da applicare l'ordinamento giudiziario nella parte in cui sono state dettate norme a favore di quei magistrati che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 148 dell'ordinamento giudiziario vigente.

« Con la norma qui avanti richiamata si è detto, tra l'altro, che « i magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a segui-

to di scrutinio sono promossi con precedenza su gli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto ».

« Con il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313, non ancora convertito in legge, si dispone che i magistrati, man mano che vengano scrutinati, possono essere promossi con riserva di anzianità, anche prima della formazione degli elenchi di coloro che hanno ottenuto la qualifica di merito distinto.

« Perché questa norma possa legittimamente applicarsi, senza modificare l'ordinamento giudiziario, nella parte in cui si dettano benefici per gli ex combattenti, è necessario che si proceda allo scrutinio dei magistrati ex combattenti, in modo che costoro possano essere promossi, fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili, prima di ogni altro.

« Se invece lo scrutinio avrà luogo seguendo l'ordine della graduatoria e si applicherà il decreto 22 febbraio 1948, n. 313, si verrebbe a derogare a una norma dell'ordinamento giudiziario vigente, che non può essere modificato da un decreto legislativo (articolo 108 della Costituzione) ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della giustizia non ha alcuna ingerenza nello svolgimento degli scrutini per le promozioni, i quali sono di competenza del Consiglio superiore della magistratura, che è organo autonomo e del tutto indipendente dall'Amministrazione, anche perché elettivo.

« Quanto al merito, nessuna norma autorizza il Consiglio superiore a dare precedenza nello scrutinio a determinate categorie di magistrati, come nella specie quella degli ex combattenti; ed anzi l'articolo 165 dell'ordinamento giudiziario dispone che allo scrutinio si procede di regola secondo l'anzianità. Pertanto le sole eccezioni fatte finora a tale criterio dell'ordine d'anzianità riguardano brevi rinvii di singoli esami, determinati, ad esempio, da richieste d'informazioni sul candidato. È manifesto, invece, che procedere allo scrutinio di interi gruppi di magistrati indipendentemente dal posto di graduatoria importerebbe forti spostamenti nei ruoli, che la legge ha inteso appunto di evitare con l'adozione del criterio dell'anzianità, conformemente alla natura degli scrutini.

« È da ritenere perciò che le norme sui titoli di preferenza, le quali sono comuni a concorsi e scrutini, ricevano immediata e quasi automatica applicazione nei concorsi, determinando a parità di voto l'ordine della

graduatoria. Negli scrutini, invece, le norme medesime non possono applicarsi che al momento della formazione degli elenchi dei promovibili per merito distinto e per merito, dopo la chiusura della sessione. Ciò è del resto una conseguenza diretta della diversità dei due procedimenti, e più precisamente della diversa importanza che in ciascuno di essi ha l'anzianità del magistrato.

« Comunque l'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1948 n. 313, richiamato dall'interrogante, si limita ad accordare al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di promuovere « con riserva di anzianità » i magistrati scrutinati dalla sezione semplice del Consiglio superiore senza attendere la formazione degli elenchi dei promovibili; e perciò i magistrati ex combattenti saranno tenuti nella maggiore considerazione qualora si dovesse usare della facoltà di cui al citato articolo 1 ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

PALLENZONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, dopo un biennio di avventiziato, gli impiegati assunti dopo la guerra come reduci, decorati e partigiani, possono sperare di passare nel ruolo organico, sempreché nei due anni di tirocinio abbiano dato buona prova per capacità e condotta.

« Nel caso specifico, si domanda se quanto sopra può aver affidamento di ottenerlo il dottor Monti Elvio, addetto all'Ufficio legale della sede di Grosseto, assunto fin dall'aprile del 1946 ».

RISPOSTA. — « Secondo le apposite norme adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'inquadramento nel ruolo organico, è sufficiente che gli impiegati avventizi abbiano compiuto almeno un anno di anzianità di servizio purché risultino in possesso del requisito di idoneità.

« La graduatoria, formata per ordine di anzianità di servizio raggiunta al 16 dicembre 1947, è soggetta ad approvazione da parte di una apposita Commissione centrale di scrutinio.

« Entro il limite dei posti disponibili al 16 dicembre 1947 nella qualifica di applicato (grado X, 3ª categoria, ruolo amministrativo) sarà data la precedenza fino a concorrenza del 10 per cento di detti posti ai mutilati e invalidi di guerra, e fino a concorrenza del 50 per cento agli ex combattenti.

« Essendo i lavori per la formazione della graduatoria di cui trattasi tuttora in corso, non è possibile determinare fin da ora se il dottor Monti Elvio, in servizio presso la sede di Grosseto, sarà compreso o meno fra i dipendenti da nominare in ruolo.

« Debbo però aggiungere che dai documenti in atti risulta che il dottor Monti, in possesso del requisito preferenziale di ex combattente, ha una anzianità di servizio inferiore al biennio (615 giorni) e pertanto la probabilità della sua nomina in ruolo è subordinata alla precedenza da dare ai suoi colleghi, pure in possesso di qualifiche preferenziali, aventi anzianità di servizio superiore alla sua ».

Il Ministro
FANFANI.

PALLENZONA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se esiste una precisa disposizione per cui gli uffici provinciali dei telegrafi, non trasmettono per filo alle ricevitorie di provincia, al lunedì mattina, i telegrammi pervenuti dalla sera del sabato alla domenica notte, inoltrandoli invece col sacco postale ordinario; ciò che provoca un notevole ritardo, causa lo smistamento e recapito effettuato come semplice lettera, mentrèché, aprendosi alle ore 8 gli uffici poste telegrafonici, se ricevessero per filo potrebbero dar pronto corso all'inoltro.

« Si specifica un caso riguardante l'ufficio provinciale telegrafico di Ancona: per un telegramma trasmesso da Brescia la sera del 24 luglio e diretto a Loreto, ove fu recapitato con le forme sopra lamentate, alle ore 10,30 del lunedì 26 luglio ».

RISPOSTA. — « Le istruzioni sul servizio dei telegrammi (articolo 162, paragrafo 2º, lettera b) prescrivono che l'ufficio telegrafico di appoggio inoltri per posta alla definitiva destinazione i telegrammi diretti ad uffici d'orario non permanente, qualora siano giunti nelle ore di chiusura normale di questi, quando si ritiene che i telegrammi possano giungere a destinazione prima o contemporaneamente alla riapertura di essi, tenendo conto dell'ora di arrivo dei treni e delle autocorriere.

« Tale disposizione è adottata per misura cautelare, per far sì che i telegrammi siano già a destinazione qualora si dovessero manifestare, durante la notte, guasti di linea od ingombro di corrispondenza telegrafica.

« L'Amministrazione, però, ha garantito la regolarità di siffatte spedizioni di telegrammi per posta, prescrivendo, nel secondo comma della predetta lettera b), che nel caso in cui l'ufficio di destinazione, interpellato al momento della riapertura, dichiara di non avere ancora ricevuto i telegrammi speditigli per posta, si proceda alla loro trasmissione per telegrafo.

« Inoltre i telegrammi postalizzati non vengono compresi alla rinfusa con la corrispondenza ordinaria nei sacchi postali, in quanto mentre gli originali sono trattenuti dall'ufficio speditore per poterli eventualmente trasmettere per filo, se ne includono le copie in buste speciali per richiamare l'attenzione del personale dell'ufficio di destinazione che apre detti sacchi, e che è tenuto a provvedere al recapito con fattorino dei telegrammi.

« Per quanto riguarda il caso specifico si è accertato che il telegramma fu presentato dal mittente all'ufficio di Brescia Scalo alle 22,40 di sabato 24 luglio, cioè ad avvenuta chiusura giornaliera dell'ufficio di Loreto; e che, essendo il successivo giorno 25 domenica, il telegramma non poteva pervenire al destinatario che dopo le ore 8 di lunedì 26, poiché tutte le ricevitorie restano chiuse nei giorni festivi. L'Amministrazione ferroviaria è stata interessata ad accertare se tale circostanza fu fatta presente al mittente ed a provvedere in caso negativo nei confronti del proprio personale.

« Relativamente ai servizi di questa Amministrazione si è accertato che, non essendosi determinata una eccessiva affluenza di telegrammi nel precedente giorno festivo, l'ufficio di Ancona non avrebbe dovuto spedire per posta quelli rimasti giacenti per la chiusura dell'ufficio di Loreto, anche perché in tale località il dispaccio postale arriva alle 9,30 circa; e, se la postalizzazione fosse stata eseguita unicamente per misure cautelari, i telegrammi avrebbero dovuto trasmettersi per filo, alla riapertura dell'ufficio di Loreto subito dopo le ore 8 del 26 luglio stante il regolare funzionamento della comunicazione telegrafica.

« Assicuro al riguardo che tutti i dipendenti uffici principali sono stati invitati alla scrupolosa osservanza delle disposizioni regolamentari sopra menzionate, al fine di evitare il ripetersi di inconvenienti come quello che ha formato oggetto della interrogazione ».

Il Ministro
JERVOLINO.

PESSI. — *Al Ministro della difesa.* —

« Per sapere se per i giovani, che con grave rischio loro e delle famiglie rifiutarono di rispondere alla chiamata dell'esercito repubblicano e per i quali si rende obbligatorio l'arruolamento con classi più giovani, non ritenga di considerare a quali e quanti disagi essi vanno incontro avendo per l'età stessa contratto impegni e responsabilità difficilmente solvibili se troncati e sospesi per il periodo di ferma loro imposto, e se non creda, quindi, opportuno, per ovviare in parte alle lamentate cose, di far sì che essi siano chiamati in servizio a periodi intermittenti e brevi per un minimo di istruzione militare da effettuarsi nel proprio distretto ».

RISPOSTA. — « I giovani ai quali si riferisce l'interrogazione sopra riportata, non hanno ancora soddisfatto agli obblighi di leva con la propria classe, unicamente perché hanno usufruito di uno dei benefici previsti dalla legge o dalle disposizioni in vigore.

« L'Amministrazione militare è andata incontro agli interessi personali o familiari degli obbligati e la loro condizione attuale è diretta conseguenza della comprensione dimostrata nei loro confronti: è ovvio, però, che una tale situazione di privilegio non può essere valido presupposto per un ulteriore trattamento di favore.

« Va poi considerato che la durata del servizio di leva è ridotta allo stretto indispensabile (dodici mesi su diciotto di ferma) per assicurare un minimo di addestramento e che lo scopo può essere raggiunto, nelle condizioni attuali, soltanto se il servizio è prestato in modo continuativo.

« Quanto all'assegnazione dei militari ai vari corpi, va tenuto presente che essa ha luogo in funzione di elementi tecnici e delle attitudini dei soggetti e che perciò non può essere vincolata a particolari sedi a seconda delle personali esigenze degli interessati.

« Pertanto, in base a quanto sopra esposto ed argomentato, non è possibile aderire a quanto richiesto ».

Il Ministro
PACCIARDI.

PESSI. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* —

« Per sapere se, in base al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, sulla estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei

campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, non ritengano opportuno sollecitare la emanazione delle norme per l'applicazione dell'estensione dei benefici previsti ».

RISPOSTA. — « Le norme di applicazione previste dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, sono state già elaborate a cura di questo Ministero e verranno quanto prima inviate al prescritto parere del Consiglio di Stato.

« Quelle previste dal secondo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo risultano in corso di elaborazione presso il Ministero del tesoro.

« Questo Ministero, inoltre, nell'intento di chiarire la portata del ripetuto decreto legislativo n. 1815 e allo scopo di dettare norme per l'istruttoria delle pratiche di infortunio conseguenti all'applicazione di esso, ha predisposto apposita circolare, che sarà quanto prima diramata ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

PIERACCINI, PERROTTI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — « Per conoscere in base a quali norme sia stato possibile togliere, mediante l'intervento dei carabinieri di Aielli Stazione (L'Aquila), ad un cittadino, il signor Luca Piccone, l'abbonamento ferroviario per il percorso Roma-Pescara e la tessera ferroviaria n. 989667, senza alcun specifico motivo e senza alcuna violazione di norme contrattuali. Poiché al signor Piccone fu ritirato l'abbonamento del 1927 quale « sovversivo » come iscritto al Partito socialista italiano, si ha ragione di ritenere che oggi sia stata ripresa l'antica accusa, violando così i fondamentali diritti delle libertà individuali ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria è estranea al ritiro avvenuto dell'abbonamento rilasciato al signor Piccone Luca perché il ritiro stesso è stato effettuato dai carabinieri a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

PIGNATELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per sapere:

1°) il quantitativo totale dell'olio di oliva di pressione ammassato durante la campagna olearia 1947-48;

2°) quanta parte del suddetto quantitativo totale ammassato è passata — a tutt'oggi — al consumo;

3°) le somme impegnate in ogni regione d'Italia in corrispondenza dei quantitativi di olio di oliva di pressione attualmente giacenti nella regione stessa ».

RISPOSTA. — « Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Pignatelli si comunicano, come richiesto, i dati correnti per la risposta:

Olio d'oliva di pressione conferito nel corso della gestione 1947-48:

Residuo da gestione 1946-47 . . . Q.li 8.474
Sulla produzione 1947-48 . . . » 598.573

Totale . . . Q.li 607.047

Olio d'oliva di pressione immesso al consumo:

A tutto il 31 luglio 1948 Q.li 47.859

Esborsi degli Istituti finanziatori in corrispondenza dei quantitativi di prodotto giacenti al 31 luglio in ogni singola regione:

Liguria	Q.li	2.745 . . .	L.	94.545.300
Veneto	»	130 . . .	»	4.849.000
Toscana	»	28.572 . . .	»	1.062.420.300
Marche	»	964 . . .	»	35.858.300
Umbria	»	6.833 . . .	»	254.716.100
Lazio	»	17.963 . . .	»	666.756.200
A' ruzzi-Mol.	»	21.214 . . .	»	789.140.800
Campania	»	25.198 . . .	»	916.588.000
Puglie	»	299.269 . . .	»	10.976.978.000
Basilicata	»	14.065 . . .	»	522.113.300
Calabria	»	114.318 . . .	»	4.156.901.100
Sicilia	»	24.288 . . .	»	900.606.100
Sardegna	»	3.629 . . .	»	125.570.600

Il Ministro
SEGNI ».

PIGNATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se abbia fondamento la notizia pubblicata dalla stampa scolastica, secondo la quale i ruoli transitori per gli insegnanti delle scuole medie sarebbero resi accessibili solo a coloro che contano tre anni di servizio prestati per incarico nel quinquennio scolastico 1943-44, 1947-48.

« E, nell'affermativa — poiché il servizio prestato anteriormente a detto quinquennio ha lo stesso valore didattico di quello pre-

stato nel periodo sopra menzionato — se non creda, per dovere di giustizia, di ammetterlo a uguale considerazione ed, eliminando la indicazione troppo restrittiva del quinquennio, consentire che i ruoli transitori accolgano tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio.

Che ove, poi, nell'istituzione dei ruoli transitori si debba ravvisare solo il lodevole intento del Governo di concedere agevolzze a coloro che pur tra i disagi della guerra diedero prova della loro attitudine all'insegnamento, l'interrogante chiede ancora al Ministro se non creda — in omaggio al medesimo criterio di giustizia sopra invocato — di applicare il favore della legge almeno a tutti coloro che hanno insegnato per un triennio a partire dal 1940, così come già chiedono alcune categorie di insegnanti (v. *Cronache scolastiche* n. 26 del 31 luglio 1948), non potendosi in tal caso non tenere in debito conto anche i disagi e i sacrifici affrontati negli anni di guerra 1940-43 ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, l'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, pone, come condizioni essenziali per la sistemazione del personale avventizio nei ruoli speciali transitori: la permanenza in servizio all'atto dell'entrata in vigore del decreto e il fatto che detto servizio sia stato prestato lodevolmente per un periodo ininterrotto di sei anni.

« Poiché lo stesso decreto istituisce un ruolo speciale transitorio anche per il personale insegnante non di ruolo, pur demandando a norme successive la disciplina delle condizioni e delle modalità d'immissione nel detto ruolo, è ovvio che in sede di determinazione di siffatte condizioni non si può del tutto prescindere dalla disposizione generale sopra richiamata. Questo spiega perché, nell'intento di favorire l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio del personale di cui sopra il quale, indubbiamente, presenta caratteristiche a'quant' diverse da quelle del personale avventizio vero e proprio, si sia ridotta la durata del servizio utile a soli tre anni in luogo di sei, riducibili a due per i combattenti ed a uno per gli idonei e gli abilitati, ponendo come unica limitazione che esso sia stato compiuto, anche se non continuativamente, nel quinquennio scolastico 1943-44, 1947-48. Ed invero è apparso indispensabile esigere, per avere una testimonianza sufficiente della preparazione ad impartire la disciplina o il gruppo di discipline cui l'interessato aspira, che il servizio di cui sopra fosse prestato in epoca recente.

« L'aver ridotto la durata e l'aver rinunciato al requisito della permanenza in servizio all'atto dell'entrata in vigore del decreto e a quello della continuità del servizio stesso, costituiscono, indubbiamente, vantaggi notevoli, giustificati, del resto, dalla particolare natura dell'incarico d'insegnamento e dal fatto che molte altre circostanze di forza maggiore possono aver influito nel rendere impossibile la detta continuità del servizio. Prendere in considerazione ai fini dell'ammissibilità al concorso nazionale per titoli, anche servizi prestati anteriormente al periodo sopra menzionato non sembra, né opportuno, né possibile, per il semplice fatto, che in tal modo si potrebbero immettere nella scuola elementi che, se, a suo tempo, disimpegnarono lodevolmente le loro mansioni, essendo successivamente rimasti per molti anni lontani dall'insegnamento, non offrirebbero alcuna garanzia di essere oggi in grado, per cultura e preparazione specifica, ad assolvere un compito tanto delicato e importante. Comunque, deve farsi presente in proposito che il provvedimento (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127) sulla costituzione dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è stato ormai emanato (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1948) ».

Il Ministro
GONELLA.

PIGNATONE. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere:

a) quali provvedimenti siano stati presi o siano per essere presi per riparare il completo fallimento della campagna di disinfezione a mezzo di liquido D.D.T. (diclorodifeniltricloroetano) nella provincia di Caltanissetta, dove il predetto liquido è stato sostituito con acqua comune o con petrolio, con grave danno della profilassi, e venduto poi al mercato nero;

b) se il Governo non ritenga opportuno condurre una rigorosa inchiesta che accerti con la massima sollecitudine le gravi responsabilità delle persone e degli organi preposti, nei fatti sopra indicati, denunciando i colpevoli all'autorità giudiziaria;

c) se non ritenga necessario il Governo disporre, in linea eccezionale e limitatamente alle zone particolarmente infestate dalla malaria in provincia di Caltanissetta, un nuovo trattamento di disinfezione col liquido D.D.T. ».

RISPOSTA. — « 1°) Nel maggio 1948 personale di vigilanza dell'Ufficio sanitario provinciale di Caltanissetta sorprende a San Caltaldo alcuni individui che trasportavano a un negozio, per conto di un dipendente dei servizi antimalarici, petrolio destinato alla didittizzazione.

« Il responsabile, tratto in arresto, è stato denunciato alla autorità giudiziaria.

« Nello stesso comune sono stati inoltre licenziati 10 operai con i relativi capisquadra per alterazione dei dati inerenti al lavoro compiuto.

« Altra sottrazione di materiale è stata poi accertata a Gela ove all'inizio della campagna si riscontrarono manomessi 2-3 fusti di soluzione concentrata di DDT in xilolo. Il fatto venne parimenti denunciato all'Arma dei carabinieri che non ha ancora notificato l'esito delle indagini;

2°) ai fini della profilassi antimalarica, la campagna col DDT si è finora dimostrata pienamente efficace in tutta la provincia. Rari casi di malaria primitiva si sono verificati prima della didittizzazione e in persone provenienti da altre provincie non ancora trattate. In particolare a Gela e nella vasta pianura omonima — località tra le più malariche della Sicilia — nessun caso nuovo di malaria è stato fino ad oggi registrato.

« Numerosi controlli chimici sul DDT in soluzione e puro nel magazzino centrale e nei comuni sono stati eseguiti, come pure sono stati esaminati molti calcinacci prelevati dai muri di abitazioni: non sono emerse irregolarità o deficienze nelle operazioni di applicazione del DDT.

« Stazioni di cattura sono state istituite ovunque: gli accertamenti sono stati negativi, anche in abitazioni prossime a intensi focolai anofeligeni.

« Non così può dirsi per quanto riguarda le mosche, che sopravvivono al trattamento in numerose località didittizzate negli anni precedenti.

« Il fenomeno è allo studio e non sembra dovuto alla qualità del prodotto impiegato o al tipo di solvente (petrolio, xilolo) bensì ad una maggiore resistenza dei suddetti insetti.

3°) Il trattamento col DDT verrà ripetuto nelle località ove si riscontri la presenza di anofeli o si verifichino casi primitivi di malaria ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

PIGNATONE. — *Al Ministro dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere in forza di quale legge l'amministrazione comunale di Sommatino (Caltanissetta) abbia riscosso il diritto di assistenza di cui al n. 2°) dell'articolo 100 del testo unico Finanza locale, per le macellazioni nel pubblico mattatoio in giorni non destinati alla macellazione; e per sapere se non intendano intervenire diffidando l'amministrazione comunale predetta a tutela dell'interesse dei privati ».

RISPOSTA. — « Accertamenti eseguiti dalla prefettura di Caltanissetta hanno confermato che il comune di Sommatino applica i diritti di assistenza previsti dall'articolo 100, n. 2°), del testo unico sulla finanza locale, per le macellazioni fatte eseguire presso il pubblico mattatoio in giorni diversi da quelli stabiliti.

« Poiché la citata disposizione autorizza i comuni ad imporre, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, un diritto di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti e dato che nel caso segnalato dall'onorevole interrogante l'intervento degli agenti delle imposte di consumo nel pubblico mattatoio — e quindi non nel domicilio dei contribuenti — non avviene né a richiesta, né nell'interesse dei contribuenti stessi, non vi è dubbio che il comune di Sommatino riscuota illegalmente i diritti di cui trattasi.

« Si assicura pertanto che, sia da parte di questo Ministero, sia di quello dell'interno, sono state impartite le opportune disposizioni affinché l'amministrazione comunale interessata, la quale conduce direttamente la gestione delle imposte di consumo, sospenda subito l'irregolare percezione dei proventi in parola e rimborsi agli aventi diritto le somme indebitamente riscosse, salvi i provvedimenti da adottare a carico degli amministratori responsabili ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia il caso di venire incontro alle richieste del personale non insegnante (bidelli) che si compendiano:

1°) istituzione dei ruoli aperti per lo sviluppo della carriera per evitare l'inumano trattamento che una minoranza (861) del predetto personale possa raggiungere il massimo dello stipendio a 40 anni di servizio;

2°) che sia concessa un'indennità vestiario onde in servizio il personale possa presentarsi decentemente vestito per il decoro stesso della scuola ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948, sono stati apportati miglioramenti giuridici ed economici ai bidelli in servizio presso le scuole medie e gli istituti di istruzione classica scientifica e magistrale. Tali miglioramenti mirano in sostanza a perequare le condizioni di detto personale a quelle di altre categorie similari d'impiegati civili dello Stato. A tal fine, la carriera dei bidelli, che per il passato non aveva altro sviluppo, col nuovo ordinamento si sviluppa dal grado di bidello a quello di bidello capo con quattro aumenti quadriennali di stipendio nel grado. Tali miglioramenti sono stati disposti tenendo presente la situazione giuridica ed economica di analoghi personali dipendenti da questo Ministero (personale tecnico degli istituti di istruzione tecnica, personale subalterno dell'amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi). E, come per tali personali i rispettivi ruoli sono chiusi, così, non si poteva per i bidelli istituire il ruolo aperto, venendosi a creare, com'è ovvio, un'ingiustificata disparità di sviluppo di carriera.

« Per quanto riguarda l'indennità di vestiario, da concedere a detto personale subalterno, ragioni di economia, fatte presenti dal Ministero del tesoro, hanno consigliato questo Ministero, di non insistere nella richiesta in sede di elaborazioni del decreto di cui sopra. Si conta, tuttavia, di poter riprendere entro breve termine la questione in esame, così da venire incontro ad esigenze prospettate anche attraverso il competente sindacato ».

Il Ministro
GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— « Per conoscere se non sia il caso di predisporre uno schema di disegno di legge inteso a suffragare, in materia più concreta delle disposizioni generali vigenti in materia, la situazione dei dipendenti statali, che in dipendenza di eventi bellici hanno perduto la loro abitazione. Più particolarmente tornerrebbe di grande sollievo a questa categoria il concorso dello Stato in ragione del 75 per cento sui progetti di ricostruzione parziale o totale di abitazioni, nonché la concessione del

premio di acceleramento del 10 per cento, sia pure se tali provvidenze dovranno intendersi limitate a quelle ricostruzioni che saranno eseguite, da dipendenti statali, nelle zone maggiormente danneggiate e segnatamente carenti di alloggi ».

RISPOSTA. — « È da presumere che l'onorevole interrogante il quale chiede particolarmente benefici per la ricostruzione delle abitazioni dei dipendenti statali, abbia inteso riferirsi alle case distrutte o danneggiate di pertinenza di « Cooperative edilizie » a contributo statale fra funzionari e impiegati.

« Ché se, invece, intende considerare il proprietario di fabbricati sinistrati come singolo non vedesi il motivo per cui la condizione subiettiva di dipendente statale possa fargli conseguire benefici maggiori di quelli che spetterebbero agli altri proprietari che non rivestono tale qualifica.

« Ora, il testo unico delle disposizioni per l'alloggio dei senza tetto, approvato con decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, reca già norme particolari a favore delle suindicate cooperative edilizie. Per l'articolo 26 dette cooperative possono contrarre i mutui occorrenti per i lavori di riparazione con gli stessi istituti che provvidero a suo tempo al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

« Come è noto le rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono comprensive dei soli interessi — oltre la quota di rimborso del capitale — con esclusione di qualsiasi altro onere (diritti di commissione, diritti erariali).

« Tali mutui inoltre vengono normalmente accordati dalla Cassa per l'intera somma occorrente per l'esecuzione dei lavori di ripristino e con la sola garanzia ipotecaria sul fabbricato da ripristinare.

« Il concorso dello Stato nell'ammortamento ai sensi del testo unico succitato, è pari ad un terzo della spesa di riparazione, oltre al premio di acceleramento ragguagliato ad un decimo della spesa stessa (in totale il 43,33 per cento). La spesa sulla quale viene calcolato detto concorso è quella risultante dalla contabilità finale e cioè quella effettivamente sostenuta dalla cooperativa.

« Analogamente in virtù dell'articolo 57 del riportato testo unico 10 aprile 1947, n. 261, i mutui occorrenti per la ricostruzione degli alloggi cooperativi non ancora riscattati sono pure concessi dagli istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

« Su tali mutui è concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi in ragione del 3 per cento.

« È da aggiungere che ove trattisi di fabbricati danneggiati riparabili con una spesa non superiore a lire 500.000 (riferita a ciascuna unità immobiliare di abitazione), e la cooperativa non preferisca far ricorso al mutuo, può concedersi, pei lavori di riparazione, il contributo diretto in capitale, a termini dell'articolo 16 n. 1 della legge stessa. Tale contributo può salire al 75 per cento della spesa oltre il premio di acceleramento del 10 per cento.

« Già le norme vigenti, adunque, prevedono la possibilità di concedere, in determinati casi, il contributo nella misura auspicata dall'onorevole interrogante.

« La possibilità di concedere un contributo del 75 per cento in tutti i casi di riparazione o ricostruzione, o quanto meno di migliorare ulteriormente i benefici concedibili alle cooperative edilizie, potrà essere esaminata in sede di studio delle modifiche e degli emendamenti da apportare al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se a seguito della inondazione dell'abitato del comune di Minori (Salerno), verificatosi il 5 settembre 1948 per lo straripamento del fiume Regina Minor ed in vista delle frane che dal territorio della sovrastante Ravello, minacciano il predetto abitato, non intenda disporre la immediata prosecuzione dei lavori di sistemazione del detto fiume e del relativo bacino montano, lavori arrestatisi per mancato finanziamento ».

RISPOSTA. — « Da un sopralluogo eseguito dopo le piogge alluvionali del giorno 5 settembre 1948, si è accertato che nessun danno ha ricevuto l'abitato di Minori in conseguenza della piena del torrente Regina Minor, mentre per le frane minaccianti l'abitato di Sambuco, frazione di Ravello, che ricade nel bacino imbrifero del torrente stesso, si è determinato un aggravamento del movimento franoso.

« Questo Ministero ha intanto disposto i lavori di sgombero del materiale alluvionale del suddetto torrente, autorizzando la spesa di lire 600.000 per l'abitato di Minori e di lire 1.000.000 per Ravello.

« Per quanto riguarda la sistemazione integrale del predetto bacino imbrifero, si fa presente che per la parte valliva i lavori di canalizzazione e copertura del torrente nella zona urbana sono già in corso di esecuzione, mentre per la sistemazione del tratto montano si è preso contatto con l'Ispettorato regionale forestale al quale sono state pure impartite opportune istruzioni dal Ministero dell'agricoltura e foreste per lo studio, da eseguirsi di concerto, al fine di risolvere il complesso problema, e per stabilire i limiti delle rispettive competenze, a termine del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Governo.* — « Per sapere se, a promuovere la valorizzazione dei complessi speleologici della provincia di Salerno (Grotte di Pertosa, di Castelcivita, di Palinuro, del massiccio dell'Alburno), rimasti dopo la dolorosa perdita di Postumia i più importanti d'Italia, non ritenga opportuno che sia stabilita nel capoluogo di detta provincia la sede dell'Istituto italiano di speleologia e vengano demanializzate le grotte di Pertosa e di Castelcivita, data la impossibilità per i detti comuni di sostenere gli oneri perfino della custodia della grotte stesse ».

RISPOSTA. — « Pur non disconoscendosi l'importanza, sotto il profilo scientifico e turistico, del patrimonio speleologico italiano, si fa presente che un'eventuale iniziativa da parte del Demanio per l'acquisizione dei complessi speleologici della provincia di Salerno, cui si accenna nella interrogazione, incontrerebbe concrete difficoltà nelle attuali condizioni di bilancio, le quali non consentono l'assunzione, a suo carico, dei rilevanti oneri che si dovrebbero sostenere non solo per l'acquisto delle grotte stesse, ma anche per le conseguenti spese che importerebbero la sistemazione e l'esercizio del complesso. E ciò senza considerare che richieste di demanializzazione sarebbero sollecitate anche per altre grotte non meno interessanti di quelle in parola.

« Si ritiene, peraltro, che al compito di valorizzazione scientifica e turistica del patrimonio speleologico possa attendere proficuamente l'iniziativa privata con la collaborazione degli enti locali.

« Nessuna decisione può, per ora, essere presa per quanto riguarda la scelta della nuova sede dell'Istituto italiano di Speleologia

(il quale non dipende da questo Ministero), poiché l'esame della questione è in corso da parte dei dicasteri interessati ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per sapere se — in considerazione delle risapute condizioni di disagio finanziario in cui versano gli enti locali — non ritengano giusto che lo Stato intervenga con fondi integrativi suppletivi a detti enti la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche relativi ad esercizi arretrati (1945 in poi), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1948, n. 7) ».

RISPOSTA (anche per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno). — « Il provvedimento proposto verrebbe a concretarsi praticamente nel ripristino, con carattere di generalità, dell'integrazione da parte dello Stato del disavanzo economico dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali, integrazione già prevista dal decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211, la cui efficacia è cessata nell'anno 1947.

« È stato ritenuto, di concerto coi Ministri competenti, l'assoluta inammissibilità di una proroga del predetto provvedimento legislativo, attesa la riconosciuta necessità di disimpegnare gli enti locali, nell'interesse della loro auspicata autonomia amministrativa, da ogni intervento integrativo dello Stato per il pareggio dei rispettivi bilanci.

« È da tener presente che dal 1945 la quasi totalità delle opere pubbliche di competenza dei comuni e delle provincie è finanziata dallo Stato con i fondi accordati a sollievo della disoccupazione. Alla gestione delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici, a carico del quale stanno sia gli oneri degli appalti che quelli della revisione dei prezzi degli stessi, tale revisione non comporta, pertanto, difficoltà di sorta per i cennati enti locali.

« Si ritiene che sia da escludere che, date le loro condizioni, comuni e provincie abbiano potuto finanziare nel frattempo con fondi diversi da quelli statali opere pubbliche. Comunque, ove in qualche caso ciò fosse avvenuto gli enti di che trattasi dovrebbero provvedere agli oneri derivanti dalla revisione attingendo alle stesse fonti di cui si

sono serviti per finanziare gli importi originari degli appalti.

« Parimenti dicasi per le opere iniziate durante la guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
MALVESTITI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno promuovere un provvedimento che aumenti il numero dei posti di uditore giudiziario militare messi a concorso con decreto ministeriale 5 febbraio 1947, aumento che consenta la assunzione in ruolo dei candidati risultanti idonei, evitandosi così un ulteriore concorso, che dicesi imminente, e ciò in analogia di quanto praticato da altre amministrazioni dello Stato ».

RISPOSTA. — « Il numero dei posti di uditore giudiziario militare, messi a concorso col decreto ministeriale 5 febbraio 1947, è già stato aumentato di un decimo in base alla facoltà concessa dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« La norma predetta ha carattere tassativo e non permette che si sorpassi il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, per l'assegnazione dei posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

« Pertanto, non è possibile aderire alla proposta ostandovi le norme di legge vigenti in materia, e, d'altro canto, non sembra opportuno promuovere l'emanazione di un provvedimento in deroga che, oltre a non essere giustificato, neppure sarebbe giovevole alla pubblica Amministrazione la quale evidentemente, ha interesse ad assumere gli elementi migliori selezionati mediante concorso, e non già coloro che hanno soltanto superato le prove d'esame ».

Il Ministro
PACCIARDI.

RICCIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno, ai fini del raggiungimento del requisito essenziale richiesto per partecipare al concorso per l'immissione nel ruolo speciale transitorio, considerare come prestato allo Stato, e perciò equivalente a quello prestato nelle scuole governative, il servizio scolastico prestato nei licei ginnasi, annessi ai convitti nazionali governativi. E ciò, in considerazione del particolare profilo delle scuole medie annesse ai convitti nazio-

nali, che si differenziano dalle altre scuole legalmente riconosciute per appartenere ad enti statali, per essere dirette da funzionari dello Stato, per essere infine amministrate da organi costituiti a norma di legge e responsabili dinanzi allo Stato ».

RISPOSTA. — « Sia lo schema di regolamento esecutivo, sia lo schema di bando di concorso per l'ammissione nei ruoli transitori degli insegnanti medi stabiliscono espressamente che il servizio richiesto deve essere prestato in scuole governative.

« L'espressione « scuole governative » deve ritenersi equivalente all'espressione « scuole regie » usata nella legislazione anteriore all'avvento della Repubblica e designa il complesso delle scuole pubbliche istituite e gestite direttamente dallo Stato.

Il regio decreto 22 ottobre 1931, n. 1410 stabilisce che nei convitti nazionali possono istituirsi classi o corsi completi d'istruzione media ai quali « se funzionino secondo l'ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole regie », è concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami.

« Nell'esigenza di un ordinamento didattico corrispondente a quello delle scuole governative — condizione questa necessaria per il riconoscimento legale di tutte le scuole private — è implicita la definizione delle scuole annesse ai convitti nazionali come scuole non statali, ma proprie dei convitti, i quali hanno, come è noto, personalità giuridica e autonomia patrimoniale.

« E poi da rilevare che lo stesso provvedimento dispone che la istituzione delle classi o dei corsi è deliberata dal consiglio di amministrazione dei convitti e che le spese di gestione sono a totale carico delle amministrazioni stesse.

« Non si ritiene, quindi, che il servizio prestato nelle scuole annesse ai convitti nazionali possa considerarsi utile ai fini dell'anzianità di servizio minima richiesta per la ammissione nei ruoli transitori ».

Il Ministro
GONELLA.

RICCIARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda provvedere alla revisione dei gradi dei comuni, ai sensi dell'articolo 178 della legge 27 giugno 1942, n. 951, ed agli effetti dell'assegnazione dei segretari comunali, in considerazione che l'ultima revisione avvenne con decreto ministeriale del 9 febbraio 1943 e con effetto dal 1° gennaio 1942 ».

RISPOSTA. — « È in corso di esame la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali e provinciali ed all'uopo è stato interpellato, ai sensi dell'articolo 1 sub 178 della legge 27 giugno 1942, n. 851, l'Ufficio centrale di statistica, ai fini delle determinazioni dei criteri da adottarsi, per la suddetta revisione periodica ».

Il Ministro
SCELBA.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per cui non ancora si è provveduto a sciogliere il consiglio comunale di Poggiomarino, nonostante le ragioni gravissime che sussistono ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio di Stato, cui, com'è noto, è stata nuovamente sottoposta la situazione creatasi nel comune di Poggiomarino a seguito dell'aggregazione della frazione Flocco, ha ritenuto — in un suo recente parere — che nel caso non ricorrono gli estremi per far luogo alla dichiarazione di decadenza dell'attuale consiglio comunale. In conseguenza, non potrà procedersi alla rinnovazione delle elezioni nel predetto comune ».

Il Ministro
SCELBA.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se, in vista delle esigenze turistiche, intenda prendere provvedimenti per garantire un servizio telefonico continuativo per lo meno dalle 7 alle 24 ed un servizio telegrafico anche nei giorni festivi nell'isola di Capri e nella penisola sorrentina ».

RISPOSTA. — « L'ufficio telefonico di Capri è collegato al continente mediante un circuito diretto con Roma e tre circuiti con Napoli. Tale ufficio osserva già l'orario permanente. Per gli uffici della penisola Sorrentina si precisa che Castellammare osserva l'orario permanente, Amalfi ha orario 6-24, Sorrento e Piana 8-22, Massalubrense 8-21 mentre gli altri uffici di minore importanza osservano l'orario diviso 8-12 e 15-19, rispondente però alle esigenze del traffico non intenso.

« Per quanto riguarda il servizio telegrafico nei giorni festivi, esso è sospeso per effetto di una disposizione generale per la quale tutte le ricevitorie rimangono chiuse in tali giorni. È però consentita la riapertura

festiva se i comuni od altri enti locali rimborsino la relativa spesa, e poiché il comune di Capri ha accettato l'onere, quella ricevitoria è stata recentemente autorizzata in tal senso.

« Nessuna richiesta analoga però risulta finora pervenuta per gli uffici della penisola Sorrentina ».

Il Ministro

JERVOLINO.

RICCIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se, in considerazione dell'importanza turistica di Capri, voglia disporre il ripristino della linea 91-bis (diretto Napoli-Capri) per l'intero anno e della 92-bis per sei mesi e cioè dal 1° aprile al 30 settembre, con gli orari dell'anteguerra ».

RISPOSTA. — « La linea 93 (Amalfi-Positano-Capri-Napoli) — comunemente chiamata 91-bis per il tratto Capri-Napoli — fu sospesa nel 1939 essendo risultata di scarsa utilità pubblica. Infatti il traffico passeggeri era irrilevante poiché si preferiva, in considerazione della minore durata del percorso, di utilizzare per recarsi ad Amalfi ed a Positano e di servirsi per Capri delle altre linee marittime giornaliere 91 e 92. D'altra parte, il traffico passeggeri fra Amalfi, Positano e Capri era quasi nullo.

« La questione della riattivazione di tale linea è stata più volte attentamente esaminata da questo Ministero, il quale però è sempre dovuto giungere alla conclusione che il ripristino di essa non pare attuabile ed opportuno per una serie di motivi — compresi pure quelli che ne determinarono la sospensione nel 1939 — dei quali il più importante è rappresentato dal fatto che, per l'assoluta deficienza di naviglio, occorre prima assicurare i servizi fra quelle località che sono prive di ogni altra comunicazione con i capoluoghi di provincia.

« Si aggiunge inoltre che il Ministero del tesoro, in occasione dei lavori per la sistemazione dei servizi marittimi sovvenzionati a carattere locale, ha rappresentato l'assoluta necessità che tali servizi siano informati a criteri della più rigorosa economia, criteri i quali non solo debbono escludere la possibilità di ampliamento dei servizi stessi ma imporre, anzi, di rivedere e ridurre il più possibile, il numero delle linee e la periodicità di esse in modo da assicurare le comunicazioni strettamente indispensabili con le isole.

« Alla stregua di tali criteri la linea 93 non può essere considerata un servizio indispensabile, risultando l'isola di Capri già collegata al Continente dalle linee giornaliere 91 (Napoli-Massa Lubrense-Sorrento-Napoli) e 92 (Napoli-Sorrento-Capri), mentre Amalfi e Positano per le comunicazioni con Napoli e Salerno possono usufruire di parecchie corse automobilistiche e ferroviarie che collegano altresì i vari centri delle riviere Amalfitana e Sorrentina.

« La determinazione adottata da questo Ministero è stata anche avvalorata dalla deliberazione emessa dal Comitato di coordinamento dei trasporti della Campania, nella seduta del 6 maggio 1947, con la quale venne espresso il parere che il ripristino della linea Amalfi-Napoli (93) risulterebbe, per le stesse ragioni suindicate, di scarsa utilità pubblica.

« In merito, poi, al servizio straordinario giornaliero Napoli-Capri (denominato 92-bis) si fa rilevare che esso veniva esercitato nell'anteguerra dalla società Partenopea per conto proprio e fuori convenzione. Si presume che tale servizio sia stato sospeso dalla Società suddetta per mancanza di navi da adibire alla linea.

« In proposito si reputa opportuno mettere in rilievo che attualmente vengono effettuate da armatori partenopei dei servizi liberi regolari di linea con Capri, i quali si appalesano soddisfacenti per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni di polizia portuale e la sicurezza della navigazione e sufficientemente decorosi per un ordinario trasporto di passeggeri ».

Il Sottosegretario di Stato

SALERNO.

ROBERTI, MIEVILLE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non intenda riattivare il tronco della linea ferroviaria che congiunge Gaeta con Sparanise.

« Detto tronco, distrutto nell'autunno del 1943 per cause di guerra, è di particolare importanza ai fini delle comunicazioni di molti paesi ed in particolare del centro agricolo di Castelforte ».

RISPOSTA. — « La linea Gaeta-Sparanise comprende i due tronchi, tuttora fuori esercizio, Gaeta-Formia (chilometri 9) e Minturno-Sparanise (chilometri 40).

« Per il ripristino della Gaeta-Formia è stato approvato con decreto 6950 del 23 marzo 1948 uno stanziamento di lire 155 milioni oc-

corrente per la ricostruzione del grande viadotto del Pontone a 25 arcate di metri 12 di luce, di due gallerie e cinque manufatti minori.

« Il viadotto è stato appaltato all'impresa Baietti e i lavori sono in pieno sviluppo con l'impiego di circa cento operai. I lavori per le gallerie saranno appaltati quanto prima.

« Un secondo gruppo di lavori comprenderà la ricostruzione dei fabbricati della stazione di Gaeta, alcune case cantoniere e l'armamento e richiederà un altro centinaio di milioni: stante le note attuali difficoltà di bilancio la sua approvazione deve essere per ora rimandata. Si tenga comunque presente che la sistemazione dell'armamento è subordinata alla sistemazione del corpo stradale che come si è detto è in corso.

« Quanto alla Minturno-Sparanise, questa linea venne riattivata dagli alleati fra Sparanise e Cellole Fasani e raccordata alla direttissima Roma-Napoli mediante il bivio di Santa Fé, lasciando inattivo il tratto Cellole-Minturno (chilometri 15). Ma il ripristino era stato fatto con criteri di tale precarietà che fu giocoforza, dopo la guerra, di sospendere l'esercizio per una radicale opera di ricostruzione.

« Venne a tal uopo approvato (decreto 2203 del 24 ottobre 1946) uno stanziamento di 247 milioni e la ricostruzione dei fabbricati e manufatti fu divisa in tre gruppi e appaltata a tre diverse imprese. I lavori relativi hanno incontrato non poche difficoltà e sono previsti ritardi: ancora di recente il consiglio di amministrazione (seduta del 21 luglio) ha dovuto interessarsi di essi e approvare la proposta di sostituzione di una delle imprese originariamente aggiudicatarie. Se d'ora innanzi i lavori procederanno secondo i nostri desideri la linea potrà essere riaperta all'esercizio entro il prossimo novembre, salvo a completare, sotto esercizio, diversi lavori.

« La riattivazione interesserà la linea Sparanise-Cellole-Bivio di Santa Fé, escludendo per ora il tratto Cellole-Minturno il di cui ripristino viene rinviato per esigenze di bilancio ad un secondo tempo e cioè quando sarà possibile ottenere i fondi occorrenti (oltre 400 milioni di lire).

« Basta infatti pensare che in questo tronco sono completamente distrutte stazioni e opere d'arte, fra cui il ponte in ferro di 60 metri di luce sul fiume Garigliano, che manca l'armamento, asportato dagli alleati, per convertire alcuni tratti di linea in camionabile. La Direzione delle ferrovie, come ha dato assicurazione ai comuni interessati, non ha

alcuna intenzione di abbandonare questo tronco che serve il centro agricolo di Castelforte ».

Il Ministro
CORBELLINI.

ROSELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali valutazioni e quali provvedimenti eventuali si propongano sul fenomeno della progressiva sostituzione di linee tramviarie con linee automobilistiche, per il trasporto di persone ed il collegamento di vari centri maggiori e minori. Tale sostituzione presenta non solo un problema di energia, di produzione e di attrezzatura diverse, ma anche un problema di lavoro, in quanto fra i lavoratori tramviari è diffusa la preoccupazione che il passaggio dall'attrezzatura tramviaria a quella automobilistica avvenga a danno del loro lavoro in senso quantitativo e qualitativo ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione non ha predisposto provvedimenti d'indole generale per la progressiva sostituzione delle linee tramviarie con le linee automobilistiche. Caso per caso, per le linee tramviarie extraurbane gravemente danneggiate dagli eventi bellici, e per ogni altra tramvia quando il concessionario lo propone, il Ministero dei trasporti esamina con molta attenzione se le condizioni tecniche degli impianti e quelle finanziarie dell'esercizio siano tali da consigliare o da imporre la sostituzione di una tramvia con linee automobilistiche, e tale esame viene fatto naturalmente anche nei riguardi delle ripercussioni che ne derivano sull'impiego del personale tramviario ».

Il Ministro
CORBELLINI.

ROSELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non si ritenga opportuno estendere al personale esecutivo delle ferrovie dello Stato le facilitazioni di carriera previste dal decreto legislativo n. 1210 del 1942, visto che la estensione dei benefici in oggetto non recherebbe alcun aggravio al bilancio delle ferrovie dello Stato; mentre d'altra parte servirebbe a regolarizzare la posizione di quei ferrovieri anziani che non godettero benefici perché non fascisti e non riassunti politici ».

RISPOSTA. — « L'emanazione del decreto 12 ottobre 1942 in favore del personale degli uffici dei gruppi B e C delle ferrovie dello

Stato risulta come una conseguenza della equiparazione dei gradi fra i dipendenti del ruolo « uffici » delle ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle altre amministrazioni statali.

« Per effetto di tale perequazione fu soppresso il grado 7° ferroviario che non aveva corrispondenza negli altri Ministeri e gli agenti che vi appartenevano sono stati gradualmente promossi, sotto determinate condizioni, al grado superiore.

« Il provvedimento stesso non poteva ovviamente riguardare il personale « esecutivo » delle ferrovie dello Stato non essendovi identità tra il personale stesso e quello delle altre pubbliche amministrazioni; tuttavia con lo stesso decreto 1210-1942, è stato soppresso un grado di detto personale esecutivo, accelerandone conseguentemente la carriera.

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, andando poi incontro alle richieste avanzate dal personale esecutivo per l'estensione integrale del detto decreto 1210 ha provveduto con criterio di eccezionale larghezza all'aumento sensibilissimo dei posti di pianta di grado superiore consentendo così ad un maggior numero di promozioni, specie negli anni 1946, 47, 48.

« Trovasi poi in elaborazione il nuovo regolamento del personale comprendente le tabelle organiche le quali dovranno armonizzare la situazione di tutte le varie e numerose categorie di personale ferroviario con un procedimento sistematico. In questa elaborazione si terranno nel dovuto conto le richieste del personale esecutivo.

Il Ministro
CORBELLINI.

ROSELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non si possa provvedere a riesaminare la questione, le leggi e la tradizione delle onorificenze del lavoro, che insieme a quelle militari, dovrebbero essere le sole onorificenze possibili. Molti lavoratori d'ogni grado per meriti di invenzioni, di anzianità, di assiduità, di generosa dedizione al bene altrui, meritano un riconoscimento, che non dovrebbe più farsi attendere ».

RISPOSTA. — « Da tempo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva proposto la istituzione di un ordine « Al merito del lavoro », che, attraverso la concessione di apposite onorificenze, avrebbe dovuto premiare i lavoratori, qualunque fosse la loro categoria di appartenenza o qualifica profes-

sionale, nello spirito del nuovo ordinamento democratico del Paese.

« Con tale progetto, mentre si provvedeva ad abrogare le disposizioni relative agli ordini dei cavalieri del lavoro e della Stella al merito del lavoro, si proponeva, nel contempo, la costituzione di una fondazione per l'ordine, che fosse in grado di erogare premi in denaro e di gestire case di riposo per i lavoratori anziani decorati.

« Senonché le proposte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale incontrarono, da parte dei Ministeri cointeressati alla questione, alcune critiche, e soprattutto da parte del Ministero del tesoro, che eccettuò l'assoluta necessità di evitare, nell'attuale difficile situazione finanziaria, l'assunzione di nuovi oneri non essenziali a carico dello Stato.

« Di più, fu ritenuto che l'emanazione del provvedimento in questione dovesse essere subordinata alla preventiva rinnovazione degli altri ordini cavallereschi, in una visione complessiva delle onorificenze della nuova Repubblica Italiana.

« Per queste ragioni il provvedimento non fu allora emanato. Si aggiunga a quanto detto la considerazione che il Governo non poteva, nella particolare situazione legislativa del tempo, impegnarsi in un provvedimento che appariva opportuno fosse approvato dal Parlamento, attese le sue caratteristiche del tutto particolari.

« Desidero comunque rassicurare che saranno nuovamente ripresi i contatti fra i Ministeri interessati, onde giungere alla formulazione di un apposito disegno di legge, non appena si saranno verificate le condizioni che finora hanno tenuto in sospenso la definitiva statuizione delle auspiccate disposizioni ».

Il Ministro
FANFANI.

ROSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se sia normale la posizione amministrativa del pensionato signor Fausti Giuseppe, da Bracciano, sessantunenne, invalido, nullatenente, con moglie a carico, padre di sergente maggiore pilota, medaglia d'oro e caduto in guerra, che a tale titolo ricevette pensione con decreto ministeriale numero 1502900 e percepisce la somma di lire annue cinquemilasettecentotré, secondo indicazioni e documenti da lui forniti ».

RISPOSTA. — « Dall'esame del relativo fascicolo risulta che a favore del signor Fausti Giuseppe, padre del sergente maggiore Ago-

stino caduto in guerra, fu concessa, con decreto ministeriale n. 1502900 del 22 luglio 1941, la pensione privilegiata di guerra, tabella I, in lire 1860 annue, dal 5 luglio 1940, elevata a lire 2046 annue, dal 6 gennaio 1941.

« Successivamente, in base ad una domanda avanzata dall'interessato e diretta a conseguire la pensione privilegiata ordinaria più favorevole di quella di guerra, venne liquidata, con decreto ministeriale n. 1536540 del 28 dicembre 1944, la pensione richiesta in lire 3000,50 annue a decorrere dal 1° agosto 1942.

« In seguito ai vari miglioramenti economici susseguitisi nel campo delle pensioni ordinarie è stata ricsaminata compiutamente la posizione del signor Fausti Giuseppe ed infatti, con decreto ministeriale n. 1579124, è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, di lire 3000,50 annue lorde a decorrere dal 1° agosto 1942, elevata a lire 3990 dal 6 dicembre 1944, a lire 5985 dal 6 febbraio 1945, a lire 12.000 dal 6 ottobre 1945 ed a lire 43.500 dal 6 giugno 1947, oltre l'assegno temporaneo di guerra di lire 450 dal 1° agosto 1942, elevato a lire 900 dal 6 luglio 1943 e da durare fino a tutto il 5 dicembre 1944.

« Inoltre è stata concessa l'integrazione temporanea di lire 2688 dal 6 giugno 1944, elevata a lire 2772 dal 6 dicembre 1944 e a lire 4116 dal 6 febbraio 1945 e da durare fino a tutto il 5 ottobre 1945.

« Il ruolo di variazione relativo, distinto col n. 3202318, è stato trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro di Roma, con elenco n. 84 del 7 ottobre 1948 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le pensioni di guerra*
VIGORELLI.

SAIJA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno adottare in Italia analoghi provvedimenti a quelli adottati dal Ministero dei trasporti belga, consistenti:

a) nella concessione di riduzione del 50 per cento dei diritti di sosta dei vagoni, ogni qualvolta il mancato uso di essi sia imputabile, esclusivamente, a un ritardo impreveduto nell'arrivo di una nave;

b) nella esenzione totale di qualsiasi diritto, quando il numero dei vagoni non utilizzati non superi il 10 per cento del totale di quelli richiesti da una stessa ditta, in una data località.

« L'interrogante ricorda che tali provvedimenti sono stati adottati in Belgio, per potenziare il lavoro nel porto di Anversa, rispetto, soprattutto, a quello di Rotterdam ».

RISPOSTA. — « La situazione dei porti del Nord-Europa, in ordine specialmente alla efficienza degli impianti ed alla disponibilità del materiale mobile, non è comparabile a quella dei porti anche maggiori del litorale nazionale; pertanto le disposizioni relative alla organizzazione non possono non risentire della differenza di tali condizioni.

« Ciò premesso, devo rammentare che speciali disposizioni di tariffa per taluni dei porti maggiori, consentono, nei casi di tardato arrivo del piroscafo, previa tempestiva domanda, che i carri siano trattiene nelle stazioni limitrofe con esenzione delle tasse di sosta per un periodo di quattro giorni ed inoltre negli stessi porti è consentita l'esenzione delle tasse di sosta per sei giorni, alle merci scaricate nei magazzini dell'Amministrazione ferroviaria.

« Nelle attuali condizioni non sarebbero possibili maggiori facilitazioni.

« Come è noto, poi, l'assegnazione dei carri per il carico è riservata, nei maggiori porti, agli enti portuali istituiti per legge i quali la regolano e disciplinano. Apposite convenzioni prevedono a favore degli enti stessi qualche esenzione da parte della Ferrovia ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SAIJA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se, in conseguenza delle gravissime perturbazioni causate dalla guerra, ed in considerazione della necessità di avere delle idee esatte sulla situazione e possibilità economiche del Paese, non ritenga opportuno ed indilazionabile promuovere un accurato censimento economico generale ».

RISPOSTA. — « Questa Presidenza è pienamente consapevole della necessità e della urgenza di effettuare le inchieste ed i censimenti indispensabili per acquisire una esatta conoscenza della situazione economica e demografica del Paese ed ottenere i dati essenziali ai fini della ricostruzione. La periodicità di tali censimenti è del resto espressamente regolata dalle vigenti disposizioni legislative: infatti, mentre il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, prescrive l'esecuzione, ogni cinque anni, del censimento generale

della popolazione, la legge 18 gennaio 1934, n. 120, dispone che ogni dieci anni devono essere eseguiti un censimento industriale e commerciale ed un censimento dell'agricoltura intercalati tra due censimenti della popolazione.

« In relazione a tali norme ed alle urgenti esigenze prospettate dalle pubbliche amministrazioni, o tenuto altresì conto della ripresa delle rilevazioni statistiche negli altri paesi, anche ad iniziativa dell'O.N.U., l'Istituto centrale di statistica ha preordinato il calendario dei censimenti da effettuarsi nei prossimi anni, calcolando i relativi preventivi di spesa. Trattasi di un rilevante onere finanziario, giacché, pur accogliendosi i più restrittivi criteri di economia, il fabbisogno ascenderebbe ad alcuni miliardi di lire. Sotto questo profilo, il problema è tuttora allo studio di questa Presidenza e delle altre Amministrazioni interessate.

« Frattanto, si è ravvisata l'assoluta necessità di predisporre un censimento generale dell'agricoltura per il 1949. Tale censimento si ricollega anche alla raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, riguardante l'esecuzione in tutti gli Stati aderenti, tra i quali è l'Italia, di un censimento generale dell'agricoltura con riferimento, per i paesi dell'emisfero nord, alla campagna agraria 1948-49. All'uopo è stato predisposto il relativo provvedimento, che sarà prossimamente sottoposto al Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

SAIJA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere — premesso che l'iscrizione alle anagrafi delle Camere di commercio è ancora regolata dai decreti-legge 8 maggio 1924, n. 750 e 4 gennaio 1925, n. 29, o che da quell'epoca nessuna altra disposizione è stata emanata circa l'aggiornamento del registro delle ditte, mentre il censimento delle attività economiche del 1937-40 dovette essere interrotto a causa degli eventi bellici e, soprattutto, per il netto sapore fiscale, che lo determinava — se non ritenga opportuno provvedere ordinando un nuovo censimento economico capace di rendere reali e veritieri i dati elaborati dall'Ufficio centrale di statistica che, per lo scopo, vengono forniti dagli uffici statistica delle Camere di commercio, congegnandolo in modo da evitare di dargli un contenuto fiscale: creando così, con le premesse di una buona riuscita, quelle di

una sana politica economica che non può prescindere dalle pregiudiziali valutazioni di chi siamo, quanti siamo, che cosa produciamo ».

RISPOSTA. — « Si ritiene anzitutto chiarire che l'obbligo di iscrizione al registro delle ditte non discende oggi dal regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ma dal più recente testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Le relative norme regolamentari sono invece ancora quelle del Regolamento generale sull'ordinamento delle Camere di commercio, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, in quanto nessun altro regolamento si è avuto successivamente.

« In ogni modo, per quanto riguarda l'anagrafe commerciale, il regolamento del 1925, appare tuttora, in massima, rispondente allo scopo da raggiungere.

« Tuttavia, essendosi sentita la necessità di uniformare per quanto possibile i servizi anagrafici in tutte le provincie e di aggiornare il Registro delle ditte in base ai risultati del censimento industriale e commerciale del 1937, nel 1938 si fece luogo alla emanazione di dettagliate ed organiche istruzioni concertate fra l'ex Ministero delle corporazioni e l'Istituto centrale di statistica; istruzioni che vennero generalmente attuate, e dettero la possibilità di provvedere ad un ordinamento dei servizi (specie per quanto riguarda i criteri di classificazione e la tenuta degli schedari) risultato soddisfacente.

« L'aggiornamento effettuato nel 1938 venne attuato a soli fini anagrafici e statistici. È ovvio però che, potendo il Registro delle ditte essere esaminato da chiunque e quindi anche dagli agenti del fisco, l'aggiornamento può avere portato, tra le conseguenze, l'accertamento dell'esistenza o delle caratteristiche di aziende che prima si nascondevano ai fini fiscali; ma non può dirsi con ciò che la rilevazione avesse carattere e finalità propriamente fiscali.

« Quanto alla proposta di indire un nuovo censimento industriale e commerciale, si fa presente che trattasi di materia di competenza dell'Istituto centrale di statistica ».

Il Ministro
LOMBARDO.

SAIJA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — « Per sapere se, premesso che in atto la maggiorazione dei canoni enfiteutici è regolata dall'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del Codice

civile che prevede la revisione con un aumento massimo che non può essere superiore al doppio del canone, provvidenza questa contemplata da una disposizione legislativa emanata nell'anno 1942; tenuto presente che ove si raffrontino gli indici di svalutazione monetaria alla data di oggi, risulta chiaro che sia irrisoria tale provvidenza e come, in effetti, si protragga ormai da tempo una situazione di svantaggio degli enfiteutici, non ritengono opportuno:

1°) estendere l'efficienza del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, concernente la temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue nei riguardi di comuni, provincie, ecc., alle prestazioni di carattere perpetuo costituite fra privati;

2°) che i canoni enfiteutici debbano essere aumentati di almeno 50 volte, commisurando sul canone così maggiorato il capitale d'affranco;

3°) emanare delle provvidenze limitate alla maggiorazione del canone e sospendere le affrancazioni in attesa di stabilizzazione monetaria ».

RISPOSTA. — « Il grave e complesso problema della svalutazione della moneta in rapporto alla misura dei canoni enfiteutici ed al prezzo di affrancazione forma oggetto di attento esame da parte del Governo, il quale fra non molto concreterà opportune proposte di carattere legislativo, che saranno poi sottoposte alle Camere legislative ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia*

CASSIANI.

SAIJA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere:

premesso che il Mezzogiorno rappresenta per territorio e popolazione il 35-40 per cento rispetto all'Italia;

considerate le condizioni di massima saturazione demografico-economica aggravatesi nel recente dopo-guerra raggiungendo punte addirittura preoccupanti nel corso del 1948;

tenuto conto dell'eccezionale disoccupazione ben più grave dei dati statistici ufficiali, che è conseguenza delle condizioni avanti esposte;

constatato l'elevato grado di distruzioni materiali e di danni indiretti provocati dalla guerra;

tenuto conto degli enormi bisogni del Mezzogiorno e delle « condizioni ambientali » che bisogna creare e migliorare attraverso sistemazioni montane, bonifiche, regolamento dei corsi d'acqua, costruzione di strade efficienti, soprattutto comunali, e relative opere, ferrovie, comunicazioni, porti, impianti idroelettrici, acquedotti, case, ecc., che rappresentano il presupposto indispensabile per qualsiasi azione intesa ad elevare il livello economico, sociale ed igienico del Mezzogiorno così fortemente depresso;

visto che secondo l'Ufficio statistica del Ministero dei lavori pubblici nel primo trimestre del 1948, su 15.773.000 giornate-operaio censite per tutta l'Italia ne furono impiegate per lavori pubblici per il Mezzogiorno solo 6.107.000 con una percentuale quindi del 38,7 per cento;

considerato che una percentuale così bassa non si era avuta neanche negli anni 1930-31-34-35-36-37-38-45-46-47;

quali provvedimenti intendano adottare gli onorevoli Ministri sopra interrogati per:

a) lenire la cronica disoccupazione del Mezzogiorno;

b) per sapere se, in considerazione della situazione rispecchiata dai dati statistici sopra esposti, non risulti chiaro che in atto gli aiuti al Mezzogiorno che debbono, inevitabilmente, essere dati in lavori pubblici non siano quegli stessi universalmente riconosciuti insufficienti per il passato;

c) per sapere se non reputino indilazionabile ormai considerare norma generale, e contingente come riflesso dell'impiego del fondo-lire ricavato dagli aiuti E.R.P., impostando un vasto e razionale programma di lavori pubblici tale da dimostrare che si vuole finalmente affrontare seriamente il problema del Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Col decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore delle regioni dell'Italia meridionale e delle Isole, fu autorizzata la spesa di:

lire 18 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nelle regioni dell'Italia meridionale e della Sardegna;

lire 17 miliardi per opere pubbliche di bonifica, di miglioramenti fondiari e di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole nelle regioni suddette;

lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche, di bonifica, ecc., nella Sicilia;

lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nelle regioni meridionali e insulari;

lire 1 miliardo per la concessione di sussidi per lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali nelle regioni stesse.

« Si aggiungano le disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, in base al quale lo Stato, fra l'altro, ha stabilito di anticipare la somma di lire 10 miliardi per la costituzione di fondi di garanzia presso le Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna. I benefici effetti di tali disposizioni si faranno indubbiamente sentire allorché saranno emanate le norme integrative già approvate dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati.

« È inoltre da tener presente il disegno di legge recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia attraverso la costruzione di case per i lavoratori, il cui testo — già approvato dalla Camera dei deputati — prevede, all'articolo 14, ultimo comma, che l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a un terzo della somma complessiva da investire.

« Con altro disegno di legge, poi, attualmente all'esame del Senato, si prevede, all'articolo 34, la estensione ai lavoratori agricoli del sussidio straordinario di disoccupazione, finora limitato ai lavoratori dell'industria. Di tale beneficio si avvantaggeranno, in particolare, i lavoratori del Mezzogiorno, dove prevale l'occupazione agricola.

« L'onorevole interrogante fa rilevare che le giornate operaie impiegate in lavori pubblici nel primo trimestre 1948, secondo le statistiche tenute dal Ministero dei lavori pubblici, furono 6.107.000 nel Mezzogiorno rispetto a 15.773.000 in tutta Italia e da ciò trae la conclusione che in atto gli aiuti dati al Mezzogiorno in lavori pubblici non sono superiori a quelli del passato.

« A parte la considerazione che non si possono prendere come base di riferimento le giornate operate di un solo trimestre, durante il quale possono influire circostanze eccezionali e momentanee, è da osservare che il rapporto tra le giornate lavorative sopra indicate corrisponde presso a poco al rapporto popolazione e, in ogni caso, riflette un periodo di tempo in cui non potevano ancora agire i provvedimenti di legge successivamente emanati.

« Poiché l'onorevole interrogante propone che sia utilizzato il fondo lire ricavato dagli aiuti E.R.P. per l'impostazione di un vasto e razionale programma di opere pubbliche in favore del Mezzogiorno, si informa che un primo programma di massima per l'utilizzazione di 250 miliardi del detto fondo è stato approvato, su proposta del C.I.R.-E.R.P., dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 agosto 1948.

« Tale programma, che dovrà essere sottoposto all'esame degli organi previsti dall'accordo italo-americano per la cooperazione economica e, successivamente, all'approvazione del Parlamento, riguarda in particolare i settori del Lavoro, dell'Agricoltura, dei Lavori pubblici, dei trasporti terrestri e marittimi, del turismo e della siderurgia.

« In tutti i settori si è inteso particolarmente di incrementare le possibilità di occupazione e si sono tenute presenti le esigenze del Mezzogiorno.

« Dai dati finora elaborati e suscettibili ancora di variazioni si possono fare i seguenti raffronti tra gli investimenti previsti nel Mezzogiorno e quelli del resto d'Italia:

Lavori pubblici:

	Italia sett.	Centr. —	Merid. e ins. —
		Milioni	
Acquedotti	—	2000	4000
Case economiche	2000	4000	8000

Agricoltura:

Miglioramenti fondiari	5750	3700	6250
Bonifiche	8250	3880	28780

« Sistemazioni idraulico forestali: 5 miliardi, metà per il Nord e metà per il Sud.

Trasporti:

« Assegnazione effettiva di 20 miliardi, di cui saranno spesi in favore del Mezzogiorno milioni 18.500.

« I dati relativi alla marina mercantile, al Turismo, alla Siderurgia e al Lavoro devono ancora essere rielaborati ».

*Il Vicepresidente
del Consiglio dei Ministri
PORZIO.*

SAIJA. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e della marina mercantile.* — « Per conoscere — premesso che negli Stati Uniti d'America il consumo della pomice supera annualmente le 100.000

tonnellate, di cui soltanto 8000 di pomice italiana, delle quali 8000 tonnellate 6500 sono importate in pomice grezza da essere lavorata nei molini americani e 1500 tonnellate circa di pomice già manifatturata in Italia; considerato che in atto diversi giacimenti di pomice sono sfruttati negli Stati Uniti d'America e precisamente quelli della California, del New Mexsico ed un altro recentemente scoperto nel Nebraska; constatato che i grandi impianti di macinazione americana permettono un prezzo di costo molto più basso del prodotto americano rispetto a quello italiano, tanto che la pomice americana viene offerta da quegli industriali a dollari 12,50 la tonnellata; constatato che la pomice italiana, invece (macinata), spedita dall'Italia, pronta per essere immessa al consumo, viene gravata dalla legge doganale americana 15 settembre 1948 di un dazio protettivo d'importazione di dollari 13,50 la tonnellata, in modo che risulta evidente che la pomice americana si trova in vantaggio sulla pomice italiana, per il solo dazio che quest'ultima paga, di dollari 3,50 la tonnellata; e che la pomice italiana grezza da essere lavorata in America, invece, viene gravata di dollari 2,50 la tonnellata, con l'evidente scopo di proteggere il lavoro di quelle maestranze a danno delle nostre; tenuto presente che il dazio sulla pomice italiana manifatturata è di dollari 16,50 la tonnellata e che la stessa paga per nolo marittimo da Lipari a New York dollari 11 per tonnellata, mentre le spese al *dok* di New York fino al deposito clienti della città sono di dollari 3 la tonnellata; calcolando un prezzo minimo incomprimibile di dollari 13 per tonnellata del prodotto italiano fob Lipari, se ne consegue che il prodotto manifatturato in Italia viene a costare ben dollari 43,50 la tonnellata *ci*/ New York, con una differenza in più rispetto al prodotto simile americano di dollari 31 a tonnellata — se l'onorevole Ministro della marina mercantile può e intende intervenire presso la Compagnia americana Export Lines di Genova per ottenere che il nolo che attualmente grava sulla pomice macinata da Lipari a New York venga portato da dollari 11 quale in atto è a dollari 7 la tonnellata; e se gli onorevoli Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero intendono intervenire, tramite la nostra Ambasciata a Washington, presso il Governo degli Stati Uniti d'America perché il dazio sulla pomice manifatturata in Italia venga portato allo stesso livello del dazio gravato sul grezzo (*unmanufactured*) e precisamente da dollari 16,50 la tonnellata a dollari 2,50 la tonnellata.

Quanto sopra per evitare di condannare alla più nera miseria migliaia di famiglie di quelle nobilissime isole che nell'industria della pomice trovano unico e solo mezzo di vita ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione della marina mercantile non ha possibilità d'intervenire nei riguardi della fissazione dei noli, specie se trattasi di quelli relativi ai trasporti effettuati con navi di bandiera estera.

« I noli vengono infatti fissati sulla base di quotazioni che sono la risultante di svariati e molteplici fattori, tutti indipendenti e non controllabili dal Ministero della marina mercantile.

« Si ritiene, in ogni caso, opportuno rilevare che il nolo di 11 dollari la tonnellata richiesto dall'American Export Line non sembra doversi considerare eccessivo, ove si tenga anche conto che si tratta di spedizioni a collettame, e cioè di piccole partite per le quali le navi sono costrette a toccare lo scalo di Lipari.

« Pur non risultando al Ministero della marina mercantile l'esistenza di una specifica quotazione di noli transoceanici per il trasporto della pomice, anche per la limitazione dei quantitativi esportati, dalle informazioni potute raccogliere, in via breve, presso taluni armatori-agenti marittimi, sembrerebbe che i noli stessi abbiano ad aggirarsi sulla misura di 12-13 dollari o 15-16 dollari, a seconda che si tratti di pomice alla rinfusa od in sacchi e fusti.

« D'altra parte, da informazioni ricevute, dalla Società di navigazione « Italia », risulterebbe che, in base ad accordi intervenuti fra compagnie di navigazione americane, francesi, polacche ed italiane per i trasporti Italia-America del Nord della pomice, verrebbero praticati i seguenti noli:

	RATA A	RATA B
	Dollari	Dollari
pomice alla rinfusa . . .	20,25	15,25
pomice polvere, in sacchi . .	25,50	20,50
pomice polvere, in barili . .	32,70	27,25
pomice pezzi, in sacchi . .	32,70	27,25
pomice pezzi, in barili . .	48,30	40,25

« La rata di nolo A viene applicata ai caricatori occasionali, mentre quella B è riservata ai caricatori che hanno imbarcato o s'impegnano ad imbarcare tutto il loro carico, esportato direttamente o indirettamente verso i porti del Nord Atlantico, esclusivamente con navi di compagnie conferenziate nella

« W.I.N.A.C. » (The West Coast of Italy, Sicilian and Adriatic Ports-North Atlantic Range Conference).

« Le suddette rate di nolo s'intendono riferite ad una tonnellata di mille chili.

« La questione della esportazione della pomice italiana negli Stati Uniti d'America è ben nota ai Ministeri degli affari esteri e del commercio estero ed al riguardo è stata già interessata la nostra Ambasciata a Washington.

« Tuttavia, non è stato possibile ottenere, per il momento, una revisione da parte delle autorità americane del dazio di cui viene gravata l'importazione del prodotto di cui trattasi.

« Occorrerà, perciò, attendere le negoziazioni tariffarie multilaterali che avranno luogo a Ginevra nell'aprile prossimo per poter trattare con gli Stati Uniti d'America, su una base di reciprocità, la riduzione del dazio predetto.

« Si assicura, comunque, che la questione sarà discussa nella sede di cui sopra, tenendo presente la grave situazione di disagio che coinvolge l'industria italiana della pomice dal dazio che viene attualmente applicato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*
SALERNO.

SALA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti interdiano adottare per fronteggiare l'epidemia di tifo sviluppata nella città e in 43 comuni della provincia di Palermo, in relazione alle urgenti esigenze di costruzione, di riparazione e di ampliamento degli acquedotti e delle fognature, alla regolarità dell'approvvigionamento idrico della città di Palermo e alla repressione degli atti di intimidazione e di vandalismo con cui elementi facilmente identificabili, contro i quali le autorità locali non sono intervenute, hanno impedito e impediscono i lavori per la immissione nella rete palermitana delle acque del Risalaime ».

RISPOSTA. — « Dal 1° gennaio al 20 agosto 1948 sono stati denunciati complessivamente nella provincia di Palermo, n. 663 casi di infezione tifoidea, la maggior parte sierologicamente accertati, verificatisi nei seguenti quarantasette comuni secondo il numero indicato a fianco di ciascuno:

« Alia, 4; Altavilla, 1; Altofonte, 3; Bagheria, 11; Balestrate, 5; Balmonite, 4; Cacca-

mo, 1; Campofelice, 2; Campofiorito, 1; Capaci, 3; Carini, 30; Castelbuono, 4; Casteldaccia, 1; Castronovo, 1; Cefalù, 4; Ciminna, 6; Cinisi, 2; Collesano, 1; Corleone, 72; Ficcarazzi, 1; Gangi, 3; Giuliana, 4; Godrano, 8; Ianello, 2; Isola delle Femmine, 3; Lascari, 4; Lerccara, 4; Mezzojuso, 1; Misilmeri, 1; Montemaggiore, 4; Monreale, 3; Palermo, 380; Partinico, 33; Petralia Soprana, 1; Polizzi Generoso, 4; San Cipirello, 12; San Giuseppe Jato, 1; Sclafani, 1; Santa Flavia, 1; Termini Imarese, 13; Terrasini, 7; Torretta, 7; Trabia, 1; Valledolmo, 8; Ventimiglia, 3; Vicari, 1; Villabate, 1.

« In proposito, si ritiene però opportuno premettere che l'infezione tifoidea è in Sicilia una malattia endemica e nella provincia di Palermo la cuiva endemica del tifo ha raggiunto ogni anno un acme nella stagione autunnale (ottobre-novembre) con qualche puntata epidemica verificatasi nel comune di Cefalù e nei comuni della provincia.

« Per esempio si è avuta una puntata epidemica in Palermo nell'autunno del 1946; una puntata epidemica nel comune di Corleone nell'estate del 1947; durante l'anno 1948 si sono già verificate in Palermo 2 recrudescenze endemiche; una nella borgata di Boccafilco ed una recentemente nel rione Felicità-Perez.

« Conunque, a prescindere da tali precedenti, il cui richiamo può essere utile per valutare più esattamente la portata della presente epidemia, è da tener presente che le relative cause sono varie e molteplici, né è stato finora possibile, nonostante le accurate ricerche effettuate, determinarne l'unica o la principale.

« Fra tutte le possibili cause, infatti, sono da tener presenti le seguenti:

« *Mosche.* — Durante l'anno 1947 la lotta contro le mosche abbinata alla lotta antimalarica diede ottimi risultati con la scomparsa quasi totale di questo insetto dal territorio della provincia; durante il 1948 è stato eseguito il trattamento con D.D.T. in tutti i comuni ma, mentre per quanto riguarda la campagna antimalarica si sono ottenuti risultati veramente brillanti con la quasi totale scomparsa dei casi di primitiva malarica, non altrettanto può dirsi per la lotta antimosca.

« Il fenomeno non è stato locale, ma si è verificato anche in altre regioni ed in altre Nazioni e molteplici sono i fattori che hanno ciò determinato: fattori che sono ancora allo studio (adattamento biologico degli insetti, alterazione del D.D.T. a lungo conservato nei fusti, ecc.).

« *Alimenti e bevande.* — Tra gli alimenti, particolare attenzione è stata sempre rivolta al latte; sebbene la popolazione siciliana non ne faccia abbondante uso; esiste in Palermo una centrale del latte capace di pastorizzare al giorno dai cinque ai semi-8 litri di latte che vengono però quasi totalitariamente consumati da istituzioni ospedaliere; il rifornimento di latte avviene attraverso i venditori ambulanti (non facilmente controllabili) e le latterie che commerciano in latte fresco.

« I prelevamenti di detto alimento avvengono giornalmente ma non si è mai isolato il bacillo del tifo; d'altra parte dalle varie inchieste epidemiologiche è risultato, poche volte, che l'infermo faceva uso di latte, che in genere veniva consumato dopo bollitura.

« *Molluschi eduli.* — Scarsa è la produzione locale e non vi è l'uso generale di consumare molluschi eduli.

« *Gelati.* — Il consumo di gelati, specialmente durante la stagione estiva, è notevole e non sempre la lavorazione dà le dovute garanzie: i controlli vengono eseguiti giornalmente e particolare attenzione viene portata sui lavoratori, i quali sono sistematicamente vaccinati; i prelevamenti di gelati ed i successivi esami batteriologici mai hanno messo in evidenza inquinamenti di germi del tifo.

« *Verdura e frutta.* — Specialmente durante il periodo estivo, notevole è il consumo di verdure crude (pomodori, insalate varie) e di frutta; spesso gli ortaggi provengono da zone ove è solita la concimazione con liquami di fogna, e quindi è possibile che esse rappresentino una delle cause della infezione tifoidea.

« *Acqua adoperata per gli usi potabili.* — Quasi tutti i comuni della provincia sono quantitativamente mal forniti di acqua potabile, che, oltre ad essere erogata in dosi assolutamente insufficienti ai bisogni igienici della popolazione, lascia molto a desiderare anche dal punto di vista qualitativo, perché generalmente gli acquedotti sono vetusti, e quindi molto deficienti nelle opere di presa, di adduzione e di distribuzione interna negli abitati.

« Gli esami chimici e batteriologici delle acque in uso potabile negli acquedotti della provincia mettono spesso in evidenza, quale indice d'inquinamento, il *batterium coli* in proporzioni spesso assai elevate (50.100 *coli* per litro).

« Inoltre, poiché l'acqua non viene erogata quasi mai in modo continuo, ma solo per un limitato numero giornaliero di ore, è sempre possibile, date le suseposte condizioni delle

tubature, ed attese le numerose interferenze esistenti con le fognature e con il sottosuolo inquinato di pozzi neri, un inquinamento anche transitorio con conseguenze epidemiche di notevole gravità.

« *Fognature.* — Buona parte dei comuni della provincia è sfornita di fognatura dinamica razionale, e spesso gli sbocchi della rete avvengono a poca distanza dall'abitato: inoltre, in molti casi, le reti della fognatura sono costruite in doccioni di argilla assorbenti. Talvolta decorrono parallelamente alla rete idrica, se non addirittura superiormente.

« Per combattere ed isolare l'epidemia, tutte le necessarie misure profilattiche rese possibili dalle condizioni ambientali e dai mezzi disponibili sono state già adottate e vengono rigorosamente mantenute; dal riconoscimento degli infermi al loro isolamento in ospedale o, quando ciò non è possibile, a domicilio; dalle vaccinazioni e disinfezioni alla potabilizzazione delle acque.

« In merito poi alla situazione delle fognature e dell'approvvigionamento idrico del capoluogo, importanti lavori sono stati già eseguiti per il miglioramento delle fognature e dell'acquedotto della città.

« Per le prime, sono state eseguite quelle della zona più popolare della borgata di Sferacavallo, per un importo di lire 6.000.000 circa, ed è quasi ultimata la costruzione della rete di fognatura in tutte le vie dell'abitato di Boccadifalco percorse da condotte di acqua potabile e che ne erano sprovviste, per un importo di lire 6.000.000.

« È stata costruita la nuova rete di Via Monfenera per un importo di lire 5.900.000, nonché quella del primo tratto del Corso dei Mille per un importo di lire 13.300.000, mentre coi fondi della manutenzione ordinaria sono stati corretti o eliminati vecchi canali di fogna nei tratti più minacciosi per l'inquinabilità della rete.

« Sono anche in corso i lavori per la costruzione della fognatura di Via Sciuti, per l'importo di lire 1.123.000; di Via Mon'egrappa per l'importo di lire 6.930.000 e di alcune s'rade dell'a borgata Altarello di Baida per l'importo di lire 6.665.000.

« Quanto all'acquedotto principale che costituisce per la città la fonte di rifornimento idrico di gran lunga più importante, se non l'esclusiva, i relativi lavori mirano ai seguenti scopi:

1° potenziamento e consolidamento degli impianti e sistemi;

2° aumento della dotazione idrica che deve essere incrementata di almeno 400 litri

al secondo, per essere sufficiente ai bisogni della popolazione.

« Per quel che riguarda il potenziamento della rete, è da premettere che questa era stata impiantata dalla Società per azioni acquedotto di Palermo con criteri restrittivi a carattere strettamente economico, trascurando il necessario criterio tecnico a tutto svantaggio dell'andamento del servizio e della razionale distribuzione delle pressioni. Per ovviare alle conseguenti deficienze, sono stati eseguiti i lavori di posa della nuova condotta per il rione Falde-Monte Pellegino, per un importo di lire 15.000.000, che hanno normalizzato il servizio in una vasta zona della città, praticamente sprovvista di acqua, e delle condotte di Via G. Cusmano e Cruillas-Malaspinna, per un importo di lire 60.000.000, che hanno eliminato le gravissime deficienze del servizio in tali importanti zone. Al tempo stesso, sono in corso i lavori per il collegamento delle sorgenti dette del Gabriele, con il serbatoio di Altarello per un importo di lire 60 milioni, che consentiranno un razionale sfruttamento della predetta sorgente in collegamento con le altre acque disponibili, conseguendo in tal modo, praticamente, l'incremento di portata derivante dalla migliore utilizzazione.

« È inoltre in corso di appalto un primo lotto di lavori dell'importo di lire 18.000.000, per la sistemazione degli idranti stradali, i cui attuali impianti, tecnicamente superati, sono causa di non lievi dispersioni e di possibili inquinamenti e sono pure in corso i lavori, dell'importo di lire 20.000.000, per il consolidamento di tratti in frana del canale detto di Scillato.

« Per risanare la rete sono stati eseguiti i lavori per l'eliminazione dell'attrezzamento subalveo del fiume Oreto con la costruzione di un ponte-canale per un importo di lire 9 milioni e 500.000.

« Inoltre, è in corso, per un importo di lire 8.500.000, il primo lotto di lavori per la chiusura degli anelli di piccoli diametri e sono stati iniziati i lavori per la costruzione della rete di fontanelle di Boccadifalco.

« Contemporaneamente, la gestione comunale ha istituito un servizio per la ricerca e la eliminazione delle perdite, che però incontra qualche difficoltà d'ordine tecnico.

« Quanto all'aumento della dotazione idrica, che costituisce il lato più assillante ed importante del problema, l'attenzione dei tecnici si è rivolta, anzitutto, a cercare di incrementare la dotazione stessa in quelle zone ove era possibile usufruire degli impianti esistenti e

dove, su concorde parere degli esperti, esistono possibilità di incremento.

« Da oltre un anno, con la necessaria prudenza richiesta dalla vicinanza di sorgenti che alimentano l'acquedotto in esercizio, si lavora alle sorgenti dette del Gabriele, e sebbene non sia possibile precisare quale sarà l'effettivo apporto che con il completamento di detti lavori ne deriverà alla rete idrica, qualche modesto vantaggio è già stato ottenuto ed i sondaggi lasciano sperare un ulteriore incremento.

« Di pari passo, su indicazione del centro coordinamento utense irrigue dell'agro palermitano, che da anni si occupa dello studio delle risorse idriche in tale zona, sono stati eseguiti lavori per un importo di lire 25 milioni circa, per l'utilizzazione, a scopo contingente, delle acque di quattro pozzi in contrada Ciaculli.

« Giusta le indicazioni di detto centro, l'incremento di portata dovrebbe essere di circa 130 litri al secondo, ma solo con uno studio accurato, dopo il prolungato esercizio di tali pozzi e con le cautele igieniche che l'uso di essi comporta, potrà precisarsi l'effettivo apporto (messo anche in relazione alle possibilità di una migliore utilizzazione a scopo irriguo delle acque del bacino di Piana dei Greci) della falda di Ciaculli e la eventuale convenienza di utilizzare tutta o parte della relativa acqua a scopo potabile.

« Intanto sono stati disposti anche studi e ricerche per individuare in quali zone sia più conveniente, dal punto di vista igienico ed economico, utilizzare la falda freatica dell'agro palermitano per saldare le ulteriori differenze dopo ultimati i predetti lavori e per far fronte contemporaneamente alle ulteriori esigenze della città.

« Ma, per risolvere in modo adeguato la questione dell'aumento della dotazione idrica per la città di Palermo, sono stati da tempo iniziati i lavori per il convogliamento delle acque della sorgente di Risalaimi nel comune di Misilmeri, lavori che rappresentano il metodo più rapido e sicuro per risolvere la questione stessa. Sono attualmente ultimate le opere di presa per un importo di circa lire 23.000.000 e sono in corso quelle per la prova della condotta, che nel recente passato, hanno subito una battuta di arresto per la situazione locale.

« Infatti la progettata costruzione dell'acquedotto per convogliare le acque della sorgente Risalaimi e deviarle per i bisogni del capoluogo, suscitò in Misilmeri, fin dal primo momento, vivo malcontento ed appren-

sioni fra i proprietari terrieri ed i contadini occupati nei vasti giardini della zona dell'Eleutero, temendo essi che tale deviazione non assicurasse per l'avvenire la quantità di acqua occorrente per la razionale irrigazione di tutti i giardini, da cui ricavano i mezzi di sussistenza.

« Dagli interessati, infatti, a mezzo un comitato di agitazione, composto di vari esponenti di tutte le categorie del paese, si chiese che, prima di iniziare i lavori per il convogliamento delle acque per la città di Palermo, si costruissero le opere necessarie per assicurare alla irrigazione dei giardini della valle dell'Eleutero lo stesso quantitativo di acqua da sottrarre alla sorgente per alimentare la città.

« La questione venne portata anche davanti l'Assemblea regionale dove si ebbero discussioni pro e contro il progettato costruendo acquedotto, discussioni che si conclusero con la nomina di una Commissione, composta di deputati regionali e tecnici, con l'incarico di portarsi sul posto per accertare se fossero o meno giustificate le apprensioni dei proprietari e contadini, in relazione al gettito della sorgente ed alla quantità d'acqua da deviare per i bisogni della città.

« Tale Commissione, sebbene diverse volte sollecitata dagli interessati, soltanto il 26 luglio scorso si recò sul posto, ma finora non è stato reso noto l'esito degli accertamenti eseguiti.

« Intanto i lavori già iniziati e sospesi, vennero nel maggio scorso ripresi per disposizione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, per cui il 5 luglio scorso si ebbe in Misilmeri una manifestazione di protesta contro la ripresa dei lavori per il costruendo acquedotto.

« Successivamente e precisamente il 12 stesso mese, venne commesso un atto di sabotaggio contro gli impianti della ditta Dalmine, assuntrice dei lavori dell'acquedotto di Risalaimi, per cui vennero danneggiati i motori di due trattori ed una passerella in legno in cui solevano transitare i due trattori per raggiungere dallo stradale la località dello scavo.

« Nessun dubbio che l'atto vandalico venne determinato per l'avversione della gran massa dei proprietari terrieri e contadini alla costruzione dell'acquedotto; ma, malgrado le attivissime ed oculute indagini esperite, non è stato possibile finora identificare gli autori dell'atto criminoso.

« Le indagini tuttavia continuano e non si dispera che in un domani non molto lontano

possano assicurarsi alla giustizia i responsabili.

« Per quanto riguarda i lavori, questi, dopo il cennato atto di sabotaggio, non hanno subito alcuna interruzione e proseguono regolarmente sotto la rafforzata vigilanza delle forze di polizia.

« D'altra parte, insieme al progetto di costruzione per l'acquedotto, è prevista l'esecuzione di opere complementari irrigue, già iniziate, per sostituire localmente l'acqua del Risalaimi in modo che l'agricoltura locale non abbia a subire danno per l'impianto dell'acquedotto.

« Per quanto riguarda poi le acque minori di Palermo, che alimentano solo una piccola parte della città, ma il cui problema era divenuto molto serio per un complesso di ragioni tecniche ed igieniche, è stato provveduto alla nomina di un commissario il quale ha già iniziato la sua attività con il pieno consenso della cittadinanza ed i favorevoli commenti dei giornali di ogni colore politico.

« Da quanto precede rilevasi che in complesso sono stati adottati tutti gli indispensabili provvedimenti per assicurare il rifornimento idrico, specie della città e per combattere l'epidemia di tifo.

« Questo Alto Commissariato, per quanto rientra nella sua competenza, ha seguito attentamente tutta la questione, intervenendo sia con l'invio sul posto di suoi ispettori generali medici — uno di questi trovatisi tuttora a Palermo — sia secondo le disponibilità del proprio bilancio, con sussidi in denaro ».

*L'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica*

COTELLESA.

SALVATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi che hanno ritardato e ritardano tuttora la liquidazione ed il pagamento delle merci prelevate presso commercianti in Messina dai Comandi alleati sin dal secondo semestre 1943.

« L'interrogante fa rilevare che tale ritardo aggrava sempre più il danno economico subito da una categoria di onesti e provati cittadini e che l'aggravarsi di tale danno può oggi definirsi purtroppo una vera ingiustizia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del tesoro, Sottosegretariato danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, ha regolarmente proceduto e vi proce-

de tuttora, al pagamento dei beni economici requisiti dai vari reparti alleati di stanza in Italia, sempreché tali requisizioni siano state comprovate da regolari « requisition receipt note » emesse dai competenti uffici alleati, e trasmesse a questo Ministero per il relativo pagamento.

« È necessario, tuttavia, che affinché l'Amministrazione del tesoro possa procedere al pagamento delle merci requisite dagli alleati, e comprovate come sopra esposto, gli interessati ne facciano regolare istanza in carta legale.

« Poiché, però, non sempre i Comandi alleati hanno regolarizzato i prelevamenti dei beni economici da loro disposti, ne deriva che in questi casi, il Ministero del tesoro, non essendo in possesso di alcun buono di requisizione dal quale potere desumere la quantità e la natura delle merci prelevate, non può disporre alcun provvedimento in favore di queste persone.

« Ciò stante, si è venuti nella determinazione di considerare queste irregolari requisizioni come veri e propri danni prodotti dagli alleati, per atti non di combattimento, per la liquidazione e la definizione dei quali bisognerà procedere con criterio unitario rispetto a tutti gli altri danni di guerra, onde è in corso la preparazione dell'apposita legge.

« E perciò, per trattamento analogico, è stato adottato, per questa categoria di danni, il provvedimento di cui alla recente circolare del Sottosegretariato ai danni di guerra, con la quale sono state autorizzate tutte le Intendenze di finanza a corrispondere acconti nella misura massima di lire 200.000, per masserizie o strumenti di lavoro danneggiati od asportati dalle truppe alleate. Ciò, si ripete, in analogia a quanto in precedenza è stato adottato per i danni di guerra dipendenti da eventi bellici.

« Ove l'onorevole interrogante facesse conoscere i nominativi dei commercianti di Messina che hanno subito prelevamento di merci, si sarebbe in grado di dettagliata risposta, potendosi accertare se al competente Ufficio di questo Ministero siano pervenuti, da parte del Comando alleato, i relativi buoni di requisizione, o altre dichiarazioni del genere, nel qual caso potrebbe essere disposta, con la massima sollecitudine possibile, la relativa liquidazione prevista dal cennato decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

CIFALDI.

SALVATORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se ritiene giusto ed equo collocare in pensione i consiglieri di Corte d'appello ed equiparati, mantenuti in servizio in virtù dell'articolo 1 legge 28 gennaio 1943, n. 33, benché non abbiano ancora compiuti i 70 anni, dato che — in base all'articolo 5 della legge sulle garentigia della Magistratura, approvata con regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 — i limiti di età per tutti i magistrati sono stati riportati a 70 anni, quali erano all'epoca dell'assunzione in carriera di detti magistrati.

« Se non ritiene l'onorevole Ministro che il repentino allontanamento dei predetti possa essere causa di serio intralcio nella continuità dei servizi presso le Corti d'appello ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33 e del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, relative al trattamento in servizio e nelle funzioni dei consiglieri di Corte d'appello che avevano superato il 65° anno di età, ma non compiuto il 70°, furono determinate soprattutto dalla necessità di ovviare alla difficile situazione in cui erano venuti a trovarsi gli uffici giudiziari per le numerose vacanze verificatesi per effetto della sospensione dei concorsi durante la guerra.

« La situazione va ora gradatamente migliorando ed il Governo esaminerà prossimamente l'opportunità di prorogare o meno la efficacia del citato decreto del 1947, in relazione sia alle effettive esigenze di servizio, sia alle disponibilità di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se nella annunciata riforma di tutta la legislazione previdenziale dei lavoratori sarà finalmente considerata e risolta con principi di equità la posizione degli artigiani, per i quali, come è noto, non vige, finora, alcun beneficio di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, perdurando così la dolorosa circostanza di vecchi artigiani che, dopo una vita di lavoro nella propria bottega, non fruiscono di alcun beneficio per invalidità e vecchiaia ».

RISPOSTA. — « Mi pregio assicurare che, anche in accoglimento delle proposte formulate dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale, gli studi in corso per l'attuazione della riforma stessa sono indirizzati

verso l'estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie al maggior numero possibile di categorie lavoratrici, in esse compresi, in primo luogo, gli artigiani, che da tempo invocano e attendono tale beneficio ».

Il Ministro
FANFANI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se gli risulta che le popolazioni sinistrate del Molise, eminentemente rurali, hanno da tempo eccepito agli organi tecnici competenti che le abitazioni costruite finora e quelle che si vanno costruendo in quei paesi non rispondono alle esigenze ed al costume di vita delle popolazioni stesse, e se non ritenga necessario intervenire autorevolmente, perché le progettazioni in corso di aggiornamento siano finalmente ispirate a criteri che rispondono alle consuetudini ed alle necessità di vita di popolazioni prevalentemente agricole ».

RISPOSTA. — « Per i comuni dell'Alto Molise e precisamente per quelli di San Pietro Avellana, Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco e Pescopennataro, l'ufficio del Genio civile di Campobasso ha progettato ed eseguito od ha in corso di esecuzione dei fabbricati destinati ai senza tetto.

« Il tipo adottato è stato studiato per corrispondere ai bisogni di quelle popolazioni rurali, infatti ogni isolato consta di cinque abitazioni di cui tre costituite da un'ampia cucina al piano terreno, da due camere al piano superiore e da un vano con ingresso indipendente, anche al piano terreno, da adibirsi a magazzino di derrate e deposito, od eventualmente a stalla.

« Gli altri due alloggi sono costituiti rispettivamente da due camere e cucina e da una camera e cucina per tener conto di famiglie non numerose.

« Solo eccezionalmente, nei comuni di San Pietro Avellana e Sant'Angelo del Pesco, a richiesta delle autorità comunali si è in un primo tempo adottato pure un altro tipo di fabbricato per provvedere a dare alloggio anche a famiglie di impiegati comunali o di artigiani ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che per opere pubbliche igieniche, da eseguirsi nel comune di Portocannone (Campo-

basso), sono stati da tempo, stanziati lire 5 milioni, ma che tali lavori concordemente ritenuti indifferibili, non sono stati ancora appaltati; e se non intenda, pertanto, impartire disposizioni perché gli organi tecnici competenti indicano i relativi appalti con la sollecitudine che la stagione e la disoccupazione locale reclamano ».

RISPOSTA. — « La perizia dei lavori di fognatura e di ripavimentazione delle strade interne del comune di Portocannone è stata approvata con decreto del Provveditore alle opere pubbliche di Napoli del 13 settembre 1948, n. 44154, con cui si è anche autorizzato l'impegno della relativa spesa.

« Le opere di cui trattasi avranno quindi il più sollecito corso ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che il comune di Sessano (Campobasso) dalla fine della guerra ad oggi non ha mai goduto di alcun stanziamento per opere pubbliche, malgrado ripetute istanze e segnalazioni, e se non intenda disporre finalmente la esecuzione di quelle opere finora invano invocate, anche a sollievo della disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Sessano non risultano effettivamente finora eseguite opere pubbliche per conto di questa Amministrazione, ma ciò è giustificato dal fatto che si è dovuto far fronte con i fondi assegnati per la provincia di Campobasso, a necessità più urgenti ed improrogabili di altri comuni della provincia stessa.

« Si assicura peraltro, che con le assegnazioni di bilancio del corrente esercizio saranno finanziati in detta località, i lavori di riparazione della Cassa comunale, per l'importo di lire 2.000.000 e l'arredamento scolastico, per lire 1.200.000 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nell'interesse dell'agricoltura per ovviare ai gravi inconvenienti e danni causati agli orticoltori della Valle Tanaro dal ripristino della riserva di caccia Badoglio istituita con de-

creto ministeriale 10 agosto 1940 e prorogata con decreti 24 maggio 1943 e 25 maggio 1943.

« La riserva istituita dal fascismo serve soltanto a pochi privilegiati e le lepri che in essa si moltiplicano invadono gli orti della zona, distruggendo le tenere pianticelle ortive con gravissimo danno degli ortolani della Valle Tanaro.

« Gli stessi liberi cacciatori della zona si sono dichiarati contrari alla conservazione della riserva in parola, perché unico luogo di caccia in zona dove i raccolti sono pendenti.

« Si chiede l'abrogazione dei decreti fascisti citati e l'abolizione della riserva in parola ».

RISPOSTA. — « La riserva di caccia denominata « Valle Tanaro » fu regolarmente disposta con decreto ministeriale 10 agosto 1940 al nome di Maresciallo Pietro Badoglio, in rappresentanza del consorzio costituito con atto notarile 13 luglio 1940, n. 1982/1416 (notaio dottor Krieg in Asti).

« Va notato che, in un primo tempo, la durata della concessione venne stabilita fino al 1° gennaio 1942; ma, con successivo decreto ministeriale 26 maggio 1943, la riserva venne regolarmente estesa su altri fondi, per effetto di ampliamento del consorzio e prorogata fino al 1° gennaio 1955 in quanto la durata del consorzio medesimo era di 15 anni.

« A termini dell'articolo 60, lettera a) del testo unico sulla caccia (regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016), i proprietari consorziali sono, pertanto, vincolati fino a tale data.

« Con atto privato del 28 maggio 1946, la riserva in parola venne affidata ai signori Giusti Mario, Valenzano Gino e Piero ed altri per l'intera durata della concessione.

« Il Comitato della caccia di Asti non ha mai segnalato che, da parte del concessionario o degli affittuari, siano stati, nel passato, rimossi i segnali perimetrali indicanti il divieto di caccia, né si è fatto interprete di doglianze relative a danni alle colture agrarie, ad opera della selvaggina allevata in riserva.

« E ben vero che lo stesso Comitato, per andare incontro ai desiderata dei liberi cacciatori, ha ritenuto di dover imporre alle riserve ritenute idonee allo scopo, taluni obblighi al fine di riportarle alla maggiore efficienza.

« Siffatta capacità venne attribuita anche a quella di « Valle Tanaro », come si desume dal verbale relativo alla riunione tenuta dal Comitato il 30 giugno ultimo scorso. Dal verbale stesso risulta che intervennero accordi con gli affittuari della riserva, sia a proposito

dei confini della concessione come per il ripopolamento e per l'esercizio venatorio. A conferma di tale accordo, il Comitato si dichiarava favorevole al mantenimento della riserva, in modo che non si riscontrano, nel caso in esame, gli estremi di cui all'articolo 49 del testo unico, che disciplina la revoca delle riserve di caccia.

« Si è già interessato, comunque, circa i pretesi danni alle coltivazioni, l'Ispettorato dell'agricoltura di Asti ».

Il Ministro

SEGNÌ.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga necessario disporre perché venga riesaminata e possibilmente annullata la circolare n. 3 del 24 aprile 1948 del Ministero delle finanze, la quale precisa che l'imposta corrisposta in abbonamento agli uffici del registro sia integralmente devoluta all'Erario anziché ai comuni. L'interrogante fa presente pertanto che l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, prevede l'attribuzione ai comuni dei nove decimi per l'imposta entrata sul bestiame bovino, suino, ovino, equino, e sui vini, mosti, uva da tavola e della relativa addizionale riscossa direttamente dagli uffici imposte di consumo.

« È noto che la quasi totalità dei piccoli comuni rurali riscuotono l'imposta di consumo gestita in economia col sistema dell'abbonamento obbligatorio, previsto dall'articolo 44 del testo unico per la finanza locale, per mancanza di idonea attrezzatura. Pur mancando di elementi per precisare quanti dei comuni gestiscono in economia il tributo in oggetto, l'interrogante ritiene poter affermare che, rappresentando essi oltre la metà dei comuni italiani, un notevolissimo numero di essi, e specialmente i più piccoli, subirebbero un grave danno.

« I comuni più piccoli, già privi di risorse ed aggravati da oneri insopportabili a causa degli aumenti dei prezzi dei servizi, degli stipendi, dei contributi, sarebbero privati del notevole gettito dell'imposta entrata soltanto per un'applicazione errata della legge, come precisa detta circolare.

« L'interrogante, pertanto, rivolge viva preghiera al competente Ministero, affinché la disposizione dell'articolo 1 del citato decreto sia applicata in senso estensivo, ritenendo, cioè, come riscossa dagli uffici comunali l'imposta entrata corrisposta dai contribuenti abbonati obbligatoriamente. L'interrogante

si augura che l'inconveniente lamentato sia rilevato al più presto anche dagli organi competenti e sia posto rimedio a uno stato di fatto, che crea una situazione di disagio e di disparità proprio per quei comuni rurali che versano in peggiori situazioni economiche ».

RISPOSTA. — « L'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti e uve da vino è regolata da norme speciali per le quali essa è collegata alla soggezione di detti generi all'imposta di consumo; il pagamento relativo avviene in tariffa (attraverso gli uffici del Registro).

« L'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948 concernente l'assetto della finanza dalla provincia e dei comuni stabilisce che il provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa dagli uffici delle Imposte di consumo a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, sul bestiame bovino, ovino ecc. e della relativa addizionale straordinaria, è attribuita per nove decimi ai comuni nei quali avviene la riscossione.

« Attesa la particolare dizione della legge, sembra evidente che non possa darsi diversa interpretazione di quella che attribuisce ai comuni i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata riscossa attraverso gli uffici imposte consumi e non anche i nove decimi di quella riscossa in abbonamento, cioè attraverso gli uffici del Registro. Infatti il legislatore è partito dal presupposto che solo l'imposta riscossa attraverso agli uffici imposte consumi si riferisca a generi venduti presuntivamente *in loco*; mentre l'imposta versata col sistema dell'abbonamento riguarda generi che, per quanto lavorati o trasformati *in loco*, possano di solito venderli altrove, almeno nella quantità prevalente.

« Per quanto il Ministero delle finanze con circolare 2/3391 del 24 aprile 1948, confermava che « l'imposta corrisposta in abbonamento agli uffici del Registro nei casi previsti dalle norme in vigore resta integralmente attribuita all'erario ».

« Certo il criterio adottato dalla legge in vigore nel ripartire il provento dell'imposta generale sull'entrata fra Stato e comuni, basato sul sistema di riscossione, presta il fianco a evidenti critiche e giustifica le preoccupazioni; per provvedere diversamente è sembrato opportuno inserire l'esame della questione nel più vasto studio, in corso presso i competenti organi del Ministero, dell'aggiornamento generale della finanza locale in rap-

porto alle esigenze finanziarie determinate dall'istituzione dell'ente regione.

« In tale sede, pertanto, la richiesta sarà tenuta presente razionalmente inquadrata nella riforma della finanza locale ».

Il Ministro
VANONI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo al fine di ovviare il gravissimo inconveniente che nel mercato ortofrutticolo lede gli interessi del produttore e del consumatore.

« Per esempio, le pere e le mele, che nei luoghi di produzione vengono vendute al prezzo di lire 20-30 al chilogrammo, sono invendite sui mercati di consumo a lire 130-160 ed oltre al chilogrammo. Lo stesso ragionamento vale per tutti gli altri prodotti della terra.

« È necessario, pertanto, nell'interesse sia del produttore, che vede oggetto di speculazione il frutto del suo lavoro, arduo e costoso, che del consumatore, il quale è costretto a pagare cifre esagerate, trovare il mezzo di stroncare la speculazione e i parassitismi e di avvicinare, in ogni modo e con ogni mezzo la produzione al consumo nell'interesse della nazione e del popolo ».

RISPOSTA. — « La materia per quanto, nel suo complesso rientri nella competenza di ambedue le Amministrazioni incide più particolarmente il settore commerciale ed è per tale ragione che all'interrogazione in parola risponde lo scrivente.

« Innanzi tutto si ritiene opportuno far presente che la differenza tra il prezzo ricavato dal produttore in campagna, che vende prodotti selezionati ed il costo di acquisto dei prodotti selezionati da parte del consumatore non può ovviamente, ascriversi, nel suo complesso, ad un fenomeno patologico. Notevoli, infatti, sono le spese, ivi comprese quelle di trasporto, che gravano sul prodotto dall'origine al consumo, che non sono eliminabili. È da considerare inoltre che il prodotto in massa deve essere classificato in rapporto al suo grado di sanità, conservabilità ed alla sua calibratura. Oltre agli inevitabili scarti, cali, ecc., una parte del prodotto risulta destinabile solo ad uso industriale. L'altra va selezionata, come già detto, tenendo conto anche delle possibilità di collocamento all'estero e nei vari mercati interni. Per determinare

perciò la differenza di cui trattasi non può paragonarsi il prezzo minimo del prodotto in massa con il prezzo massimo delle qualità migliori ottenute dalla sua selezione.

« Nel caso specifico delle pere e delle mele, è da notarsi che il prodotto venduto in campagna sulla base di 20-30 lire il chilo, fu destinato prevalentemente all'esportazione nella Bizona, perché poco adatto al consumo interno che, nel mese di luglio si rivolge a preferenza alle albicocche, alle susine e alle pesche. Le mele esportate nella Bizona furono vendute a dollari 60 la tonnellata (e cioè a circa lire 36 al chilo) franco Kufstein, tara per merce. Le pere furono vendute alle stesse condizioni a dollari 75 la tonnellata, e cioè circa a lire 44 il chilo. Se si tien conto dei costi e dei rischi a carico dell'esportatore, il quale peraltro non è stato ancora pagato, la differenza a suo favore non potrà giudicarsi eccessiva.

« Per le altre mele e pere, affluite sul mercato successivamente a quelle vendute a 20-30 lire il chilo, le quotazioni in campagna variarono dalle 40 alle 60 lire al chilo. Non si nega con ciò che la differenza tra i costi per il consumatore ed il ricavo per il produttore sia eccessivo, pur rilevando che i prezzi di lire 130-160 al chilo si riferiscono ad un prodotto più scelto e ad un periodo di tempo non molto ampio.

« D'altro canto occorre tener presente che l'alto costo della distribuzione al dettaglio — che varia dalle 15 alle 20 lire il chilo — è causato anche dal gran numero di distributori che non sembra possibile ridurre per la nota situazione del mercato del lavoro, benché ciascuno di essi smerci una modesta quantità giornaliera di prodotto.

« Il Ministero dell'industria e del commercio, con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste e con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, si sono preoccupati di questo stato di fatto, che danneggia il consumatore ed agisce in senso depressivo sulla produzione. Essi ritengono che tale situazione potrebbe essere sensibilmente migliorata con le eliminazioni di molte delle norme restrittive che regolano ancora i mercati comunali di prodotti ortofrutticoli per effetto di una errata interpretazione data a suo tempo alla legge 11 aprile 1938, n. 611.

« Queste norme a carattere restrittivo — come quella, a esempio, che vieta le contrattazioni col mercato e l'altra che impedisce la spedizione delle derrate per le quali l'offerente non ritiene di potere ottenere un prezzo conveniente — fanno sì che gran parte dei

produttori e dei commercianti delle zone di produzione, per non correre rischi eccessivi siano indotti a cedere i loro prodotti ad altri intermediari dei luoghi di maggior consumo. Costoro infatti avendo acquisito una larga esperienza in materia di interpretazione dei regolamenti comunali, e potendo soprattutto svolgere una attività a carattere continuativo, possono agevolmente compensare i rischi delle variazioni di prezzi dipendenti dal variabile afflusso delle merci dalle origini ed affrontare perciò con maggiore tranquillità le varie situazioni di mercato.

« La semplificazione delle norme che regolano i mercati ortofrutticoli e l'eliminazione di quelle che ne inceppano il funzionamento, che è stata ripetutamente chiesta alle amministrazioni nei comuni che gestiscono i mercati di prodotti ortofrutticoli, contribuirà a migliorare notevolmente la situazione sia dei consumatori sia dei produttori ».

Il Ministro

dell'industria e commercio

LOMBARDO.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali siano i motivi che ostacolano la concessione del beneficio della riduzione della tariffa ferroviaria ai visitatori della prossima manifestazione « Fiera del Mare di Taranto ».

RISPOSTA. — « Circa le facilitazioni di viaggio per i visitatori della « Fiera del Mare di Taranto », che è stata concessa la riduzione del 30 per cento per detta categoria di viaggiatori e le ferrovie dello Stato hanno già impartite le necessarie disposizioni con circolare del 12 luglio 1948 ».

Il Ministro

CORBELLINI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Sulla situazione in cui si trovano i nostri connazionali residenti nel Granducato del Lussemburgo, i quali, a differenza dei nostri connazionali residenti in altri paesi ex-nemici, come la Francia, Belgio, Inghilterra e Stati Uniti d'America, hanno visto i loro beni posti sotto sequestro e perciò sono costretti a pagare — pena l'espulsione dal territorio granducale — somme per essi molto forti, se si considera che la colonia italiana in quel paese è composta quasi unicamente da modesti lavoratori che vi risiedono da un minimo di 15 anni: e per sapere quale opera ha svolto od intende svolgere per libe-

rare la colonia italiana, residente nel Lussemburgo, da un sì gravoso tributo e come indennizzare coloro che hanno, per tema dell'espulsione, già pagato il tributo stesso ».

RISPOSTA. -- « Al momento della ripresa dei nostri rapporti diplomatici col Lussemburgo, i sequestri dei beni, in quello Stato, appartenenti ad italiani, ammontavano a 1897.

« Fino ad ora, in seguito al vivo interessamento della nostra Rappresentanza diplomatica, sono stati tolti 1798 sequestri.

« Non restano quindi che pochi casi, tuttora oggetto di esame e di interessamento ».

Il Ministro
SFORZA.

TOLLOY, ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritiene opportuno modificare le modalità del pagamento dei conguagli delle rimesse e dei crediti di prigionia, attualmente effettuato unicamente a favore dei mittenti. Ciò in quanto è avvenuto che talvolta le rimesse sono state fatte da persone le quali sono state già direttamente rimborsate dal beneficiario; e non sempre tali persone sono in rapporti tali col beneficiario da agire correttamente col trasferirgli la somma supplementare che con l'attuale sistema vengono a riscuotere ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'interrogazione di che trattasi può riferirsi soltanto al conguaglio delle rimesse effettuate dagli ufficiali già prigionieri di guerra in mano degli inglesi e dei francesi, perché i sottufficiali ed i militari di truppa hanno sempre beneficiato del cambio maggiorato e perché le rimesse disposte dai prigionieri in mano statunitense vennero pagate al cambio in vigore all'atto della liquidazione per tramite di banche italiane e senza alcuna ingerenza dell'Amministrazione militare italiana, si informa che il pagamento delle differenze viene autorizzato a favore del mittente, ma sempre su contemporanea segnalazione della concessa autorizzazione al beneficiario, a favore del quale fu disposta la precedente liquidazione.

« Tale procedura venne adottata dopo approfondito esame della questione, anche in relazione a quanto forma oggetto dell'interrogazione, e dopo aver sentito al riguardo l'avvocatura generale dello Stato, in quanto fu ritenuto che l'Amministrazione non era legittimata ad esaminare la natura e l'origine delle rimesse, né i rapporti esistenti fra mittenti e beneficiari e che, diversamente facen-

dosi, sarebbero potute sorgere complicazioni molteplici che avrebbero anche potuto ritardare il pagamento dei conguagli.

« Il sistema attualmente seguito non è certamente scevro di inconvenienti, ma, a prescindere dalla possibilità dei beneficiari di agire direttamente contro i mittenti per la tutela dei loro eventuali diritti, disporre il pagamento solo a favore dei beneficiari non farebbe altro che spostare il problema senza risolverlo, perché, in tal caso, sarebbero i mittenti a dover temere scorrettezze da parte dei beneficiari, mentre di regola, sono i mittenti ad aver diritto a ricevere le differenze.

« Pertanto, non sembra opportuno modificare i criteri sinora seguiti e che appaiono i più idonei alla tutela degli interessi sia dei mittenti che dei beneficiari ».

Il Ministro
PACCIARDI.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, a seguito della recente decisione dell'Alto Commissario per l'alimentazione di abolire l'impiego della farina di granoturco nella panificazione, non ritenga possibile ed opportuno di promuovere un decreto che abolisca quel senso di speculazione: l'ammasso per contingente limitatamente al granoturco. »

« Con tale vincolo e con la sua persistenza infatti si perpetua una grave ingiustizia ai danni delle laboriose e pacifiche popolazioni dei campi ».

RISPOSTA. -- « Si comunica che l'ammasso per contingente del granoturco è stato disposto, su richiesta dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, per poter provvedere all'approvvigionamento delle popolazioni montane di alcune regioni dell'Italia settentrionale, che preferiscono, nei mesi invernali, la farina di polenta in sostituzione del pane.

« Si precisa, tuttavia, che l'ammasso del granoturco, predisposto in un primo tempo per tutto il Paese, e per un totale di quintali 2.510.000, è stato successivamente limitato a sole 23 provincie dell'Italia settentrionale e, anche per queste, ridotto da quintali 2.342.000 a quintali 1.330.000 ».

Il Ministro
SEGNI.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quali concreti provvedimenti intenda adottare il Governo per la assistenza ai tubercolotici di guerra, che sono in numero così rilevante e spesso non hanno

ancora liquidata la pensione ad essi spettante; e se non ritenga opportuno dare il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale tra i tubercolotici di guerra, che svolge un programma di assistenza morale e materiale a favore dei propri iscritti, elevantisi a circa 250.000 ».

RISPOSTA. — « Nella seduta del 13 luglio 1948, rispondendo ad interrogazione dell'onorevole Viola, ho fornito già elementi circa quanto richiesto.

« Senza ripetere quanto ho detto nella predetta seduta circa l'attuale diffusione dell'endemia tubercolare in Italia e l'opera svolta per ripristinare e potenziare le istituzioni di assistenza (basta dire che i posti-letto per il ricovero dei tubercolotici sono attualmente oltre 10.000 in più dell'anteguerra), preciserò le provvidenze che più direttamente riguardano i militari affetti da tubercolosi dipendente o presunta dipendente da causa di servizio di guerra.

« Nelle more della liquidazione definitiva della pensione privilegiata di guerra il Ministero del tesoro (Sottosegretariato per le pensioni di guerra) corrisponde una anticipazione mensile in base alla categoria presuntivamente assegnata dalla Commissione medica ospedaliera. Nel frattempo, all'atto del collocamento nella posizione di attesa del trattamento di quiescenza privilegiata di guerra, l'Ente che in quel momento amministra l'invalido, provvede a corrispondergli, a titolo di acconto ed in unica soluzione, tre mensilità dell'anticipazione predetta in modo che non vi sia discontinuità nei pagamenti della anticipazione stessa che quella Amministrazione procura di corrispondere sollecitamente ed al completo degli assegni suppletivi e di contingenza.

« Contemporaneamente, durante i primi 180 giorni dalla dimissione dal luogo di cura compete, qualora gli assegni di convalescenza siano superiori agli anticipi suddetti, un assegno integrativo di convalescenza cumulabile con la pensione di guerra e pari alla differenza tra gli anticipi di pensione e gli assegni di licenza di convalescenza.

« Inoltre, ai dimessi dai sanatori, clinicamente guariti o stabilizzati compete per la durata di 270 giorni un'assistenza post-sanatoriale nella misura di lire 500 giornaliere nette per i primi tre mesi, di lire 400 giornaliere per altri tre mesi e di lire 300 giornaliere per gli ultimi tre mesi da pagarsi a cura dei Consorzi provinciali antitubercolari e cumulative con gli altri trattamenti.

« Infine, tra le direttive tracciate per la intensificazione delle concessioni provvisorie di pensione o di assegni di guerra in base alle recenti agevolazioni procedurali sancite dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, è stato disposto che sia riservata assoluta priorità di trattazione alle pratiche dei tubercolotici per doveroso riguardo al loro particolare bisogno.

« Per quanto riguarda il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale tra i tubercolotici di guerra, che per ora è una Associazione di fatto in via di assestamento anche nei riguardi direttivi, è elemento indispensabile che venga presentata la domanda e relativa documentazione, cosa che finora non è stata fatta.

« Non appena tale domanda verrà presentata si provvederà alla sua istruttoria e definizione con ogni sollecitudine ».

*L'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica*

COTELLESA.

TROISI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuna l'emanazione di norme più favorevoli per il matrimonio dei militari dell'Arma dei carabinieri, considerato che molti attendono da tempo la autorizzazione prescritta, essendosi già raggiunta la percentuale, stabilita tassativamente dalle vigenti disposizioni, di un decimo dei carabinieri ammogliati rispetto alla forza organica ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già preso in attenta considerazione la questione del matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, soprattutto in relazione al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, che, dettando nuove norme in materia, ha introdotto criteri un po' più restrittivi, resi indispensabili, peraltro, dalle esigenze dell'attuale ordinamento dell'Arma, per le quali occorre che presso ciascuna stazione almeno i due terzi dei militari siano celibi.

« Nell'intento di temperare tali esigenze con le aspirazioni dei militari che, essendosi arruolati prima del citato decreto legislativo n. 133, avevano una legittima aspettativa di poter beneficiare delle norme più favorevoli in precedenza vigenti, è stato posto allo studio un disegno di legge inteso a consentire, nei riguardi del matrimonio, agevolazioni a favore dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che si sono ar-

ruolati o sono stati riammessi in carriera continuativa anteriormente alla data di entrata in vigore dell'emanando provvedimento.

« Tale provvedimento è in istato di avanzata elaborazione e si spera, dopo i necessari concerti con gli altri Dicasteri, poterlo quanto prima presentare ai competenti organi legislativi ».

Il Ministro
PACCIARDI.

TROISI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non ritengano opportuno e vantaggioso alla economia generale della Puglia, in attesa che l'Ente per la irrigazione e trasformazione fondiaria della Puglia e Lucania inizi la sua concreta attività, concedere derivazioni dall'acquedotto dell'Ofantino, a scopo irriguo e in favore dei poderi confinanti con la linea ferroviaria Ofantino-Bari. Il predetto acquedotto, costruito nel 1909, ha la lunghezza di 70 chilometri e serviva ad approvvigionare, per mezzo di vari serbatoi, tutti gli abitati posti lungo il percorso ed anche la stessa città di Foggia; attualmente è inutilizzato, costituendo soltanto una riserva in caso di interruzioni o di guasti alla rete idrica dell'acquedotto pugliese. La richiesta possibilità di derivazioni eviterebbe la dispersione di acqua, bene così prezioso nella Puglia ancora sitibonda, dando incremento alla produzione ortofrutticola e procurando anche una entrata non trascurabile al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria ».

RISPOSTA. — « L'acquedotto Ofantino-Bari, di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, per quanto riguarda la condotta è completamente utilizzato per distribuire l'acqua dell'acquedotto pugliese per i bisogni ferroviari del tratto Ofantino-Bari e non può essere comunque utilizzato per altri usi.

« L'impianto di pompatura dell'acqua annesso al detto acquedotto esistente in prossimità della stazione di Ofantino, è utilizzabile dalle ferrovie come necessaria riserva in caso di interruzione della fornitura dell'acquedotto pugliese.

« Solo durante l'epidemia di colera del 1910 si è prelevato acqua dal detto acquedotto per fornirla ad alcuni centri cittadini fra Bari ed Ofantino che mancavano di ogni altro mezzo di rifornimento idrico.

« L'impianto di pompatura di cui sopra, ha, inoltre, caratteristiche tali da non poter essere utilizzato convenientemente per solle-

vare l'acqua per irrigazione, data l'alta prevalenza delle pompe, a causa della quale il costo dell'acqua sarebbe elevato e quindi sproporzionato all'uso che se ne vorrebbe fare ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

ZACCÀGNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per riaprire al traffico la strada fra Riolo-Bagni e Palazzuolo, lungo la valle del Senio, interrotta per il tragico crollo (ove trovarono la morte 5 persone) del ponte alleato — del Cantone — presso Casola Val Senio. (Ravenna).

« L'interrogante fa presente che tale interruzione è urgente sia riparata al più presto, comunque non oltre l'autunno, poiché la numerosa popolazione della vallata, che fu già teatro di terribili eventi bellici, vive del commercio del legname e delle castagne che ha carattere strettamente stagionale e che rimarrebbe completamente paralizzato ove la viabilità non venisse ripristinata con la massima urgenza, sia pure con mezzi provvisori in attesa della definitiva ricostruzione dei ponti distrutti e attualmente sostituiti da ponti alleati ».

RISPOSTA. — « La ricostruzione in sito di un ponte, in sostituzione di quello militare alleato crollato, in località Cantone, presso Casola Val Senio, anche a carattere provvisorio, ma idoneo al passaggio di carichi pesanti, richiederebbe molti mesi di lavoro e ingente spesa.

« Per ristabilire le comunicazioni attraverso il fiume Senio fra Palazzuolo e la pianura romagnola, sono già in corso i lavori di miglioramento del guado esistente in località Soglie, sotto l'abitato di Casola, e di allargamento e di sistemazione delle rampe di accesso, in modo da assicurare il transito, quando il fiume è in magra, per carri, autovetture e autocarri leggeri; mentre il transito resterà interrotto durante il periodo di piena del fiume stesso.

« Il traffico pesante dovrà svolgersi da Palazzuolo a Marradi e da Marradi a Faenza, con un percorso di chilometri 46,5 rispetto ai chilometri 37,5 che intercorrono tra Palazzuolo e Castelbolognese (via Emilia), lungo la strada provinciale, ora interrotta in causa del ponte di Casola crollato.

« Il progetto di ricostruzione del ponte definitivo, in sostituzione di quello crollato, in

località Cantone, è in corso di studio da parte dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale di Ravenna ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ZANFAGNINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere per quali ragioni gli esami di concorso per medici condotti, dopo essere stati regolarmente banditi ed essere dovunque pressoché ultimati, siano stati improvvisamente sospesi con telegramma ministeriale ».

RISPOSTA. — « Come è noto il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, dispone, in deroga all'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, l'inquadramento in ruolo del personale avventizio dipendente dagli enti locali.

« Alcune categorie di sanitari interini, nonché alcuni interini degli ospedali, tenuto conto che la deroga di cui sopra non si riferisce al testo unico delle leggi sanitarie che regola lo stato giuridico dei predetti, chiesero l'estensione in loro favore del beneficio previsto dal predetto decreto-legge.

« L'Alto Commissariato non credette di accedere a tale richiesta in quanto, responsabile della tutela della pubblica salute si è preoccupato dei pericoli che potevano derivare

alle varie collettività da una siffatta estensione che veniva a risolvere i servizi assistenziali che incidono sulla vita umana, senza la garanzia di un pubblico concorso.

« Infatti, solo col sistema del pubblico concorso è possibile risolvere le due principali esigenze:

1°) la garanzia della capacità del sanitario a coprire un determinato posto;

2°) l'obbligo morale che incombe allo Stato verso gli assistiti di dover offrire ai medesimi nel campo dell'assistenza sanitaria, il migliore fra gli idonei.

« Questo Alto Commissariato, volendo, peraltro, tenere conto delle benemeritenze acquisite dai sanitari comunali interini nel corso del servizio prestato, ha predisposto in loro favore un provvedimento legislativo che è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri e dal Senato ed è ora in corso di esame al Parlamento.

« Appunto per dare la possibilità dell'applicazione di tale provvedimento ai concorsi non ancora espletati, ne è stata sospesa la graduatoria, pur continuando le relative Commissioni i propri lavori ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.